

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 12 marzo 2026)

Relatore di maggioranza: NICOLA BARBIERI

Relatrice di minoranza: MICHELE CAPOROSSO

sulla proposta di atto amministrativo n. 7

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 27 gennaio 2026

INDIRIZZI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE

DEI PIANI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE.

ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO

2 GENNAIO 2018, N. 1 (CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE),

ARTICOLO 15, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2025, N. 7

(SISTEMA MARCHE DI PROTEZIONE CIVILE).

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 (Sistema Marche di protezione civile);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica del Direttore del Dipartimento protezione civile e sicurezza del territorio, nonché la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria, resi della proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare gli "Indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile" in attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/2025, riportati nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Identico

DELIBERA

Identico



ALLEGATO A



REGIONE MARCHE

Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

(IDENTICO)

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
1.1 SINTESI DEI CONTENUTI.....	1
2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO	2
2.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO.....	2
2.2 INQUADRAMENTO OROGRAFICO, METEO- CLIMATICO	2
2.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO	4
2.4 EDIFICI DI VALENZA STRATEGICA	7
2.5 RETI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI ESSENZIALI	7
2.6 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRINCIPALI.....	7
2.7 PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	7
3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI SCENARI.....	8
3.1 RISCHIO SISMICO.....	10
3.2 RISCHIO MAREMOTO	12
3.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO.....	20
3.3.1 RISCHIO IDRAULICO - ALLUVIONI.....	24
3.3.2 RISCHIO GRAVITATIVO - FRANE	24
3.3.3 RISCHIO VALANGHE	25
3.3.4 CAVITÀ SOTTERRANEE	25
3.4 FENOMENI METEOROLOGICI AVVERSI: MAREGGIATE, NEVE, TEMPORALI, VENTO, ONDATE DI CALORE.....	26
3.4.1 MAREGGIATE	26
3.4.2 NEVE.....	28
3.4.3 TEMPORALI	29
3.4.4 VENTO	29
3.4.5 ONDATE DI CALORE.....	30
3.5 DEFICIT IDRICO	31
3.6 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA.....	32
3.7 RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE E COSTIERO	34
3.8 RISCHIO INDUSTRIALE	39
3.9 RISCHIO DIGHE	41
3.10 RISCHIO IGIENICO SANITARIO	43
3.11 INCIDENTI CON ALTO NUMERO DI PERSONE COINVOLTE	44
3.12 RISCHIO NBCR	49
3.13 GESTIONE EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	50
3.14 RINVENIMENTO O SOSPETTA PRESENZA DI SORGENTI ORFANE.....	53

3.15	TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI	53
3.16	RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI.....	54
3.17	BLACK OUT ELETTRICO	56
3.18	RIENTRO INCONTROLLATO DI OGGETTI E DETRITI SPAZIALI	57
3.19	EVENTI DI RILIEVO REGIONALE O LOCALE	57
4.	IL MODELLO DI INTERVENTO.....	59
4.1	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	59
4.2	GLI ELEMENTI STRATEGICI	60
4.2.A	IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO.....	60
4.2.B	I CENTRI OPERATIVI DI COORDINAMENTO	71
4.2.C	LE AREE E LE STRUTTURE DI EMERGENZA.....	79
4.2.D	LE TELECOMUNICAZIONI	81
4.2.E	L'ACCESSIBILITÀ.....	81
4.2.F	PRESIDI TERRITORIALI.....	81
4.2.G	IL SERVIZIO SANITARIO	83
4.2.H	LE STRUTTURE OPERATIVE.....	83
4.2.I	IL VOLONTARIATO	84
4.2.J	L'ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO.....	85
4.2.K	LA LOGISTICA.....	86
4.2.L	IL FUNZIONAMENTO DELLE RETI DEI SERVIZI ESSENZIALI	86
4.2.M	IL CENSIMENTO DEI DANNI.....	87
4.3	LE PROCEDURE OPERATIVE.....	88
	APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO, REVISIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	98
	LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	99
	INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	99
	CONCLUSIONI	100
	GLOSSARIO	102
	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	103
	ESEMPI DI ALLEGATI.....	107

1. INTRODUZIONE

La redazione del Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera o), numero 2), del D.Lgs. 1/2018 *"Codice della Protezione Civile"*, ha lo scopo di revisionare gli elaborati precedentemente prodotti dall'Amministrazione regionale. Tale revisione risulta inoltre fondamentale a seguito della Direttiva del 30 aprile 2021 *"Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"* e della Delibera di Giunta della Regione Marche riguardante i nuovi Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile del 2025. Lo sviluppo del Piano di Protezione Civile prevede l'analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità.

Il presente Piano rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione d'emergenza e fornisce uno strumento di lavoro flessibile secondo i rischi presenti nel territorio provinciale, delineando, inoltre, un metodo di lavoro semplice nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile di fronte ad una calamità.

Tali indirizzi contemplano varie tipologie di rischio presenti nel territorio regionale. Si adatteranno quindi tali indirizzi ai rischi presenti nel territorio provinciale.

Gli elementi del Piano Provinciale di Protezione Civile dovranno essere digitalizzati anche secondo le *Indicazioni operative inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali necessari all'implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita "Catalogo nazionale dei piani di protezione civile"*, approvate con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 265 del 29 Gennaio 2024, al quale si rimanda per ogni dettaglio. La finalità di suddetto documento è quella di favorire un processo di "digitalizzazione" dei piani di protezione civile a tutti i livelli territoriali e nel rispetto delle autonomie locali. Gli obiettivi sono pertanto l'omogeneizzazione dei dati della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e l'interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e quello nazionale.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Codice, i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti, tenendo conto anche degli aspetti connessi ai cambiamenti climatici.

1.1 SINTESI DEI CONTENUTI

Il presente Piano, in sintesi, descrive nella prima parte l'inquadramento del territorio provinciale, sia in termini amministrativi e demografici, sia orografici, meteo-climatici ed idrografici. Illustra, inoltre gli edifici ed opere infrastrutturali di valenza strategica e le reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Di seguito descrive tutti gli scenari di rischio che interessano la provincia, delineando le aree a maggior pericolosità del territorio ed infine il modello di intervento. In questa ultima parte viene descritta in particolare l'organizzazione della struttura provinciale di protezione civile, dei centri di coordinamento provinciali (CCS – COM/CCA) e le aree e le strutture di emergenza presenti nel territorio. Infine vengono delineate le procedure operative: la determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza dovranno porre in essere per fronteggiarla.

Il Piano Provinciale è un documento che deve tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.

2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO

2.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

Inquadramento amministrativo

Descrizione generica del territorio provinciale: l'estensione (Kmq), i confini provinciali, l'ubicazione (Fogli I.G.M., CTR).

Indicare, inoltre, l'indirizzo della sede provinciale, il contatto telefonico principale e il sito web istituzionale.

Popolazione residente

Descrizione della popolazione residente nel territorio provinciale (in base all'ultimo aggiornamento), suddividendola in base alla sua disposizione (es. fascia costiera, zona montana, ecc.) così da avere un quadro sulla quantità di persone potenzialmente coinvolte da un evento e sulla loro concentrazione areale.

Stimare un elenco della popolazione fluttuante (stagionale, studentesca, non residente ecc.) e scolastica, suddivisa per plessi.

Fornire, inoltre, un quadro delle strutture sanitarie e di accoglienza indicandone il numero di persone che ospita e che può ospitare (capacità ricettiva). Tale quantificazione risulta utile per una stima dei posti letto potenzialmente disponibili ai fini della gestione dell'emergenza. Questi numeri cambieranno in base alla disponibilità su base stagionale di posti letto immediatamente liberi al momento dell'evento.

Si suggerisce di inserire tali informazioni su un allegato da aggiornare periodicamente.

2.2 INQUADRAMENTO OROGRAFICO, METEO- CLIMATICO

Inquadramento orografico

Descrizione dell'orografia, dell'altimetria (stimando l'estensione in km riferita alle varie classi altimetriche es. quota da 0 a 200m s.l.m., da quota 201 a 400m s.l.m., ecc.), la morfologia (stimando l'estensione in kmq della porzione di territorio prevalentemente pianeggiante – collinare – montuosa).

Indicare la presenza di aree facenti parte la rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) ed eventuali aree naturali protette (così definite dalla Legge 394/91) nonché di siti di interesse storico-culturale, archeologico e paesaggistico.

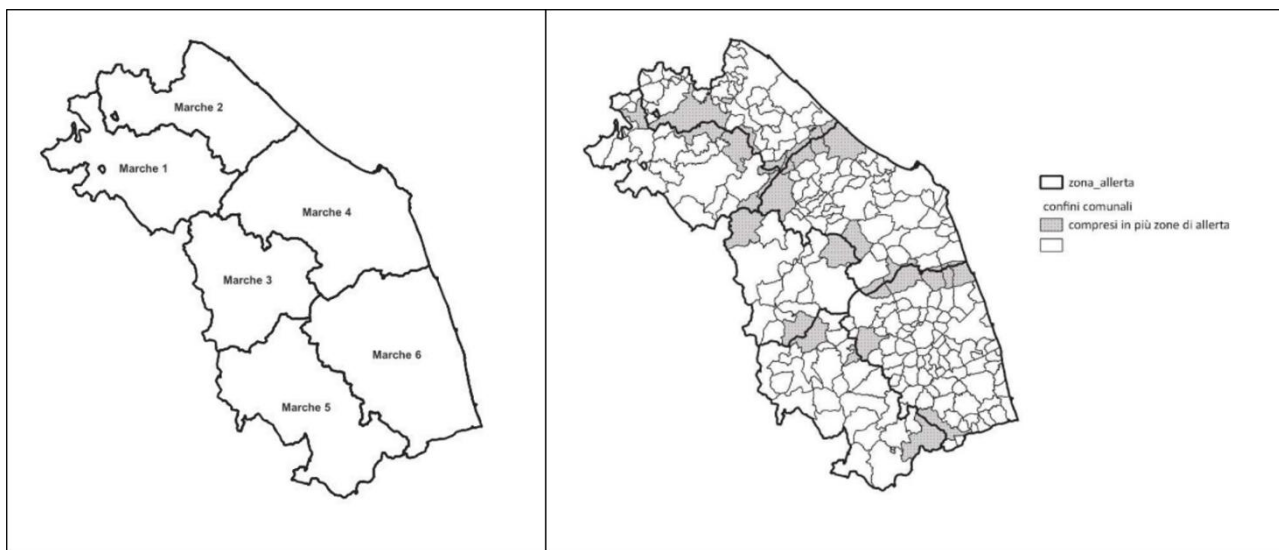
Inquadramento meteo-climatico

Descrizione riguardo aspetti meteo-climatici, dell'andamento pluviometrico, dati sulle precipitazioni e sulle temperature.

Zone di allerta

Le zone di allerta concernenti il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico rappresentano gli ambiti territoriali ottimali, definiti da caratteristiche omogenee di natura climatologica, orografica ed idrografica. Queste sono indicate nel Decreto Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio n. 532/2022, in aggiornamento dei decreti precedenti.

Per la regione Marche sono state individuate n.6 zone di allerta come segue:



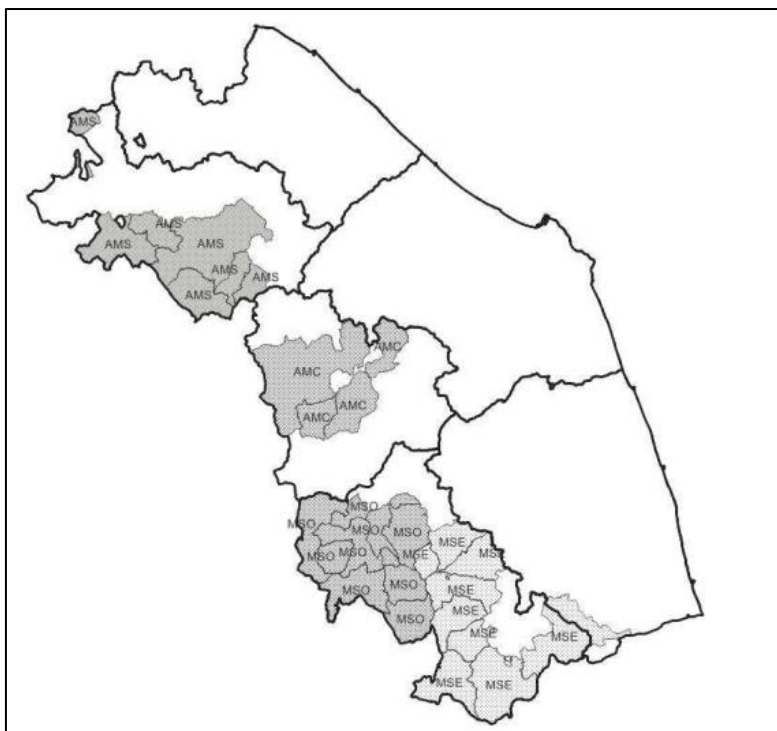
Zone di allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico della Regione Marche e limiti amministrativi comunali in relazione ai limiti delle zone di allerta. Cartografie riportate dal DDDPCST n. 532/2022.

Indicare in quale zona di allerta ricade il territorio provinciale così come da Allegato 1 al Decreto DDDPCST n. 532/2022.

Per quanto riguarda il rischio valanghe, sono state individuate nel territorio regionale quattro zone di allerta riguardanti la porzione appenninica del territorio.

Le zone sono individuate come segue:

- Appennino Marchigiano Settentrionale;
- Appennino Marchigiano Centrale;
- Sibillini Ovest;
- Sibillini Est e Laga Marchigiana.



Zone di allerta per il rischio valanghe della Regione Marche, secondo quanto riportato dal DDDPCST n. 532/2022.

Indicare in quale zona di allerta per il rischio valanghe ricade il territorio provinciale così come da Allegato 2 al Decreto DDDPCST n. 532/2022.

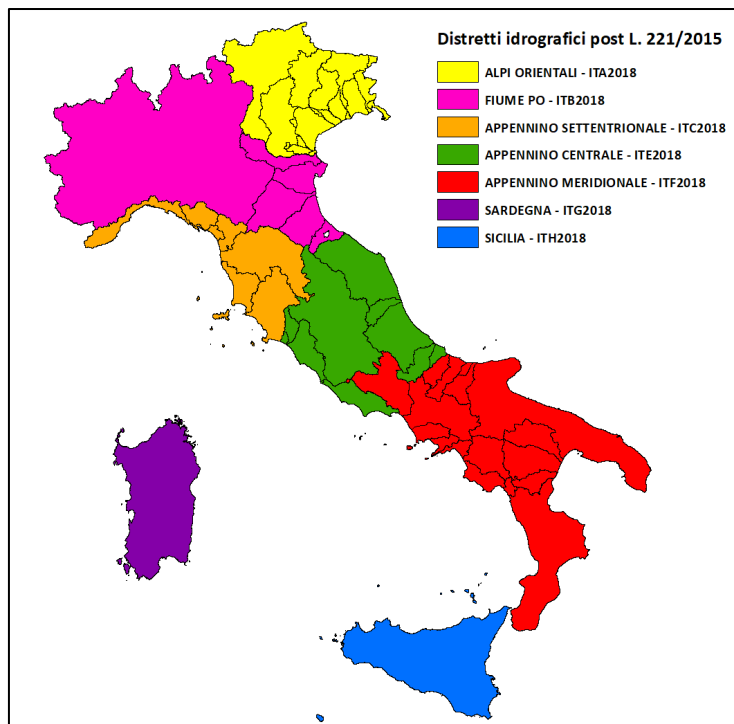
2.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Il reticolo idrografico

Descrizione dei corsi d'acqua principali, torrenti, fossi, laghi, indicando il nome, la superficie del bacino, la lunghezza dell'asta principale.

Il Distretto idrografico e l'Unità di gestione

Per quanto riguarda la Regione Marche, le competenze per le attività di pianificazione sono assegnate, a decorrere dal 17 febbraio 2017, data in cui è intervenuta la soppressione delle precedenti Autorità di bacino idrografico istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.



I distretti idrografici in Italia (Fonte: isprambiente.gov.it)

In particolare:

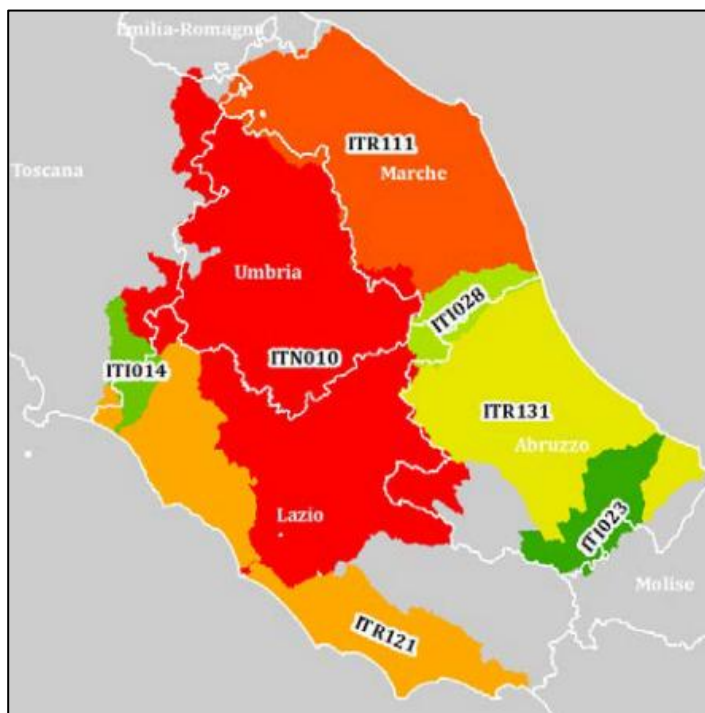
- **all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ABDPO)** - per quanto riguarda i territori regionali ricadenti nel bacino del torrente Conca e del fiume Marecchia (ex autorità di bacino di rilievo interregionale ai sensi della Legge n. 183/1989) per una superficie pari a circa 125 kmq (comuni interessati totalmente o in parte: Pesaro, Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, Tavoletto, Sassocorvaro-Auditore, Carpegna, Monte Cerignone, Macerata Feltria, Monte Grimano Terme).
- **all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (ABDAC)** - per quanto riguarda la parte residua e prevalente del territorio regionale - per una superficie pari a circa 9.220 kmq.



I distretti idrografici ricadenti nella Regione Marche

L'ambito minimo di riferimento delle attività di pianificazione è rappresentato dalle c.d. Unit of Management (UoM) che, nei fatti, sono coincidenti con le delimitazioni della Autorità di bacino idrografico di cui alla Legge n. 183/1989:

- Marecchia-Conca (ITI0139)
- Regionale Marche (ITR111)
- Tevere (ITN010)
- Tronto (ITI028)



Distretto Appennino Centrale – Unit of Management – UoM (Fonte: ISPRA – Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati – edizione 2021)

Indicare il Distretto e l'Unità di gestione in cui ricade il territorio provinciale.

Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse

Descrivere se ci sono delle dighe e/o opere idrauliche di particolare interesse nel territorio provinciale e/o la cui presenza può interferire con il territorio stesso.

2.4 EDIFICI DI VALENZA STRATEGICA

Riportare l'ubicazione dei principali edifici di cui al Decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003 *"Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 ottobre 2003, n. 252, ricadenti nel territorio provinciale.

Di seguito un elenco dei soggetti istituzionali ospitati da suddetti edifici strategici:

Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Carabinieri Forestali dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Organizzazione Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, Organismi Governativi, Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Ente Nazionale per le Strade ANAS, Società di Gestione Autostradale Autostrade per l'Italia, Rete Ferroviaria Italiana RFI, Gestore della rete di trasmissione regionale, proprietari della rete di trasmissione regionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica – ENEL.

2.5 RETI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI ESSENZIALI

Descrizione e ubicazione delle opere infrastrutturali di valenza strategica di cui al succitato Decreto (paragrafo sopra) e degli elementi utili al fine della gestione dell'emergenza riguardo alle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali con l'indicazione dei relativi gestori (rete stradale, ferroviaria, porti, aeroporti, centrali elettriche, reti di distribuzione energia elettrica, gas, acqua e telefonia), ubicazione delle discariche ed altri elementi utili (es. impianti di discarica, impianti recupero inerti, impianti stoccaggio, aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico, impianti di trattamento veicoli a fine vita, depuratori).

2.6 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRINCIPALI

Ubicazione delle attività produttive principali, con particolare riferimento agli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.

2.7 PIANIFICAZIONI TERRITORIALI

Indicazione delle pianificazioni territoriali esistenti (come ad esempio piani urbanistici, paesaggistici, piani di gestione del rischio alluvioni) che insistono sul territorio provinciale.

3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI SCENARI

Per ogni tipologia di rischio presente nel territorio provinciale andranno indicati i seguenti punti:

- la delimitazione delle aree, terrestri e costiere, potenzialmente interessate dal fenomeno;
- l'individuazione dei punti e zone critiche (in particolare per il rischio idrogeologico e idraulico);
- il censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio;
- l'ubicazione delle strutture strategiche: ospedaliere e sanitarie, le sedi centrali e/o distaccate della Regione, delle Prefetture, delle Province e le caserme;
- l'ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- l'identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, gas, telefonia, porti, aeroporti, viabilità);
- lo scenario di rischio (delimitazione delle aree a rischio).

Così come indicato nell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 si riportano di seguito le tipologie di rischio presenti nel territorio regionale:

- 1. RISCHIO SISMICO**
- 2. RISCHIO MAREMOTO**
- 3. RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO (Rischi idraulico, gravitativo, valanghe, temporali, mareggiate, vento, deficit idrico, cavità sotterranee, ondate di calore)**
- 4. RISCHIO NEVE**
- 5. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA**
- 6. RISCHIO INQUINAMENTO COSTIERO E AMBIENTALE**
- 7. RISCHIO INDUSTRIALE**
- 8. RISCHIO DIGHE**
- 9. INCIDENTI CON ALTO NUMERO DI PERSONE COINVOLTE**
- 10. RISCHIO IGIENICO – SANITARIO**
- 11. ALTRI RISCHI**

Tali indirizzi contemplano varie tipologie di rischio presenti nel territorio regionale. Si adatteranno quindi tali indirizzi ai rischi presenti nel territorio provinciale.

Tali rischi, in base alle peculiarità nella gestione delle emergenze che ne derivano, possono essere suddivisi in forma generale e semplificata in:

- **Rischi PREVEDIBILI:** definiti anche come rischi dovuti ad eventi “con precursori”, sono quei rischi nei quali grazie ad un sistema di monitoraggio adeguato si possono tener sotto controllo certi indicatori predefiniti e monitorarli nel tempo al fine di arrivare ad una previsione di un evento calamitoso. Ad un certo evento atteso quindi si procederà inoltre ad attivare preventivamente il sistema di allertamento così come la catena di coordinamento. Tra i rischi prevedibili si possono individuare: meteo-idrogeologico ed idraulico, neve, dighe.

- **Rischi NON PREVEDIBILI:** sono tutti quei rischi i cui eventi non presentano precursori e di conseguenza le azioni da intraprendere per fronteggiare tali eventi sono messe in atto già in situazione emergenziale senza possibilità di intraprendere un'attività di previsione. I rischi imprevedibili sono: sismico, industriale e tutti quelli dovuti ai cosiddetti incidenti/eventi senza precursori.

A questa suddivisione semplificata, utile comunque per comprendere il modello di intervento, come mostrato in seguito, si affiancano i rischi che, per caratteristiche ed eterogeneità, sono al di fuori di questa suddivisione. Questi sono: rischio incendio boschivo e di interfaccia, inquinamento costiero e altri rischi non convenzionali.

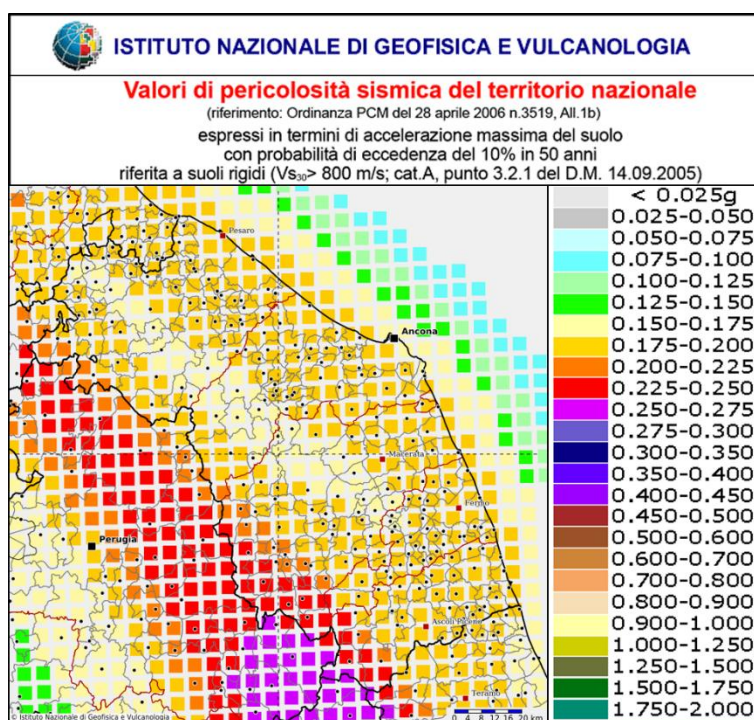
3.1 RISCHIO SISMICO

Pericolosità Sismica

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla sua sismicità ovvero dalla frequenza e dall'ampiezza dei terremoti che possono interessarlo, in particolare la pericolosità sismica di una data zona è definita come la probabilità che in un determinato intervallo temporale (generalmente 50 anni) abbia luogo un sisma di una determinata magnitudo.

Le Ordinanze P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3519/2006 hanno portato alla realizzazione della Mappa di Pericolosità Sismica nazionale, che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suolo rigido e orizzontale (pari ad un tempo di ritorno $T_r = 475$ anni).

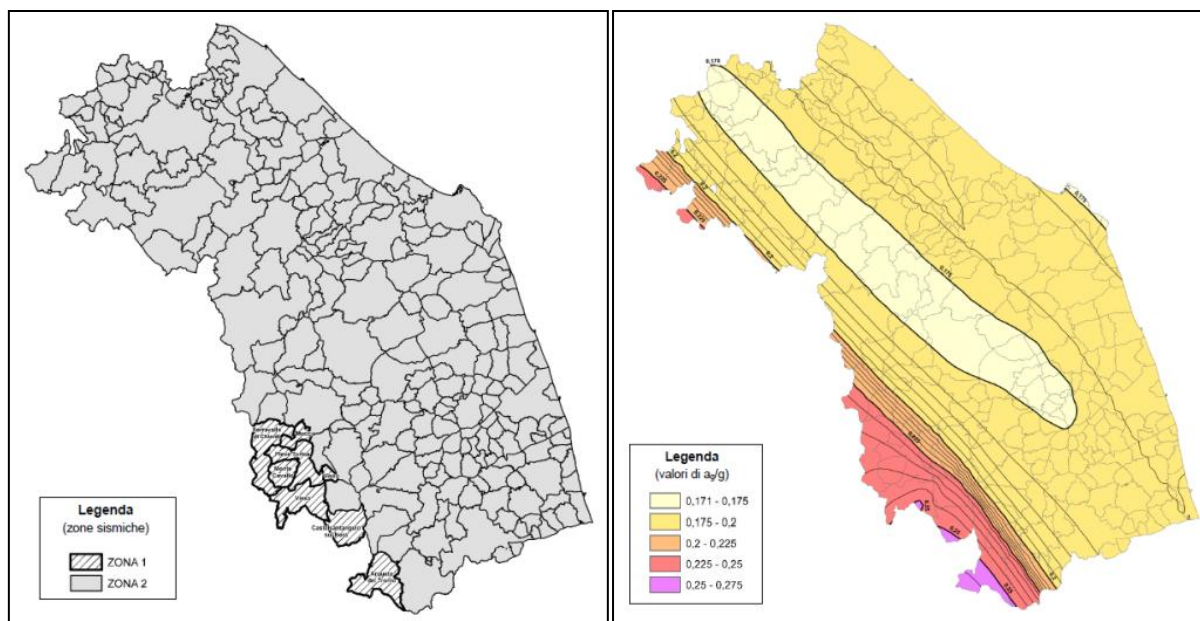
Secondo tale mappatura nel territorio regionale ci si attendono valori di a_g compresi tra 0,150 e 0,275.



Valori di pericolosità sismica del territorio nazionale, con dettaglio sulla Regione Marche.

Classificazione sismica dei Comuni

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1142 del 19 settembre 2022 è stata definita la nuova classificazione sismica della Regione Marche. Si riportano di seguito gli allegati B) e C) della DGR.



A sinistra Allegato B, DGR n°1142/22 Mappa delle zone sismiche delle Marche. A destra Allegato C, DGR n.1142/22 Mappa delle accelerazioni massime del suolo ag/g con probabilità di superamento del 10% in 50 anni riferite a suolo rigido ($V_{s30} > 800$ m/s).

Secondo tale classificazione, ricadono in zona 1 i comuni di Arquata del Tronto (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Monte Cavallo (MC), Muccia (MC), Pieve Torina (MC), Serravalle di Chienti (MC) e Visso (MC). Tutti i rimanenti comuni ricadono in zona 2.

Sismicità storica e recente

Descrivere brevemente gli eventuali sismi che hanno interessato in passato o recentemente il territorio provinciale e descriverne gli eventuali danni.

Aree e popolazione a rischio sismico

Con il sito web http://ingvan.protezionecivile.marche.it/ESPO14/1espo_14.html, INGV mette a disposizione le stime del numero di abitanti (e di abitazioni) che in ciascun comune marchigiano potrebbero essere coinvolti in uno scenario di danno grave indotto da potenziali terremoti. Le stime sono il risultato di valutazioni probabilistiche, dati ricavati dalle osservazioni degli eventi sismici passati e modelli matematici affinati sui dati sismici e osservazioni del passato.

3.2 RISCHIO MAREMOTO

Per ulteriori dettagli relativi a questo rischio consultare il D.C.D.P.C. del 02/10/2018 recante le *“Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto”*.

Descrizione del rischio maremoto

Il maremoto è un fenomeno naturale costituito da una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. In mare aperto le onde si propagano molto velocemente percorrendo grandi distanze, con altezze quasi impercettibili (anche inferiori al metro), ma con lunghezze d’onda (distanza tra un’onda e la successiva) che possono raggiungere le decine di chilometri. Avvicinandosi alla costa, la velocità dell’onda diminuisce mentre la sua altezza aumenta rapidamente, anche di decine di metri. Gli tsunami sono noti per la loro capacità di inondare le aree costiere, a volte arrivando a causare perdite di vite umane e danni ai beni esposti. La prima inondazione determinata dal maremoto può non essere la più grande e, tra l’arrivo di un’onda e la successiva, possono passare diversi minuti o diverse decine di minuti. Le cause principali dei maremoti sono i forti terremoti (80%) con epicentro in mare o vicino alla costa, ma non sono gli unici eventi che possono generare maremoti (es. frane sottomarine, repentine variazioni della pressione atmosferica...).

In Italia, con la Direttiva P.C.M. del 17/02/2017, è stato istituito il Sistema d’allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma (SiAM). Con tale Sistema i comuni costieri riceveranno dalla Sala Situazione Italia (SSI) una serie di messaggi (vedi tabella seguente):

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

Messaggistica SIAM	Descrizione	Attivazioni
Informazione	“è emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere improbabile che il maremoto, eventualmente generato, produca un impatto significativo sul territorio di riferimento del messaggio. Pertanto il messaggio non si configura come un’allerta. In ogni caso viene inviato per opportuna informazione ai soggetti di cui all’Allegato 2 che potranno adottare eventuali iniziative ritenute utili”. L’Informazione indica che è improbabile, secondo i metodi di stima adottati dall’INGV, che l’eventuale maremoto produca un impatto significativo sulle coste italiane; tuttavia, entro 100 km circa dall’epicentro del terremoto si possono generare localmente variazioni nelle correnti e moti ondosi anomali.	Misure operative (per informazione e eventuale gestione di effetti locali)
Allerta	“è emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere probabile un maremoto con impatto significativo sul territorio di riferimento del messaggio. I livelli di allerta sono associati alla previsione dell’entità dell’impatto”. I livelli di allerta sono due: • il livello di allerta Arancione (<i>Advisory</i>) indica che le coste potrebbero essere colpite da un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. inferiore a 0,5 metri in mare aperto e/o un <i>run-up</i> inferiore a 1 metro. • il livello Rosso (<i>Watch</i>) indica che le coste potrebbero essere colpite da un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. superiore a 0,5 metri in mare aperto e/o un <i>run-up</i> superiore a 1 metro.	Fase di Allarme
Aggiornamento	“è emesso nel caso in cui, sulla base di nuove acquisizioni di dati o rielaborazioni per uno stesso evento, si verifichino variazioni nella stima dei parametri sismici che determinino una variazione in aumento del livello di allerta rispetto a quello già emesso”.	Fase di Allarme
Revoca	“è emesso solo nel caso in cui le reti di misurazione del livello del mare, per un tempo valutato congruo, secondo le conoscenze scientifiche maggiormente accreditate dal CAT dell’INGV, non registrino anomalie significative associabili al maremoto, o nel caso in cui non si rendano disponibili altre evidenze di anomalie significative lungo i diversi tratti di costa. Tale messaggio indica che l’evento sismico, registrato dalle reti di monitoraggio e valutato come potenzialmente generatore di maremoto, non ha dato realmente luogo all’evento di maremoto o ha dato luogo ad un maremoto di modestissima entità. L’emissione di questo messaggio annulla il precedente messaggio d’allerta”.	Misure operative (garantire il rientro della popolazione eventualmente allontanata)
Conferma	“è emesso successivamente ad un messaggio di allerta (o di aggiornamento dell’allerta), quando si registra la conferma strumentale di onde di maremoto attraverso l’analisi dei dati di livello del mare. I messaggi di conferma possono essere molteplici, in quanto l’avanzamento del fronte dell’onda o delle onde successive verrà registrato progressivamente dai diversi strumenti di misura, o più in generale a causa dell’eterogeneità tipica dell’impatto del maremoto che rende necessaria l’acquisizione di diverse misure in diversi punti e in tempi diversi per la caratterizzazione del fenomeno. Questi messaggi confermano l’evento di maremoto e sono utili per monitorare l’evoluzione dell’evento in corso e per fornire la massima quantità di informazione possibile ai soggetti coinvolti. Qualora l’informazione dell’avvenuto maremoto dovesse arrivare alla SSI del DPC direttamente dal territorio prima del messaggio di conferma del CAT dell’INGV, la stessa sala SSI, previa verifica e valutazione della notizia attraverso proprie procedure, informa il CAT dell’INGV e tutti i soggetti definiti nell’Allegato 2; viene quindi valutata dal SiAM l’eventuale emissione di un messaggio di conferma”.	Fase di Allarme per i tratti di costa non ancora raggiunti dalle onde di maremoto Misure operative per la gestione dell’emergenza per i tratti di costa già interessati
Fine evento	“è emesso al termine dell’evento di maremoto, quando le variazioni del livello del mare osservate sui mareografi disponibili ritornano a essere confrontabili con i livelli di prima del maremoto. Il messaggio chiude tutti i messaggi d’allerta emessi in precedenza e relativi al medesimo evento”.	Misure operative per la gestione dell’emergenza

Messaggistica del sistema di allertamento SiAM (Direttiva PCM del 17/02/2017)

Consultando il “database degli effetti degli tsunami osservati lungo le coste italiane (ITED)” a cura dell’INGV, si evince che sono stati osservati fenomeni di maremoto sia a Pesaro che ad Ancona in occasione del terremoto del 1875 al largo della costa romagnola (M 5.7), a Gabicce Mare durante il terremoto del 1916 di Rimini (M 5.8) e ad Ancona in occasione dei terremoti del 1690 nell’Adriatico centrale (M5.6) e del 1930 di Senigallia (M 5.8).

Aree e popolazione a rischio maremoto

Con la suddetta Direttiva sono state identificate due zone di allertamento per tutti i Comuni costieri: Zona 1 e Zona 2 (vedi <http://sgi2.isprambiente.it/tsunamimap/>):

- **la zona di allertamento 1** è associata al livello di allerta Arancione (Advisory) ed indica che le coste potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. inferiore a 0,5 m in mare aperto e/o un run-up (R) inferiore a 1 m;
- **la zona di allertamento 2** è associata al livello di allerta Rosso (Watch) ed indica che le coste potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. superiore a 0,5 m in mare aperto e/o un run-up (R) superiore a 1 m;

dove per "run-up" si intende la massima quota topografica raggiunta dall'onda di maremoto durante la sua ingressione (inondazione) rispetto al livello medio del mare.



Riportare le aree individuate dalla Direttiva per il territorio provinciale e consultabili nel sito Ispra di cui sopra.

Le amministrazioni comunali, i cui territori insistono anche parzialmente sulla fascia costiera, potranno scegliere, sulla base delle caratteristiche delle porzioni di territorio a rischio, di allertare e conseguentemente allontanare la popolazione presente nella zona associata al livello di allerta del messaggio (al livello di allerta Arancione consegue l'evacuazione delle zone di allertamento 1, al livello di allerta Rosso consegue l'evacuazione delle zone 1 e 2) o, in alternativa, di aggregare le due zone e utilizzare per l'allertamento e il conseguente allontanamento della popolazione l'unica zona individuata - definita zona di allertamento 1 - sia per il livello di allerta Arancione sia per quello Rosso.

Si tenga in considerazione che nel caso di terremoti tsunamigenici molto vicini alla costa, l'arrivo del messaggio di allerta potrebbe avvenire in tempi non sufficienti per attivare le misure preventive di salvaguardia della popolazione e, pertanto, la misura di difesa principale sarà la capacità del cittadino di riconoscere i fenomeni precursori ed attuare le norme di autoprotezione.

Indicare se, per il rischio maremoto, le sedi dei centri di coordinamento e le aree di emergenza di interesse provinciale siano ubicate in aree ricadenti nelle zone di allertamento.

Si ritiene che l'utilizzo di determinate aree/strutture non debba essere consentito nel caso di evento sismico di magnitudo superiore a 5.5 con epicentro in mare.

Realizzare una cartografia specifica con riportate le aree a rischio maremoto, comprensiva di S.O.I., C.O.M./C.C.A., Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse (che possano essere funzionali a contenere la colonna mobile eventualmente attivata), le infrastrutture di connessione e accessibilità e ogni altro elemento utile.

Per la stima della popolazione residente all'interno delle due zone di allerta si propone la seguente modalità:

Sovrapporre le zone di allertamento 1 e 2 individuate dall'ISPRA con le sezioni di censimento ISTAT. Calcolare i residenti mediante sovrapposizione delle immagini satellitari al fine di considerare la reale distribuzione urbanistica. In questo modo verranno stimati tutti i residenti all'interno dell'area potenzialmente inondata, applicare un fattore correttivo (es. il 30% della stima) al fine di tenere in considerazione l'elevazione degli edifici (sono maggiormente esposti a rischio i residenti nei piani interrati e piani terra dei fabbricati).

In ogni caso è necessario tenere in considerazione anche il flusso stagionale turistico estivo.

Pianificazione e strategia generale

Il sistema di allertamento nazionale maremoti (SIAM) è composto da: Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Dipartimento protezione civile (DPC) (art. 1 comma 1 Direttiva 17.2.2017 PCM).

Per il rischio maremoto si dovrà prevedere in particolare, fra le altre azioni, di verificare che le sedi dei centri di coordinamento e le aree di emergenza non siano ubicate in aree ricadenti nelle zone di allertamento 1 e 2.

Ai fini dell'elaborazione delle rispettive pianificazioni di protezione civile, si deve tenere conto delle scelte effettuate a livello territoriale relativamente alle zone da allontanare. Infatti, le amministrazioni comunali - pur nell'ambito di un sistema di allertamento nazionale che prevede due livelli di allerta a cui sono associate due diverse zone di allertamento - potranno scegliere, sulla base delle caratteristiche delle porzioni di territorio a rischio, di allertare e conseguentemente allontanare la popolazione nelle modalità dette sopra.

Attività a livello regionale

La Regione provvederà all'attività di supporto nell'elaborazione delle pianificazioni comunali costiere, all'attività di supporto alle amministrazioni comunali nella definizione delle modalità di allertamento della popolazione e alla definizione di procedure regionali necessarie a supportare i comuni in tale attività.

Inoltre il ruolo della Regione è relativo all'organizzazione, anche in supporto delle amministrazioni comunali, di attività esercitative e di formazione degli operatori di protezione civile ed informazione alla popolazione al fine di accrescere la conoscenza e la percezione del rischio e al raccordo con gli enti Gestori dei servizi essenziali e della mobilità, finalizzato alla gestione dell'allertamento ed eventuale allontanamento dei cittadini e degli utenti presenti nelle strutture di competenza. La Regione, altresì, in raccordo con ANCI Marche, supporta i Comuni costieri nell'eventuale definizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria di rappresentanza degli esercizi pubblici e balneari, volti ad implementare l'allertamento della popolazione costiera esposta al rischio maremoto.

Le procedure regionali dovranno contenere le azioni da porre in essere alla ricezione dell'allerta per:

- supportare le amministrazioni comunali costiere, in raccordo con le Prefetture – UTG, nella

- definizione della modalità di allertamento della popolazione;
- gestire le richieste di informazione provenienti dal territorio che ha ricevuto l'allerta, attraverso l'elaborazione di procedure specifiche sul flusso delle comunicazioni;
- supportare le amministrazioni dei comuni costieri nella gestione della popolazione da allontanare dalla costa interessata dall'allerta;
- supportare le amministrazioni dei comuni costieri nella gestione del rientro della popolazione allontanata.

Si evidenzia, inoltre, che ai soggetti destinatari della messaggistica di allertamento di cui all'allegato 2 della Direttiva SiAM, si aggiungono anche i "Referenti Sanitari Regionali per le emergenze" di cui alla DPCM 24 Giugno 2016 *"Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale"* GU n. 194 del 20/08/2016. I Referenti Sanitari Regionali per le emergenze, per quanto di competenza, dovranno essere coinvolti nelle suddette procedure di allertamento regionali e, in raccordo con le protezioni civili regionali di appartenenza, dovranno elaborare delle specifiche procedure per allertamento e per la messa in sicurezza delle persone presenti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie eventualmente localizzate in zone a rischio.

Attività a livello provinciale

A livello provinciale costiero, la Prefettura – UTG, in raccordo con la Regione, dovrà coordinare l'elaborazione di una pianificazione di settore volta a definire la strategia provinciale relativamente alle attività di supporto ai comuni nella diramazione dell'allerta alla popolazione e alla gestione dell'ordine pubblico durante l'allontanamento. Tale pianificazione dovrà essere coordinata dalla Prefettura – UTG, in stretto raccordo con le amministrazioni comunali costiere, e con il coinvolgimento delle forze dello Stato (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Forze Armate) presenti sul territorio. Inoltre, tale pianificazione dovrà essere coordinata con la pianificazione di settore dell'Autorità marittima.

La Prefettura dovrà non soltanto garantire e coordinare il coinvolgimento operativo in emergenza delle suddette strutture, ma dovrà anche definire le loro modalità di supporto alle amministrazioni comunali nella diramazione dell'allerta alla popolazione. Le strutture dello Stato presenti sul territorio, infatti, alla ricezione del messaggio iniziale di allerta, dovranno porre in essere tutte le azioni possibili per consentire il rapido allertamento della popolazione, anche attraverso l'assegnazione ad ogni forza dello Stato di specifiche porzioni di territorio da allertare.

In tale pianificazione di settore, inoltre, dovranno essere definite le modalità di gestione dell'ordine pubblico al fine di facilitare l'allontanamento quanto più possibile "vigilato" della popolazione e garantire il monitoraggio dello stesso.

Sono di seguito elencati gli obiettivi principali per i quali programmare le attività:

- supporto alle amministrazioni comunali nella diramazione dell'allerta;
- supporto all'allontanamento della popolazione, con il duplice scopo di disciplinare i flussi in uscita ed impedire l'accesso nell'area a rischio;
- presidio del territorio oggetto dell'allontanamento;
- verifica della presenza di strutture carcerarie nelle Zone di allertamento ed eventuale organizzazione dell'allontanamento verticale o orizzontale.

Sulla base della strategia generale descritta nel documento approvato dal D.C.D.P.C. del 02/10/2018, le componenti e le strutture operative che ricevono la messaggistica di allerta,

predispongono pianificazioni per l'integrazione del proprio intervento, in ambito di protezione civile, con le attivazioni dei livelli nazionale e territoriali, nel rispetto dell'organizzazione interna e della propria catena di comando e controllo. Tali pianificazioni, definite interne, dovranno essere organizzate in modo da prevedere procedure e attività finalizzate alla salvaguardia delle proprie risorse umane e strumentali eventualmente presenti nelle zone a rischio. La pianificazione interna consiste nell'insieme delle procedure e delle attività che l'ente/amministrazione deve programmare per garantire la salvaguardia delle risorse umane e strumentali (mezzi, edifici, reti, etc.) ricadenti nelle zone a rischio.

Oltre al SiAM e ai comuni costieri, che hanno un compito diretto di informazione e comunicazione in funzione del ruolo che ricoprono, anche tutte le altre componenti e strutture operative del sistema (dalle Prefetture - UTG alle Capitanerie di Porto, alle aziende erogatrici dei servizi essenziali) devono sviluppare propri piani di comunicazione finalizzati sia a regolare e favorire il rapporto con gli altri enti/strutture sia a diffondere al pubblico i dati e le informazioni di propria competenza.

Di seguito si riportano due tabelle di sintesi delle principali attività associate alla fase di Allarme a alle Misure operative conseguenti ai messaggi di informazione, revoca e fine evento e in caso di evento di maremoto. Le Strutture Operative citate nelle Tabelle sono quelle destinatarie della messaggistica SiAM così come previsto dall'Allegato 2 al D.C.D.P.C. di cui sopra.

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

Tabella della fase operativa di Allarme		
Fase operativa	Soggetto	Attività principali
Allarme	CAT – INGV	Invio dei messaggi al DPC e monitoraggio dell'evento
	ISPRA	Verifica della funzionalità della rete mareografica nazionale e informa il CAT e il DPC per segnalare eventuali criticità
	DPC	Diramazione della messaggistica SiAM tramite Piattaforma tecnologica secondo le modalità di cui al paragrafo 1.4 Invio delle informazioni agli organi di stampa Raccordo con le sale operative delle Regioni, delle Strutture Operative presenti in SSI e dei gestori dei servizi essenziali e della mobilità Valutazione della convocazione Comitato Operativo della protezione civile
	Comuni con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Attivazione dei piani di protezione civile Informazione alla popolazione e attivazione delle procedure di allertamento Attivazione dei centri operativi e delle aree di emergenza
	Strutture Operative con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Attivazione delle procedure di allertamento in raccordo con i comuni e Prefetture - UTG Attivazione dei piani interni Attivazione dei piani di settore
	Regioni con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Attivazione delle procedure per la gestione del flusso delle informazioni e supporto alle amministrazioni comunali per l'allertamento e allontanamento della popolazione
	Prefetture - UTG con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Raccordo con le strutture dello Stato operanti sul territorio. Attivazione del piano di settore delle Forze dello Stato per il rischio maremoto
	Gestori servizi essenziali e mobilità	Verifica della funzionalità delle strutture e risorse strumentali presenti sul territorio Condivisione dei dati e delle informazioni di competenza Attivazione dei piani interni Attivazione dei piani di settore
	Regioni non costiere e Organizzazioni nazionali di volontariato	Approntamento delle misure per l'eventuale dispiegamento delle colonne mobili

Tabella 2 - Attività relative alla fase operativa di Allarme

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

Tabella delle Misure operative da adottare per i messaggi di Informazione, Fine evento e Revoca		
Misure operative	Soggetto	Attività principali
Misure per il messaggio di Informazione	CAT - INGV	Invio dei messaggi al DPC Monitoraggio dell'evento
	ISPRA	Verifica della funzionalità della rete mareografica nazionale e informa il CAT e il DPC per segnalare eventuali criticità
	DPC	Diramazione della messaggistica SiAM tramite Piattaforma tecnologica secondo le modalità di cui al paragrafo 1.4 Invio delle informazioni agli organi di stampa Raccordo con le sale operative delle Regioni, delle Strutture Operative presenti in SSI e dei Gestori dei servizi essenziali e della mobilità
	Comuni costieri	Informazione alla popolazione Verifica della fruibilità delle risorse Messa in atto di eventuali azioni preventive, ove possibile
	Regioni costiere	Raccordo con i Comuni costieri
	Strutture Operative e Gestori servizi essenziali e della mobilità	A livello locale, ove possibile, messa in atto di eventuali azioni preventive
Misure in caso di maremoto e per il messaggio di Fine evento (azioni in continuità con quelle intraprese alla ricezione del messaggio di allerta)	DPC	Invio delle informazioni agli organi di stampa Raccordo con le sale operative delle Regioni, delle Strutture Operative, presenti in SSI e dei gestori dei servizi essenziali e della mobilità Valutazione dell'attivazione del Comitato Operativo della protezione civile Valutazione della necessità di mobilitazione delle risorse nazionali Valutazione dell'attivazione del volontariato nazionale Valutazione dell'istituzione della Di.Coma.C. Raccordo con il Meccanismo Unionale di PC
	Comuni con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Attivazione dei piani di protezione civile Attivazione dei centri operativi e delle aree di emergenza Assistenza alla popolazione coinvolta Attività di informazione sulla gestione emergenziale alla popolazione colpita
	Regioni con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Attivazione dei piani di protezione civile Attivazione dei centri di coordinamento e delle aree di emergenza Attivazione della colonna mobile regionale Attivazione del volontariato regionale Attività di raccordo dei centri operativi attivati
	Prefetture - UTG con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Attivazione dei piani di protezione civile Attivazione del piano di settore Attivazione dei centri di coordinamento e operativi Attività di raccordo dei centri operativi attivati
		Coordinamento operativo e informativo delle attività delle strutture operative sul territorio
	Strutture Operative e Gestori servizi essenziali e mobilità	Verifica della funzionalità delle strutture e risorse strumentali presenti sul territorio Condivisione dei dati e delle informazioni di competenza Attivazione dei piani interni Attivazione dei piani di settore
	Regioni non costiere e Organizzazioni nazionali di volontariato	Approntamento delle misure per l'eventuale dispiegamento delle colonne mobili
Misure per il messaggio di Revoca (azioni in continuità con quelle intraprese alla ricezione del messaggio di allerta)	DPC	Invio delle informazioni agli organi di stampa Raccordo con le Sale operative delle Regioni, delle Strutture Operative presenti in SSI e dei gestori nazionali dei servizi essenziali e della mobilità
	Comuni con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Valutazione attivazione dei centri operativi e delle aree di attesa Assistenza alla popolazione Attività di informazione alla popolazione
	Regioni con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Raccordo con i comuni coinvolti Valutazione dell'attivazione del volontariato regionale
	Prefetture - UTG con livello di allerta Rosso e/o Arancione	Raccordo con le strutture dello Stato presenti sul territorio Attivazione del piano di settore
	Strutture Operative	Supporto ai Comuni, in raccordo con le Prefetture – UTG, per l'attivazione delle procedure per l'informazione ed il rientro della popolazione
	Gestori servizi essenziali e mobilità	Informazione agli utenti Ripristino dei servizi eventualmente interrotti
Tabella 3 - Attività relative alle Misure operative da adottare per i messaggi di Informazione, Fine evento e Revoca		

3.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

La norma di rilievo statale di riferimento del settore è rappresentata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (di seguito D. Lgs. 152/2006 oppure TUA, acronimo di Testo Unico Ambientale), in particolare la denominata Parte terza nella quale prevede *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*.

La legge “quadro” statale è stata successivamente integrata dalla direttiva comunitaria 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, *relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni* - recepita nell'ordinamento nazionale tramite il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 – *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*.

La parte terza del TUA prevede disposizioni *“volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione”*.

A tal fine, in sintesi:

- definisce le attività di pianificazione, programmazione e di attuazione degli interventi per il perseguimento delle finalità sopra descritte – da considerare integrative e complementari alle attività poste in essere dal Sistema nazionale di protezione civile;
- stabilisce le competenze in capo a Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitati interministeriali, Ministro dell'ambiente, Conferenza Stato-Regioni, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Regioni ed Enti locali;
- individua i c.d. Distretti idrografici (n. 5 peninsulari e n. 2 insulari) quali ambiti territoriali di pianificazione e, a tal fine, istituisce le denominate Autorità di bacino distrettuali – ente pubblico non economico operante sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell'ambiente;
- assegna al Piano di Bacino distrettuale (PdB) il compito di pianificare e programmare le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo – in particolare individua nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) lo stralcio funzionale del più ampio PdB, rivolto alla prevenzione e alla tutela dal rischio idrogeologico;
- al capo III disciplina i programmi di intervento rivolti all'attuazione del Piano di bacino-PAI.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano Gestione Rischio Alluvione (PGRA)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta lo stralcio funzionale del più ampio Piano di bacino riservato al settore in oggetto e, per espressa previsione di legge (cfr. art. 67 TUA e dapprima art. 17 L. n. 189/1989), contiene in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

Indicazioni per la sua elaborazione sono state emanate, da ultimo, con il DPCM 29 settembre 1998 recante *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”*.

Il suo mandato è relativo alla prevenzione del rischio e, in linea generale, prevede una serie di azioni rivolte a perseguire obiettivi inerenti a:

- individuare e perimetrare tutte le aree a pericolosità idrogeologica (P1 > P4);

- associare a ciascun perimetro un livello di rischio ($R1 > R4$);
- limitare l'aggravamento dello stato attuale, sia di pericolosità, sia di rischio;
- individuare le trasformazioni territoriali ritenute ammissibili in rapporto alle pericolosità rilevate;
- attivare azioni di riduzione o mitigazione del rischio e della pericolosità.

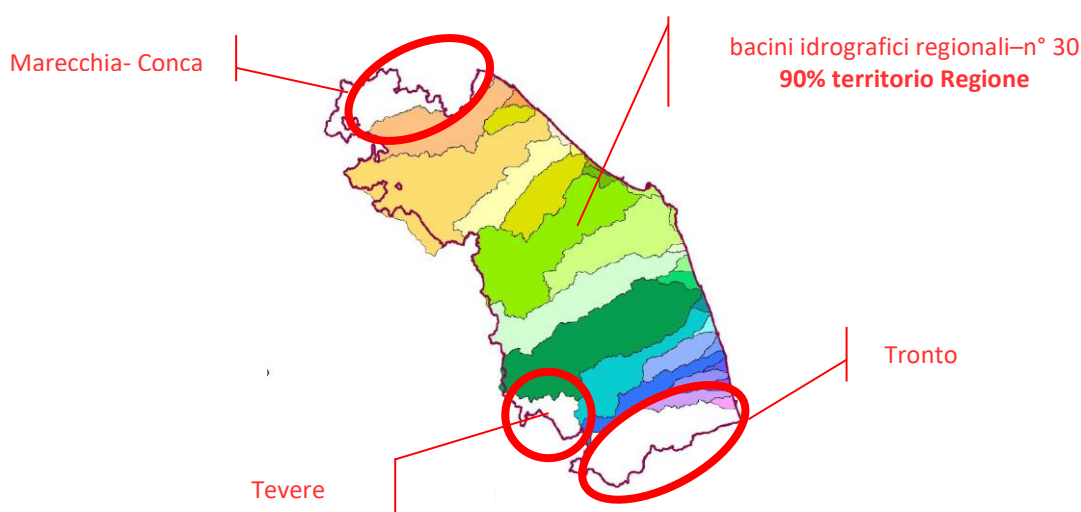
I tematismi tipici del PAI sono rappresentati:

- dalle aree a rischio idraulico (n.d.r. il solo fluviale) ad alta, moderata e bassa probabilità di inondazione;
- dalle aree a rischio di frana e valanga graduate su più livelli di rischio e su più livelli di pericolosità.

Il processo di redazione e formazione di tali piani, già previsto nella legge quadro all'epoca vigente (n. 183 del 1989) ha subito una drastica accelerazione lo scorso secolo, alla fine degli anni '90, con l'emanazione dei c.d. decreti "Sarno" (decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267) e "Soverato" (decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365).

Ad esito di tale "stagione" di pianificazione tutto il territorio regionale è risultato essere interessato dai seguenti strumenti:

- PAI del bacino idrografico del fiume Tevere (ex Autorità di bacino nazionale) – approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 e ss.mm.ii.;
- PAI del bacino idrografico Marecchia-Conca (ex autorità di bacino interregionale) – approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 139 del 14 luglio 2004 e ss.mm.ii.;
- PAI del bacino idrografico del fiume Tronto (ex autorità di bacino interregionale) – approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 81 del 29 gennaio 2008 e ss.mm.ii.;
- PAI dei bacini idrografici regionali delle Marche (ex autorità di bacino regionale) – approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 e ss.mm.ii..



Indicare in quali bacini idrografici ricade il territorio provinciale oggetto di pianificazione.

Il richiamo ai PAI approvati delle autorità di bacino soppresse dalla riforma che ha introdotto il sistema delle competenze attualmente in vigore risulta necessario poiché, nelle disposizioni di raccordo con lo stato di pianificazione vigente previste sia nel TUA che nel D. Lgs. 49/2010, è fatta salva la validità degli strumenti di pianificazione previgenti in attesa della approvazione di analoghi strumenti di rilievo distrettuale da parte dei nuovi soggetti titolari della funzione.

Nel corso del 2025, al fine di omogeneizzare a livello distrettuale regole, azioni e strategie per la prevenzione del dissesto idrogeologico, i soggetti titolari delle attività di pianificazione hanno formalmente avviato il processo di formazione di PAI di rilievo distrettuale, approvando i seguenti atti:

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
 - o Delibera di Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) n. 57 del 31 luglio 2025 avente a oggetto *“Adozione del progetto di Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia”*.
 - o Delibera di Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) n. 58 del 31 luglio 2025 avente a oggetto *“Adozione del progetto di Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia”*.
- Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
 - o Delibera di Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) n. 13 del 18 dicembre 2025, avente a oggetto *“Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbiano (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)”*.

La definitiva approvazione dei progetti di piano adottati avverrà con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nelle more dell'approvazione definitiva è prevista l'applicazione delle previsioni dei PAI previgenti, integrate con i contenuti delle misure di salvaguardia approvate contestualmente ai progetti di piano sopracitati.

I PAI vigenti sono consultabili ai seguenti link:

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – AUBAC (si trovano tutti i PAI tranne quello del bacino idrografico Marecchia-Conca)
<https://aubac.it/piani-di-bacino/piani-di-assetto-idrogeologico> (elaborati)
<https://aubac.it/webgis#accedi> (web-gis)
- Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – ADBPO (per il PAI del bacino idrografico Marecchia-Conca)
<https://pai.adbpo.it/index.php/piano-assetto-idrogeologico-marecchia-conca/> (elaborati)
<https://webgis.adbpo.it/> (web-gis)

Inoltre la direttiva 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni) declina in dettaglio la tematica del rischio di alluvioni ed individua quale strumento di perseguimento delle proprie finalità ed obiettivi lo

strumento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Esso contiene tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione. Comprende al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

I PGRA sono stati redatti dai Distretti con la collaborazione delle Autorità di bacino e la Regione Marche.

Gli obiettivi dei PGRA sono la riduzione delle potenziali conseguenze avverse delle alluvioni su salute umana, ambiente, patrimonio culturale, attività economiche e infrastrutture nelle aree soggette a inondazione.

I Piani contengono le mappe delle aree che possono essere allagate da eventi con determinate probabilità di allagamento. Vengono individuati tre scenari di pericolosità:

- Scarsa probabilità o scenari di eventi estremi (tempo di ritorno TR > 200 anni);
- Media probabilità o alluvioni poco frequenti (TR tra i 100 e i 200 anni);
- Elevata probabilità o alluvioni frequenti (TR fra i 20 e i 50 anni)

Ad esse sono collegate le relative mappe di rischio indicanti il numero e la tipologia di elementi a rischio.

I Piani e le mappe sono consultabili dal Geoportale Nazionale al link:

[Flood Risk Management Plans – Directive 2007/60/CE \(PGRA 2021\) - Geoportale MASE - Geoportale](#)

Per le alluvioni quindi, si può considerare che i due strumenti (PAI e PGRA) sono tra loro fortemente interrelati al punto tale che per poter compiutamente svolgere i loro compiti, rivolti alla prevenzione del rischio idrogeologico (PAI) e alla definizione, selezione e realizzazione degli interventi pubblici strutturali di riduzione delle condizioni di rischio (PGRA), è necessario esaminarli e considerarli entrambi.

Per la pianificazione provinciale risulta perciò fondamentale prendere in considerazione sia le aree perimetrate dai PAI sia dai PGRA, in particolare quelle associate alla più elevata pericolosità (TR fra i 20 e i 50 anni) come primo scenario su cui sviluppare la pianificazione. Essa deve poi essere completata per gli altri scenari di pericolosità corrispondenti a tempi di ritorno superiori.

Si ricorda infine che le mappature di pericolosità (PAI e/o PGRA) possono non essere sufficienti. In tal caso, è possibile identificare le aree a potenziale rischio idraulico/idrogeologico sulla base dei documenti relativi a eventi passati e di studi sui possibili meccanismi locali di esondazione ed allagamento.

Aree e popolazione a rischio idrogeologico e idraulico

Indicare per le aree a rischio idrogeologico (comprensivo di valanghe) ed idraulico che interessano le zone antropizzate e/o le principali infrastrutture viarie e, ove disponibile, il numero di abitanti coinvolti.

Realizzare una cartografia specifica con riportate le aree a rischio comprensiva di S.O.I., C.O.M./C.C.A., Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse (che possano essere funzionali a contenere la colonna mobile eventualmente attivata), infrastrutture di connessione e accessibilità, cancelli e ogni altro elemento utile.

3.3.1 RISCHIO IDRAULICO - ALLUVIONI

Descrivere gli eventi idrogeologici recenti e passati, la tipologia e l'estensione delle aree a rischio idraulico del territorio provinciale (es. fonti PAI, PGRA, studi idrogeologici-idraulici, eventi storici rilevanti, punti critici presenti nel territorio provinciale, ecc.).

Individuare la popolazione potenzialmente coinvolta nelle aree a rischio, le zone antropizzate e le principali infrastrutture potenzialmente interessate.

3.3.2 RISCHIO GRAVITATIVO - FRANE

Descrivere la tipologia e l'estensione delle aree a rischio frana del territorio provinciale (es. fonti PAI, IFFI, studi di Microzonazione sismica, eventi storici rilevanti, punti critici presenti nel territorio provinciale, ecc.).

Individuare la popolazione potenzialmente coinvolta nelle aree a rischio, le zone antropizzate e le principali infrastrutture potenzialmente interessate.

3.3.3 RISCHIO VALANGHE

L'emergenza valanghe è legata alle situazioni in cui si verificano precipitazioni nevose eccezionali e persistenti; l'attività valanghiva conseguente può infatti causare l'isolamento di centri abitati e/o di frazioni o determinare disservizi di particolare gravità quali l'interruzione:

- dell'energia elettrica;
- di linee telefoniche;
- del rifornimento idrico per congelamento delle tubazioni e/o per l'arresto delle stazioni di pompaggio;
- della viabilità.

Le valanghe possono addirittura mettere in pericolo l'incolumità di persone.

Dovranno essere attuate innanzitutto le misure programmate per la messa in sicurezza degli abitanti che vivono o delle persone che si trovano in prossimità delle aree interessate, ed in seguito si procederà con il ripristino della viabilità e/o delle strutture di propria competenza che siano state coinvolte dai fenomeni valanghivi stessi.

Tra le misure preventive si elencano i seguenti interventi e provvedimenti:

- accertamento della piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature destinate a rimuovere masse nevose su strada e fuori strada;
- stipula contratti con operatori e/o ditte private preposti alla manutenzione delle strade;
- modalità ed ipotesi di allertamento delle squadre di volontariato di Protezione Civile che dovranno essere dotate di idonea attrezzatura individuale;
- predisposizione di piani alternativi di viabilità, in aree soggette con ricorrenza a tali eventi e interessate da un notevole volume di traffico;
- predisposizione di locali o di strutture per l'assistenza alla popolazione.

Descrivere l'estensione delle aree a rischio valanga del territorio provinciale (es. fonti PAI, Carta Localizzazione Probabile Valanghe CLPV, Decreto D.D.P.C.S.T. n. 532/2022, catasti valanghe Meteomont, studi e perizie valangologiche).

Individuare la popolazione potenzialmente coinvolta nelle aree a rischio, le zone antropizzate e le principali infrastrutture potenzialmente interessate.

3.3.4 CAVITÀ SOTTERRANEE

Nel territorio marchigiano la presenza di cavità sotterranee richiede un approfondimento degli scenari predittivi delle aree oggetto dei dissesti provocati dai fenomeni di sprofondamento "sinkholes" dovuti in particolare alle cavità di origine antropica, presenti nei centri abitati. Bisogna quindi affrontare il problema di una prima valutazione circa la suscettibilità al dissesto di cavità sotterranee di origine antropica o naturale. Questa valutazione, infatti, permette di individuare le situazioni maggiormente critiche che, da un lato, impongono misure pianificatorie di emergenza, dall'altro meritano controlli periodici, studi e indagini finalizzati alle valutazioni di stabilità necessarie agli eventuali interventi di consolidamento al fine di garantire la maggior sicurezza possibile della popolazione residente. La presenza di cavità in contesti urbani è più diffusa di quanto si possa pensare e, di conseguenza, lo scenario di rischio connesso ad eventuali episodi di crollo

assume particolare rilevanza. Risulta pertanto necessario per le Amministrazioni comunali censire le succitate cavità, che siano di origine antropica o naturale, nei centri abitati ai fini di pianificazione di protezione civile.

Dagli studi di microzonazione sismica svolti in tutti i comuni marchigiani, inoltre, si evidenziano zone di attenzione per cedimenti differenziali o vengono segnalate cavità antropiche o naturali in parecchi comuni.

Si consiglia di redigere una cartografia con riportata l'ubicazione dei comuni all'interno del territorio provinciale interessati da cavità sotterranee.

3.4 FENOMENI METEOROLOGICI AVVERSI: MAREGGIATE, NEVE, TEMPORALI, VENTO, ONDATE DI CALORE

3.4.1 MAREGGIATE

L'Attuazione della direttiva europea 2007/60/CE relativa alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, impone una diversa trattazione del rischio cui il territorio - compreso quello costiero - è assoggettato; tale attuazione ha imposto la perimetrazione delle aree soggette ad inondazioni marine intese come eventi in grado di determinare perdita più o meno definitiva di valore dei beni fisici e delle stesse persone presenti nell'area eventualmente colpita da fenomeni caratterizzati da diversi tempi di ritorno.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) elaborato a livello distrettuale, elenca le misure strutturali e non strutturali previste; tra queste ultime è compresa quella relativa all'“Aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere” quale misura da applicare all'intero territorio regionale. In altre parole il PGRA prevede come misura quella relativa all'approvazione di uno strumento di pianificazione/programmazione che contenga norme, con forza di legge, utili a gestire il territorio litoraneo interessato da alluvioni marine secondo vari tempi di ritorno.

Gli scenari di inondazione dovuti all'innalzamento temporaneo o tendenziale del livello del mare considerano la concomitanza dei seguenti fenomeni:

- sollevamento determinato dalle variazioni meteorologiche;
- marea astronomica e set-up;
- valutazione speditiva del run-up (Stockdon, 2006) per le aree conosciute.

Con Delibera Amministrativa n. 104 del 6 dicembre 2019, è stato approvato dalla Regione Marche il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) ed aggiornato con delibera di Giunta regionale n. 1015 del 8 agosto 2022, visualizzabile al link del sito:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2019>

Tra le tematiche affrontate nel Piano GIZC sono presenti le inondazioni marine a corredo delle quali sono state elaborate delle cartografie concernenti l'intero litorale della regione Marche.

Tali elaborati presentano tre fasce di inondazione relative a tre differenti tempi di ritorno (Tr):

- i) Tr di 20 anni: quota assoluta s.l.m.m. di 1,79 m;
- ii) Tr di 100 anni: quota assoluta s.l.m.m. di 2,45 m;
- iii) Tr > 100 anni (eventi considerati eccezionali): quota assoluta s.l.m.m. di 3,20 m.

Le aree perimetrate a diverso tempo di ritorno sono state normate nel Titolo III, parte B - NTA del Piano GIZC (art.22), mentre nell'art. 3, comma 11, viene indicata la minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale all'interno dei perimetri Tr20, Tr100 e Tr>100. In particolare, in riferimento alla quota del piano di calpestio Qc dei manufatti, la minimizzazione è così definita e graduata:

a) Minimizzazione alta (eventi estremi, Tr>100), $Q_c \geq +3,20$ metri s.l.m.m.:

- a.1 Adeguamento alla quota Qc: Non obbligatorio;
- a.2 Sicurezza: elevata, manufatti sempre fruibili;
- a.3 Incentivi di cui all'art.24 comma 2: 100%.

b) Minimizzazione media (alluvioni poco frequenti, Tr100), $Q_c \geq +2,45$ metri s.l.m.m.:

- b.1 Adeguamento alla quota Qc: Non obbligatorio;
- b.2 Sicurezza: media, manufatti non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare (ora "allerta mareggiate"
<https://allertameteo.regione.marche.it>);
- b.3 Incentivi di cui all'art.24 comma 2: 50%.

c) Minimizzazione bassa (alluvioni frequenti, Tr20), $Q_c \geq +1,80$ metri s.l.m.m.:

- c.1 Adeguamento alla quota Qc: Obbligatorio;
- c.2 Sicurezza: bassa, manufatti fruibili dal 1° aprile al 30 settembre e non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare (ora "allerta mareggiate"
<https://allertameteo.regione.marche.it>);
- c.3 Incentivi di cui all'art.24 comma 2: 0%."

Si fa presente che nell'art. 26, comma 7 viene indicato che "...entro 24 mesi dall'approvazione del presente Piano, gli enti competenti, nell'ambito delle relative attribuzioni, adeguano i piani di emergenza della protezione civile. Tali piani, ad integrazione di quanto già stabilito all'art. 3, comma 11, in materia di sicurezza, dovranno valutare la fruibilità dei manufatti esistenti con particolare riferimento a quelli aperti al pubblico, calibrando le eventuali limitazioni ai tre perimetri Tr20, Tr100 e Tr>100...".

Aree e popolazione a rischio mareggiata

Stimare la popolazione residente all'interno delle tre fasce considerando gli ultimi aggiornamenti del Piano GIZC disponibili.

La stima della popolazione può essere effettuata con la stessa metodica indicata nel rischio maremoto.

Realizzare una cartografia specifica con riportate le aree a rischio mareggiata (come indicate nel paragrafo precedente), comprensiva di S.O.I., C.O.M./C.C.A., Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse (che possano essere funzionali a contenere la colonna mobile eventualmente attivata), infrastrutture di connessione e accessibilità, cancelli e ogni altro elemento utile.

3.4.2 NEVE

L'emergenza neve è dovuta a quelle situazioni in cui si hanno precipitazioni nevose che possono causare l'isolamento di centri abitati o che, comunque, determinano disservizi di particolare gravità quali l'interruzione:

- dell'energia elettrica;
- di linee telefoniche;
- del rifornimento idrico per congelamento delle tubazioni e/o per l'arresto delle stazioni di pompaggio;
- della viabilità.

Breve nota sui dati statistici delle precipitazioni nevose riferiti al territorio provinciale e sui singoli eventi più rilevanti (per intensità e durata) che lo hanno colpito.

Tale rischio, ricompreso più in generale in quello meteo-idrogeologico, risulta essere prevedibile e quindi caratterizzato da diverse fasi di allertamento, a seguito dei bollettini emessi e trasmessi dal Centro Funzionale Multirischi, alle quali seguono diverse fasi operative da attivarsi, come indicato nel Paragrafo 4.3 Procedure Operative.

Nel caso di precipitazioni nevose, tali da compromettere la normale viabilità all'interno del territorio provinciale, il Prefetto, o suo delegato, convocherà e coordinerà il C.O.V. al fine di individuare e mettere in atto le strategie volte al ripristino della viabilità nella sua totalità o comunque nelle minime funzionalità necessarie atte a fronteggiare le situazioni di emergenza, secondo i Piani neve provinciali redatti dalle Prefetture.

Si ricorda inoltre che le operazioni di sgombero della neve saranno effettuate dai diversi Enti in relazione alle proprie infrastrutture di competenza, anche per mezzo di convenzioni con soggetti terzi.

Gli Enti interessati, ognuno per i tratti di propria competenza, al fine di fronteggiare un'eventuale situazione di emergenza, effettueranno controlli preventivi riguardanti tutte le risorse a disposizione che possono risultare utili in caso di emergenza, come ad esempio:

- accertamento della piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature destinate a rimuovere masse nevose su strada e fuori strada;
- stipula contratti con operatori e/o ditte private da parte degli enti proprietari e preposti alla manutenzione delle strade per avere una disponibilità di mezzi di intervento sufficientemente distribuita sul territorio e garantire un rapido intervento;
- costituzione delle squadre dotate di idonea attrezzatura individuale;
- costituzione di scorte di carburanti e oli per autotrazione, combustibili per riscaldamento, sali e/o altri prodotti da spargere per migliorare le condizioni della viabilità;
- predisposizione di piani alternativi di viabilità, in aree soggette con ricorrenza a tali eventi e interessate da un notevole volume di traffico;
- dotarsi di gruppi elettrogeni ed eventuali gruppi di continuità per sopperire alla mancanza di eventuale energia elettrica.

Realizzare una cartografia specifica con riportati la S.O.I., i C.O.M./C.C.A., le infrastrutture di connessione e accessibilità, i cancelli, le eventuali infrastrutture di viabilità strategiche e aree di

stoccaggio/accumulo mezzi pesanti e ogni altro elemento utile.

Riportare i riferimenti dei piani specifici redatti dalla Prefettura – U.T.G. (es. Piano emergenza Autostrada A14).

3.4.3 TEMPORALI

Con il termine “precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale” si intendono gli eventi di pioggia che interessano una porzione di territorio limitata (pochi chilometri quadrati) e che sono caratterizzati da forte intensità e breve durata (rovescio), accompagnati da attività elettrica (temporale) e da forti ed improvvise raffiche di vento e talvolta grandine.

Questi fenomeni sono tipici del periodo autunnale e, soprattutto, del periodo tardo primaverile ed estivo.

In entrambi i casi, tuttavia, la localizzazione del temporale ed il momento di inizio sono determinabili solamente con un brevissimo preavviso, 30 minuti o, molto più raramente, un’ora. L’elevata incertezza previsionale sia nello spazio che nel tempo si rifletterà necessariamente in un ampliamento dell’area potenzialmente interessata dall’allertamento ed in una dilatazione del periodo di durata dell’allerta.

Gli effetti al suolo tipici associati a questi fenomeni sono gli allagamenti di strade e sottopassi, dovuti alla difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche da parte del reticolo fognario, ma anche danni alle infrastrutture dovuti alle raffiche di vento o alla grandine.

A seguito della ricezione di un allertamento concernente il rischio idrogeologico per temporali, i Comuni e gli Enti interessati adotteranno, per quanto possibile, le misure per la riduzione del rischio, e le opportune ordinanze, per quanto di competenza, di interdizione di particolari punti critici (es. sottopassi, aree impermeabilizzate storicamente interessate da allagamenti, ecc.) o altre disposizioni. Tali attività dovranno essere valutate in base alla situazione contingente sul territorio. Inoltre predisporranno le misure necessarie alla eventuale attivazione del personale e delle risorse per il pronto intervento.

3.4.4 VENTO

Nella Regione Marche, i due principali scenari meteorologici che favoriscono l'attivazione di forti venti con potenziale impatto sul territorio (in particolare alberature, edifici e incolumità pubblica) sono associati a: flussi sud-occidentali (Garbino) e flussi nord-orientali (Bora).

Il **Garbino** è un vento di caduta (catabatico) generato da un flusso sud-occidentale. Dopo aver superato la dorsale appenninica, scende verso il versante adriatico, aumentando la sua velocità e temperatura per compressione adiabatica. Di conseguenza il territorio è interessato da improvvise e violente raffiche di vento e da un repentino rialzo delle temperature. Nelle Marche si raggiungono raffiche oltre *Tempesta violenta* sulle creste appenniniche e fino a *Burrasca forte* sulle zone collinari e costiere. Il Garbino è molto frequente e si può presentare in tutti i periodi dell’anno, essendo guidato dalle perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo. Tuttavia i periodi più

favorevoli per gli episodi più intensi sono l'autunno e la primavera.

La **Bora** è uno dei venti più noti e impetuosi d'Italia e del Mediterraneo, simbolo in particolare di Trieste e dell'Adriatico. Soffia generalmente dai quadranti Nord-Est (NE) o Est-Nord-Est (ENE). Anche la Bora è un vento di caduta dalle Alpi Dinariche verso il mare Adriatico ed è generato dal movimento di una massa d'aria proveniente dai Balcani, sospinta dall'azione combinata di una depressione con minimo sul basso Adriatico e da un'espansione anticiclonica dall'Europa centrale verso i Balcani. Nelle Marche si raggiungono raffiche fino a *Burrasca Forte/Tempesta* in mare, sulle fasce costiere/basso-collinari e alto-collinari e montane. La Bora è meno frequente del Garbino e generalmente si manifesta nel periodo invernale a seguito degli ingressi d'aria fredda sulle regioni balcaniche e adriatiche.

Oltre a queste situazioni sinottiche il pericolo vento è associato al *downburst* generato dai temporali più intensi. Il downburst si genera quando la colonna d'aria fredda discendente all'interno di una nube temporalesca (cumulonembo) entra in contatto con il terreno e si diffonde in tutte le direzioni generando un fronte di raffiche, ovvero una linea di venti rafficati in grado di raggiungere 100km/h (*Tempesta/Tempesta violenta*). Questo tipo di vento si manifesta nella stagione dei temporali che va dalla primavera all'inizio dell'autunno.

L'attività di allertamento viene effettuata anche per i rischi legati a fenomeni meteorologici avversi come il vento (vedi paragrafo 4.2A).

A seguito della ricezione di un allertamento concernente il rischio vento, i Comuni e gli Enti interessati adotteranno, se necessario, gli interventi di mitigazione del rischio, per quanto possibile, e le opportune ordinanze di interdizione di particolari zone (es. parchi alberati) o altre disposizioni. Tali attività dovranno essere valutate in base alla situazione contingente sul territorio. Inoltre predisporranno le misure necessarie alla eventuale attivazione del personale e delle risorse per il pronto intervento.

3.4.5 ONDATE DI CALORE

Le ondate di calore sono definite come periodi (giornate consecutive) caratterizzati da temperature molto elevate rispetto ai normali valori climatologici. Associate tipicamente alla presenza di strutture anticicloniche subtropicali, possono caratterizzarsi anche per la presenza di elevati tassi di umidità e di ozono nei bassi strati e forte irraggiamento solare.

Le ondate di calore possono determinare gravi conseguenze a livello sociale, causando notevoli danni di carattere ambientale, industriale ed economico. Molto importanti sono anche gli impatti a livello sanitario, dal momento che i periodi prolungati di caldo intenso sono associati ad un aumento dei ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratorie, a condizioni di stress da calore e ad altre patologie legate al caldo; ne consegue un aumento significativo della mortalità, specie tra i soggetti fragili.

Numerosi studi hanno rilevato un aumento della frequenza, della durata e della intensità delle ondate di calore negli ultimi decenni, sia a livello continentale che a livello locale, e simulazioni modellistiche confermano questo trend anche per i decenni a venire.

Sul portale "Allerta Meteo Marche" è prevista una specifica sezione relativa alle ondate di calore

(<https://allertameteo.regione.marche.it/calore>): questa tipologia di rischio, ed in particolare gli effetti a livello sanitario, viene descritta all'interno di bollettini facendo uso di una scala a quattro livelli basata su valori soglia di temperatura percepita. I bollettini vengono emessi quotidianamente nel periodo estivo (indicativamente 15 giugno-15 settembre).

Inoltre, dal 2012, il Sistema nazionale di previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla popolazione, coordinato dal Ministero della Salute, elabora dei bollettini per 27 città, tra le quali Ancona, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sono disponibili al link: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/bollettini-sulle-ondate-di-calore-0/> e all'interno della app "Caldo e Salute"; vengono emessi quotidianamente dal lunedì al venerdì, nel periodo che va da maggio a settembre.

A seguito dell'emissione dei bollettini, è fondamentale l'informazione alla popolazione sulle norme di comportamento, in particolare in condizioni di Livello 2 – arancione o Livello 3 – rosso. Pertanto i Comuni adotteranno i canali di informazione disponibili e che riterranno più opportuni, riportando norme e buone pratiche in linea con quanto indicato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile al sito: <https://rischi.protezionecivile.it/it/meteo-idro/sei-preparato/>

Sono fermi gli eventuali comunicati provenienti dal Ministero della Salute e dal Servizio Sanitario Regionale in occasione di eventi particolarmente persistenti, nonché le misure di prevenzione e protezione che si intenderà mettere in atto in raccordo con le Strutture competenti.

3.5 DEFICIT IDRICO

Negli ultimi decenni a livello mondiale si è accentuato un trend meteo-climatico caratterizzato da una generalizzata tendenza all'aumento delle temperature e una modifica del regime delle precipitazioni secondo pattern variabili spazialmente e temporalmente.

Negli ultimi anni anche nel territorio della Regione Marche si sono verificati con maggiore frequenza periodi con alte temperature e precipitazioni ridotte o concentrate in limitati periodi di tempo, che hanno determinato situazioni di siccità meteorologica o idrologica. Tali situazioni possono determinare condizioni di severità idrica significativa a seguito dell'impatto sugli utilizzi antropici per l'acqua, in primo luogo per l'approvvigionamento idropotabile e per l'approvvigionamento irriguo a uso agricolo o zootecnico. Oltre alla situazione meteo-climatica sulla disponibilità delle risorse idriche possono influire anche altri fattori, come si è osservato a seguito della crisi sismica del 2016-2017 che ha interessato il territorio meridionale della Regione Marche, soprattutto nell'area dei Monti Sibillini, e ha comportato importanti effetti su alcune sorgenti determinando la loro scomparsa o la loro significativa riduzione di portata.

In preparazione ad eventuali crisi idriche, che siano dovute ad eventi meteo-climatici o ad inconvenienti alla rete di distribuzione idrica, si dovrà pensare di predisporre e regolamentare dei sistemi di approvvigionamento di acqua potabile (ad esempio sacche d'acqua, autocisterne ecc.) da attuarsi in caso di emergenza idrica conclamata raccordandosi con le Amministrazioni comunali e gli enti gestori delle utenze coinvolti.

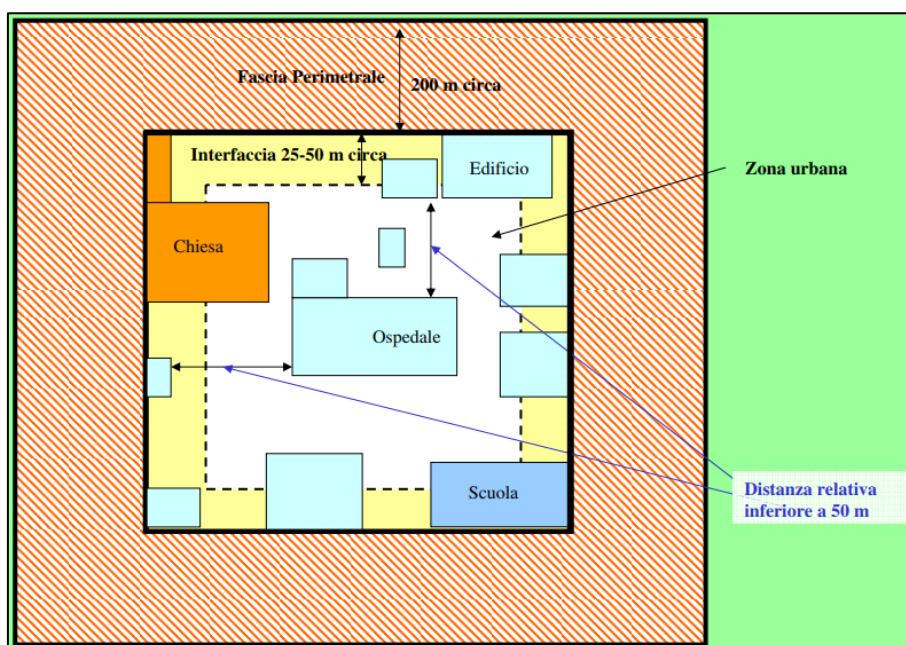
Descrivere i principali schemi acquedottistici del territorio provinciale e le principali procedure di emergenza per fronteggiare eventuali carenze idriche (es. pozzi di soccorso).

3.6 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

L'incendio boschivo è un incendio con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arboree, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, a differenza dell'incendio di interfaccia urbano-rurale che è l'incendio che investe vaste zone urbane e non, più o meno antropizzate, contigue a superfici boscate.

La fascia di interfaccia è una fascia di contiguità interna tra le strutture antropiche e la vegetazione di circa 50 m (individuata all'interno delle aree antropizzate).

La fascia perimetrale è una superficie che si estende nelle aree non antropizzate per una lunghezza



di circa 200 m dal limite esterno della fascia di interfaccia.

Descrivere la tipologia e la superficie boscata (Kmq) ricadente nel territorio provinciale e inserire una breve nota sugli eventi che lo hanno colpito.

Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia

Come previsto dalla Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dalle “Linee guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvate con Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2001, la Regione Marche si è dotata del primo “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Il Piano, redatto dal Servizio Protezione Civile e dal Servizio Valorizzazione terreni agricoli e Forestali è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1462/2002 ed è stato successivamente oggetto di revisione ed aggiornamento.

Il Piano AIB della Regione Marche regola l’organizzazione Antincendio Boschivo sull’intero territorio regionale (riportare i riferimenti normativi - DGR).

Al Capitolo 2, “Sistema Regionale AIB”, del suddetto Piano vengono elencate le componenti del sistema regionale AIB con i relativi Ruoli e competenze. A livello provinciale, si segnalano le Prefetture – UTG che sono costantemente informate dalle Sale Operative dei VVF e dalla S.O.U.P. sull’eventuale insorgenza e propagazione di incendi boschivi di particolare entità. Il Prefetto eserciterà le proprie competenze sulla base della normativa vigente ed, in particolare, di quanto previsto dall’art. 9 del *Codice della Protezione Civile* (D. Lgs 1/2018). Inoltre sono riportate tutte le componenti di intervento tecnico operativo (VVF, CCF) e di coordinamento (Regione e enti locali).

Riportare la mappa con l’ubicazione dei punti di approvvigionamento AIB relativa al territorio provinciale, ripresa dal *Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* vigente.

3.7 RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE E COSTIERO

L'inquinamento ambientale, in senso più generale, può interessare tutte le matrici ambientali (aria, acqua, materiale da riporto, suolo/sottosuolo) a causa di emissioni/sversamenti di sostanze inquinanti. Tali eventi possono coinvolgere la salute della popolazione, quindi ricadono in quegli eventi in cui il Sistema di Protezione Civile è suscettibile di esplicarsi a supporto delle attività dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore.

A fronte del rischio di inquinamento costiero si adotta con D.P.C.M. del 11/10/2022 il *“Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”* (di seguito Piano Nazionale).

Esso articola gli scenari di evento su tre livelli:

- Livello 1: inquinamento lieve o di media gravità, o potenzialmente tale, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per la costa;
- Livello 2: inquinamento grave, o potenzialmente tale, che per entità, estensione, tipologia di inquinante non può essere fronteggiato con le risorse localmente disponibili e che rappresenta una seria minaccia per la costa;
- Livello 3: inquinamento gravissimo, o potenzialmente tale, che per entità, estensione, tipologia di inquinante richiede la Deliberazione dello Stato di Emergenza nazionale.

Data la particolarità di questo tipo di emergenze, la vulnerabilità degli ecosistemi interessati e la natura delle sostanze da recuperare, si sottolinea l'importanza di attuare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni. Le azioni svolte durante l'emergenza sono finalizzate quindi alla difesa della vita umana, alla salvaguardia degli ecosistemi marini costieri e alla salvaguardia degli interessi economici.

Modelli di intervento

Gli scenari di evento, definiti secondo i livelli precedentemente presentati, saranno fronteggiati secondo i relativi modelli di intervento di seguito sintetizzati:

- Livello 1: il modello di intervento relativo è regolamentato dai Piani Operativi Locali (POL) dei Compartimenti Marittimi ed eventualmente dai Piani di Coordinamento delle Direzioni Marittime (nel caso in cui l'inquinamento dovesse interessare più Compartimenti). La situazione può essere gestita a livello locale con le risorse ivi disponibili;
- Livello 2: è oggetto di regolamentazione nel Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) di cui al D.M. 389 del 13/10/2022. Tale Piano viene attivato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza locale da parte del Capo del Compartimento Marittimo interessato. Parallelamente vengono attuate tutte le misure previste dai Piani Provinciali di protezione civile qualora l'inquinamento giunga sulla costa. Nel caso in cui l'emergenza non sia più fronteggiabile con i mezzi e le risorse territoriali impiegate, può essere disposto lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile).
- Livello 3: l'inquinamento risulta essere per entità, estensione e tipologia tale da richiedere l'impiego di risorse straordinarie attraverso la Deliberazione dello Stato di Emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 1/2018. L'intervento è regolamentato da suddetto Piano nazionale.

Per le emergenze di Livello 2 e Livello 3, essendo presente una minaccia alla costa o un diretto coinvolgimento di essa da parte dell'inquinamento, vengono individuate le azioni fondamentali che devono essere attuate dagli organi territoriali e periferici.

In particolare, per gli scenari di **livello 2**:

- il Capo di Compartimento Marittimo, dichiarata l’Emergenza Locale (Livello 2) si attiene al Piano del MiTE assicurando un continuo flusso di dati e informazioni;
- il Prefetto, d’intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, attiva le misure da adottare per i tratti di costa minacciati secondo il Piano Provinciale di protezione civile raccordandosi con i Sindaci interessati all’emergenza;
- La Regione, in raccordo con il Prefetto, assicura l’impiego delle risorse regionali e se necessario chiede il supporto al Dipartimento di Protezione Civile (DPC);
- Il Sindaco assicura lo svolgimento delle attività di informazione ed assistenza alla popolazione e concorre alle attività per la gestione dell’emergenza.

Per gli scenari di **livello 3**:

- Il Prefetto, d’intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, in raccordo con la Regione, prosegue nell’attuazione delle misure già poste in essere sui tratti di costa interessati coordinando forze statali e le relative strutture periferiche, in raccordo con Regione e Dipartimento Protezione Civile. Assicura inoltre un costante flusso di informazioni con il DPC;
- La Regione, in raccordo con il Prefetto, continua ad assicurare l’impiego delle risorse regionali;
- Il Sindaco assicura l’attività d’informazione ed assistenza alla popolazione, concorrendo altresì nella gestione dell’emergenza.

Ai fini della gestione dell’emergenza in ambito territoriale e periferico, così come previsto dal Piano Nazionale, concorrono i seguenti soggetti:

- L’**Autorità Marittima** competente o, se del caso, quella designata, che esercita la direzione operativa delle attività in mare per la difesa da inquinamento da idrocarburi o da HNS¹;
- La **Prefettura – U.T.G** che, nell’eventualità in cui l’inquinamento giunga sulla costa, assume, in raccordo con il Presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione operativa a terra di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale previsti dallo specifico Piano Provinciale di protezione civile, al fine di garantire la sicurezza pubblica, la difesa dell’ambiente, nonché la rimozione, raccolta ed avvio allo smaltimento e/o recupero dei materiali inquinanti;
- La **Regione** che assicura, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 11 del Codice della Protezione Civile, lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di protezione civile;
- L’**ARPAM** che opera, in raccordo con ISPRA, nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), con competenze nell’ambito della caratterizzazione degli inquinanti e nel monitoraggio e nella valutazione del livello di contaminazione e del rischio ambientale;
- I **Comuni** la cui costa sia stata direttamente interessata dall’inquinamento, o ne sia minacciata, che garantiscono l’attuazione delle misure di informazione ed assistenza alla popolazione ponendo in essere eventuali ulteriori azioni, anche in considerazione dei principi di adeguatezza e differenziazione;

¹ HNS: Hazardous and Noxious Substances (sostanze pericolose e nocive) di cui alla Convenzione di Barcellona (Convenzione internazionale creata nel 1996 per risarcire i danni causati dallo sversamento di sostanze pericolose e nocive durante il trasporto marittimo).

- Le strutture territoriali dei **Vigili del Fuoco** che assicurano, nell'area colpita dall'emergenza, interventi tecnici al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni;
- I **Comandi territoriali periferici delle Forze Armate** che intervengono con funzioni operative e logistiche con competenza territoriale, operanti nell'area colpita dall'emergenza, mettendo a disposizione le proprie organizzazioni secondo le direttive impartite dal COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa);
- I **Reparti dei Carabinieri Forestali** operanti nell'area protetta colpita dall'emergenza che mettono a disposizione le risorse umane e strumentali disponibili secondo le direttive impartite dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentare Carabinieri;
- Le **sedi periferiche UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse)**, in raccordo con la Direzione generale infrastrutture e sicurezza (DG IS) del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), che operano quali Autorità di vigilanza e di polizia mineraria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività di terraferma e in mare per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, fornendo inoltre il supporto tecnico-logistico e amministrativo al Comitato periferico ex art.8 del D.Lgs. 145/2015 per l'analisi e la valutazione delle relazioni sui grandi rischi, sulla prevenzione di incidenti gravi e delle comunicazioni di progettazione e di altri documenti tecnici affini per tutte le attività offshore;
- I **servizi sanitari regionali, tramite le Aziende sanitarie locali** (Dipartimenti di prevenzione/sanità pubblica) che assicurano le attività di controllo dell'igiene dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dall'area interessata dall'evento;
- Le **Organizzazioni di Volontariato**, preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione.

Avuta segnalazione di un evento calamitoso in atto in mare o ricevuta segnalazione di spiaggiamento di sostanze tali da configurare un evento calamitoso, la Prefettura territorialmente competente attiva il Piano Provinciale di Protezione Civile, coordinandosi con le specifiche strutture regionali del settore di intervento che mettono a disposizione i propri esperti, in accordo con i Comuni interessati. Per quanto riguarda le operazioni a terra, la Prefettura adotta gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate, individua le strategie di azione immediata da condurre sulla costa, con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto e altri organismi tecnici esperti, e condivide con i Comuni interessati i provvedimenti contingibili e urgenti.

In particolare, il Prefetto, avvalendosi dell'ARPAM e coordinandosi con l'Autorità Marittima, provvede ad effettuare i rilievi dell'area interessata dall'inquinamento ed in particolare i primi accertamenti, l'analisi del materiale presente, la perimetrazione dell'area inquinata, le indagini per la determinazione e la quantificazione del materiale spiaggiato.

Inoltre per le attività di allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo, di delimitazione/interdizione della zona, di interdizione/limitazione dell'uso del mare e della costa, è necessario prevedere il supporto ai Comuni interessati.

Nell'organizzare l'intervento nel caso concreto, il Prefetto, in accordo con le altre autorità coinvolte, definirà le strategie di intervento, anche in riferimento alle aree di pregio e alla cura degli animali.

In via prioritaria, va impedito, qualora possibile, lo spiaggiamento della sostanza inquinata, e, per quanto praticabile, il trattamento disinquinante deve essere eseguito in acqua.

Le attività di disinquinamento sono organizzate sulla costa per "moduli di intervento". Ogni modulo rappresenta l'area unitaria di intervento per ottimizzare la raccolta delle sostanze nocive. L'individuazione di tali moduli è di competenza dell'Autorità che dirige sul posto l'intervento, sulla

base, ove disponibili, dei moduli individuati preliminarmente, in via indicativa, dai Comuni costieri, nei propri Piani comunali di protezione civile, appositamente integrati ai sensi della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2, art. 4 comma 1, conformemente allo “*Schema per l’integrazione del Piano Comunale di emergenza rischio da inquinamento costiero*” approvato con DGR 1350 del 30/09/2013. I Comuni costieri, pertanto, suddividono l’intera costa di pertinenza in aree contigue idonee a realizzare i moduli di intervento.

Al fine di ottimizzare l’organizzazione degli interventi è opportuno conoscere preventivamente gli accessi alla spiaggia.

L’ARPAM provvede ad effettuare le determinazioni analitiche ai fini della classificazione dei rifiuti accumulati e, nel caso di rifiuti pericolosi, questi vanno avviati agli impianti di trattamento/smaltimento finale secondo la normativa vigente. Si prevede anche il ricorso ad eventuali ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Giunta Regionale, o dal Presidente della Provincia, o dal Sindaco, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, anche in deroga alla normativa ordinaria sui rifiuti.

Gli interventi dovranno tendere a minimizzare la quantità dei rifiuti da raccogliere e smaltire.

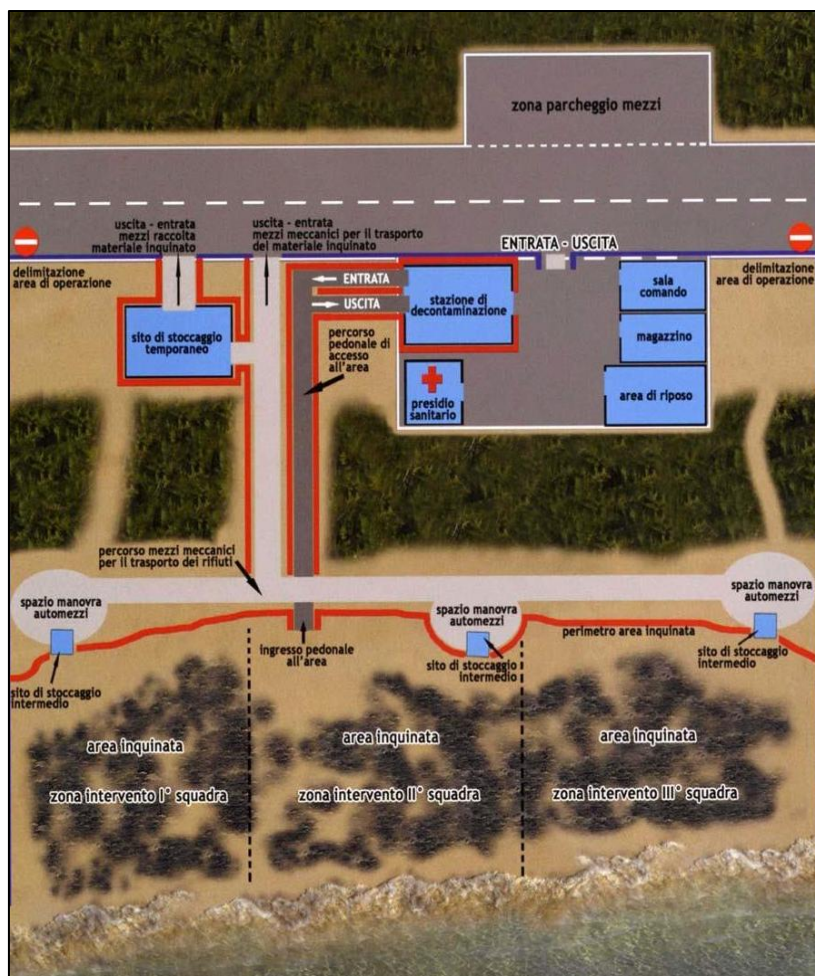
Ai sensi della normativa sui rifiuti: il soggetto che trasportava le sostanze inquinanti, o dal cui stabilimento esse sono fuoriuscite, è, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 183, comma 1 lett. f), il produttore iniziale dei rifiuti; l’Autorità che dirige le operazioni sulla fascia costiera eventualmente è, ai sensi del medesimo art. 183, comma 1 lett. f), il nuovo produttore dei rifiuti, e comunque è, ai sensi del medesimo art. 183, comma 1 lett. h), il detentore dei rifiuti; il soggetto che materialmente effettua la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti è, ai sensi del medesimo art. 183, comma 1 lett. n), il gestore dei rifiuti.

Per lo smaltimento delle carcasse di animali occorre fare riferimento alle norme e procedure richiamate dall’Autorità veterinaria.

La Prefettura si attiva poi al fine di raccogliere i dati, gli elementi, le informazioni delle immagini utili per una eventuale successiva quantificazione del danno.

Per spiaggiamenti di sostanze nocive, diverse da idrocarburi, al fine della pianificazione degli interventi a terra, sarà necessario acquisire il maggior numero di informazioni avvalendosi di figure tecniche di settore (es. chimico del porto, Comando Provinciale VVF, ARPAM, società produttrici ecc.) e nel caso di altri spiaggiamenti particolari che per loro natura, dimensione o quantità non possono essere raccolti come rifiuti, il Prefetto, sentiti gli esperti del settore, adotta le opportune iniziative per la loro corretta raccolta, trattamento, smaltimento o individua adeguate strategie per minimizzare il loro impatto sull’ambiente.

Di seguito uno schema organizzativo di un “Modulo” ideale, così come esemplificato dall’Allegato n. 4 della DGR 832/2012:



Andrà riportato nel Piano provinciale l'elenco delle eventuali risorse e mezzi disponibili per fronteggiare lo scenario emergenziale (es. barriere mobili galleggianti, disoleatori, ecc.).

Inoltre, a fronte di tutti quegli eventi nei quali vengono interessate le matrici ambientali con il possibile coinvolgimento della popolazione, si attiverà il sistema di coordinamento a livello Comunale e, se necessario, a livello Provinciale/Regionale, con le modalità indicate brevemente nello scenario di rischio seguente (3.8. RISCHIO INDUSTRIALE). Si tiene a ricordare che, a livello Provinciale/Regionale, per la gestione dell'aspetto sanitario, preponderante in questi tipi di eventi/situazioni, ci si avvarrà di quanto disposto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 640/2018, unitamente all'attività, anch'essa fondamentale, dell'ARPAM.

3.8 RISCHIO INDUSTRIALE

La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, espone la popolazione e l'ambiente circostante al rischio industriale. Un incidente industriale può, infatti, provocare danni alla popolazione e al territorio.

Gli effetti sulla salute umana in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell'atmosfera durante l'incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro concentrazione, della durata d'esposizione e dalla dose assorbita. Gli effetti sull'ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell'acqua e dell'atmosfera da parte delle sostanze tossiche. Gli effetti sulle cose riguardano principalmente i danni alle strutture.

Una piena conoscenza di questi aspetti è la premessa indispensabile per ridurre il rischio industriale ai livelli più bassi possibili, prevenendo danni alla salute e all'ambiente.

Inserire la localizzazione e una breve descrizione degli impianti industriali principali e/o porti industriali e/o petroliferi e la modalità di allertamento della popolazione da parte del sito industriale, ubicati sul territorio provinciale indicando quali di questi sono assoggettati alla normativa Seveso (D.Lgs. 105/2015).

In merito a quest'ultimi specificare il tipo di impianto (soglia superiore o inferiore) e allegare, o fare riferimento, al Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.) predisposto dal Prefetto d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati previa consultazione della popolazione.

Si fa presente che il Dipartimento della Protezione Civile ha coordinato un Gruppo di Lavoro interistituzionale il quale ha predisposto gli *"Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.105/2015"*, con l'obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dall'art. 21 comma 6 del suddetto decreto legislativo.

Gli stabilimenti industriali soggetti alla normativa Seveso sono tenuti ad eseguire una valutazione dei rischi connessi con specifici quantitativi e tipologie di sostanze pericolose e detenute internamente allo stabilimento per determinare gli scenari incidentali e le distanze di danno in caso di evento incidentale.

Gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti non ricadenti nella normativa Seveso, sono invece soggetti all'art. 26-bis della Legge n. 132/2018 (c.d. Decreto Sicurezza).

Anche per questi impianti viene redatto un Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture competenti per territorio, d'intesa con la Regione e con gli enti locali interessati sulla base di informazioni trasmesse dal Gestore dell'impianto stesso.

In caso di incidente, qualora lo stabilimento non fosse riconducibile alla direttiva Seveso né al Decreto Sicurezza, un utile riferimento per il modello di intervento da porre in atto è la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/05/2006, che rimane valida in generale.

Quantificare la popolazione potenzialmente esposta e ricadente all'interno delle distanze di danno così come indicate nei Piani di Emergenza Esterna (P.E.E.).

Realizzare una cartografia specifica con riportati gli stabilimenti industriali situati nel territorio provinciale, la S.O.I., i C.O.M./C.C.A. e le strutture sensibili al fine di avere un inquadramento spaziale di tali siti con la zona abitativa circostante.

Indirizzi operativi

Nel rischio industriale confluiscono tutti gli incidenti che colpiscono sia gli stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso sia quelli che non lo sono ma che potrebbero provocare comunque delle emissioni di sostanze nell'aria e nelle falde acquifere a seguito di un particolare incidente (ad esempio un incendio nello stabilimento o parte di esso).

Risulta quindi fondamentale anche in quest'ultimo caso la risposta rapida del soccorso tecnico urgente, la valutazione dell'eventuale rischio ambientale e sanitario, così come il coinvolgimento dell'amministrazione comunale in tali eventi.

Il Sindaco del Comune interessato infatti dovrà allertare il Prefetto e la SOUP della Regione Marche, istituire il C.O.C. e attivare le funzioni di supporto utili al fine di garantire l'assistenza della popolazione e l'informazione alla popolazione direttamente o indirettamente interessata nelle aree limitrofe del luogo dell'incidente, nonché al fine di attivare le azioni di un'eventuale evacuazione/allontanamento di tale popolazione.

Inoltre il Sindaco o suo delegato dovrà partecipare al Punto di Comando Avanzato – P.C.A., già predisposto per il coordinamento avanzato dei soccorsi – insieme ad un rappresentante/i della sanità indicata dall'AST e un rappresentante/i dell'ARPAM per il monitoraggio dell'aria e/o delle falde acquifere e per valutare se le sostanze emesse a seguito dell'incidente siano nocive per la salute, oltre che un rappresentante delle forze dell'ordine.

Infine, in caso di incidenti industriali che coinvolgono gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso, si rimanda a quanto puntualmente disposto nei P.E.E. redatti.

3.9 RISCHIO DIGHE

Per ognuna delle dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le cosiddette "grandi dighe" è redatto un "Documento di Protezione civile" che stabilisce e specifica le condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare:

- nel caso di eventi, possibili o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle (rischio diga);
- nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione (rischio idraulico a valle).

Il Documento di Protezione civile è predisposto dall'UTD (Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - MIT), con il concorso dell'Autorità idraulica competente per l'alveo di valle, della Protezione civile regionale, nonché del gestore e di tutte le componenti del sistema competenti territorialmente, ed è approvato dal Prefetto competente per il territorio in cui ricade la diga.

A seguito della definizione di una fase di allerta, così come definite nei vigenti Documenti di Protezione Civile, è necessario prevedere le azioni conseguenti per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Nel Piano Provinciale di Protezione Civile andranno identificate le dighe che possono interferire con il territorio provinciale. Per ognuna delle dighe si può riportare una breve descrizione riguardo l'ubicazione, il corso d'acqua sbarrato e le caratteristiche rilevanti.

Si dovranno riportare le informazioni legate all'attivazione del sistema di protezione civile quali: gli estremi del Documento di Protezione Civile approvato, le modalità con cui vengono recepite le comunicazioni da esso regolato e le modalità con le quali si informa la popolazione, le modalità con le quali viene custodita e aggiornata la rubrica e le modalità con le quali vengono recepiti gli aggiornamenti ai documenti di protezione civile, la presenza di un piano di laminazione per la diga.

Inoltre si dovranno individuare le aree dei Comuni che possono essere interessate da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento (si può fare riferimento agli studi redatti dai Gestori ai sensi della Circolare P.C.M. 13/12/95 n. DSTN/2/22806 e/o ai Piani di Emergenza Diga già redatti).

In sintesi le fasi di allerta generalmente previste nei Documenti di Protezione Civile sono:

- rischio diga:
 - Fase di Preallerta;
 - Fase di Vigilanza Rinforzata;
 - Fase di Pericolo;
 - Fase di Collasso.
- rischio idraulico di valle:
 - preallerta per rischio idraulico
 - allerta per rischio idraulico.

Per quanto concerne le condizioni per l'attivazione da parte del Gestore delle varie fasi di allerta, queste sono riportate nei singoli Documenti di Protezione Civile, a cui si rimanda.

Nei vari documenti sono riportate anche le indicazioni riferite alle manovre volontarie.

A seguito della definizione di una fase di allerta, è necessario prevedere le azioni conseguenti per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento. Tali azioni sono riportate nel Piano di Emergenza Dighe (PED).

I Comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza, una sezione dedicata alle specifiche misure, organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED, di allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di piena. Nelle more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza.

Indicare per le aree interessate dall'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, il numero di abitanti potenzialmente coinvolti (quantificazione di massima), l'eventuale interessamento di strutture sensibili (es. scuole, ospedali, case di riposo, ecc.). Indicare inoltre le infrastrutture principali interessate dal rischio di allagamento (es. strade statali, provinciali, autostrade e/o sottopassi stradali).

Realizzare una cartografia specifica con riportate le aree a rischio, comprensiva di S.O.I., C.O.M./C.C.A., Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse (che possano essere funzionali a contenere la colonna mobile eventualmente attivata), principali infrastrutture, i cancelli e ogni altro elemento utile (es. indicare le aree a quote inferiori rispetto alla strada e soggette ad allagamento, ecc.).

Il modello d'intervento da attuare per ogni diga è riportato nel rispettivo PED, tarato sulle peculiarità della diga e del territorio di valle, riportare lo schema di intervento valido in generale per ogni diga specifico per l'attivazione da parte della Regione, Prefettura e Provincia.

Manovre degli organi di scarico

A seguito della comunicazione da parte del Gestore di una manovra volontaria agli organi di scarico, secondo quanto riportato nel Documento di Protezione civile di ogni singola diga vengono allertati gli Enti/Soggetti previsti nei singoli Documenti di Protezione Civile.

3.10 RISCHIO IGIENICO SANITARIO

Per rischio igienico – sanitario si intende la possibilità che un fattore esterno (fisico, chimico, biologico) possa compromettere la salute umana ed animale. Tale fattore può essere conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da essere definito come un rischio di secondo grado, oppure può derivare dalla diffusione di agenti virulenti (es. epidemia influenzale) tali da costituire una situazione alla quale prestare attenzione o, in casi estremi, impiegare procedure di emergenza.

Tale rischio risulta difficilmente prevedibile, può essere mitigato se preceduto, durante il periodo ordinario, da una fase di preparazione e di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in emergenza e, in caso di epidemie/pandemie dalla sorveglianza del Sistema Sanitario al fine di preparare la risposta preventiva, qualora possibile.

Indirizzi operativi

Con la L.R. n. 19 del 08/08/2022 è stata attuata la riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, abrogando l'ASUR – Azienda Sanitaria Unica Regionale e istituendo le Aziende sanitarie territoriali (AST) di: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, che con l'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di Ancona rappresentano gli enti del servizio sanitario regionale.

Ciò premesso ad oggi un riferimento per l'individuazione dei referenti della Funzione di supporto – Sanità, assistenza sociale e veterinaria a livello comunale resta quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 640/2018, la quale presenta le *“Linee di indirizzo ASUR per la gestione delle grandi emergenze sanitarie”* che individuano i compiti di tale funzione come di seguito indicato:

- Primo soccorso e assistenza sanitaria di urgenza;
- Cure primarie: assistenza sanitaria di base e gestione della residenzialità;
- Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale;
- Interventi di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Con Direttiva P.C.M. del 24 Giugno 2016 sono stati inoltre individuati: le Centrali Remote per le Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS), per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, nonché i Referenti Sanitari Regionali (RSR) in caso di emergenza nazionale.

Il RSR può assolvere al suo ruolo principalmente nelle seguenti situazioni:

- laddove la sua Regione sia interessata da un evento emergenziale;
- per le Regioni che intervengono con le proprie risorse sanitarie, in supporto alle altre interessate da un evento emergenziale;
- quale RSR della Regione ove viene attivata la CROSS;
- nelle attività di pianificazione dell'emergenza.

A seguito di tale direttiva anche nella Regione Marche è stato individuato il RSR, che garantisce il coordinamento del GORES (Gruppo Operativo Regionale Emergenze Sanitarie), gruppo operativo di tipo tecnico-consulativo, istituito attraverso decreti del Presidente della Giunta Regionale, periodicamente aggiornati, finalizzato all'individuazione di misure adeguate per fronteggiare il rischio biologico, chimico, nucleare, radiologico, ma anche i problemi connessi con le malattie ad alta infettività e le grandi emergenze in ambito igienico – sanitario.

In particolare il RSR partecipa al COR (Comitato operativo regionale), qualora convocato, in rappresentanza del GORES.

Va evidenziato come a seguito dell'emergenza Covid-19, con DGR 188 del 28 febbraio 2022 è stato deliberato il "Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale", che contiene le azioni necessarie alla risposta ad un evento pandemico – influenzale, specificandone attori e scadenze e che prevede anche molteplici azioni di *preparedness* trasversali, che potranno essere usate per la risposta ad altri agenti patogeni emergenti.

3.11 INCIDENTI CON ALTO NUMERO DI PERSONE COINVOLTE

Con la Direttiva P.C.M. del 02/05/2006, e la successiva modifica derivante dalla Direttiva P.C.M. del 27/01/2012, sono state predisposte le indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute agli incidenti con un alto numero di persone coinvolte.

Nel caso in cui l'evento calamitoso sia, infatti, un incidente, che ha caratteristiche di non prevedibilità e di casualità di accadimento sul territorio, bisogna necessariamente tener conto di una serie di fattori che condizionano ulteriormente le modalità di intervento e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità. Tali fattori sono:

- difficile accessibilità al luogo dell'incidente da parte dei mezzi di soccorso;
- necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali;
- presenza sul luogo dell'incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti ai lavori;
- possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall'incidente, cui corrisponde la massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e vittime, alla quale si contrappone, nella maggior parte dei casi, un'area di ripercussione anche molto ampia, con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza;
- fattori meteorologici;
- presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato.

La strategia generale, valida per tutte le classi di incidenti prese in considerazione, prevede, oltre alle competenze delle sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, l'assegnazione al Sindaco delle funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni.

Le classi di incidenti prese in considerazione sono:

- Incidenti ferroviari con convogli passeggeri;
- Esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di persone;
- Incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone;
- Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone;
- Incidenti aerei.

Indirizzi operativi in caso di incidenti ferroviari, stradali, esplosioni o crolli, incidenti in mare

La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo

le modalità previste dalle proprie procedure:

- invia le proprie squadre di intervento;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre le sale operative coinvolte dalle segnalazioni in arrivo e dalle attività conseguenti lo scenario (le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità quali l'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Guardia Costiera oltre che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ENAC, la sala operativa nazionale RFI, le sale operative nazionali degli enti gestori delle strade/autostrade), la sala operativa regionale di protezione civile e gli Uffici Territoriali del Governo – Prefetture avvisano immediatamente dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia (SSI) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla SSI eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

Per garantire il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle diverse strutture che intervengono, è necessario individuare, fin dai primi momenti dell'emergenza, il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare.

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenze il Direttore Tecnico dei Soccorsi deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre VV.F. presente sul luogo dell'incidente.

A *latere* dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento (in caso di incidente in mare è necessario prevedere a terra l'organizzazione del soccorso sanitario e l'assistenza alla popolazione interessata dall'evento) quali:

- distribuzione di generi di conforto;
- assistenza psicologica;
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
- individuazione dell'area destinata alla prima accoglienza (per gli incidenti in mare);
- informazione alla popolazione sull'evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire;
- coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività;
- gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporti con i mass media;
- vigilanza igienico-sanitaria sull'area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali.

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione, così come l'individuazione e gestione del C.O.C. attivato, è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, dell'Amministrazione Provinciale e della Regione, avendo cura comunque di comunicare sempre al Prefetto e alla SOUP l'apertura del COC e l'attivazione del Piano Comunale di Emergenza.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, ai sensi del D.Lgs. 1/2018, art. 9, la direzione unitaria degli interventi d'intesa con il Presidente della Regione e coordinandosi con i Sindaci interessati, assumendo anche le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, risulterà necessario provvedere, tramite il C.O.C., a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi - DTS; in caso di incidente in mare il responsabile delle operazioni Search and Rescue (S.a.R.) marittime - il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro sulla situazione nell'area di intervento;
- garantire l'assistenza e, se necessario, l'evacuazione della popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento;
- tenere costantemente informata la SOUP sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.

Inoltre risulta fondamentale riportare l'esistenza della convenzione tra Regione Marche - Servizio Protezione Civile e Ferrovie dello Stato Italiane (FS) - approvata dalla DGR 166/2020, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli - al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito delle aree di comune interesse come le emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesto il coinvolgimento del Sistema di Protezione Civile regionale; le emergenze che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti a FS; le attività di prevenzione; gli aspetti comunicativi per la gestione di eventi emergenziali.

In particolare, RFI – Rete Ferroviaria Italiana, così come Trenitalia, assicura, qualora se ne ravvisi congiuntamente tra le parti la necessità, la presenza di un proprio qualificato funzionario presso la SOUP, nonché l'eventuale presenza nei centri di coordinamento di volta in volta attivati a livello locale (S.O.I., C.O.M./C.C.A., C.O.C.). RFI e Trenitalia inoltre collaboreranno con le componenti e strutture operative della Protezione Civile regionali presenti sul territorio ai fini della stesura dei piani di emergenza e dei modelli d'intervento per la gestione delle emergenze esterne all'ambito ferroviario che possono interessare anche l'infrastruttura ferroviaria, nonché ai fini delle attività e iniziative della Protezione Civile regionale.

Infine, si riporta il protocollo d'intesa, approvato dalla DGR 1065/2022 alla quale si rimanda, tra la Regione Marche – Servizio Protezione Civile e la Direzione Marittima di Ancona al fine di consolidare ulteriormente la collaborazione in materia di salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino – costiero regionale.

Tale protocollo disciplina le azioni coordinate del Servizio regionale di Protezione Civile e la Direzione Marittima di Ancona volte a migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini e migliorare la collaborazione operativa nell'ottica di realizzare un sistema

coordinato per la gestione delle azioni di previsione e gestione delle situazioni di crisi e ripresa delle normali condizioni di vita.

In mare

In occasione di eventi in mare, l'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Piano Nazionale SAR), alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone.

Indirizzi operativi in caso di incidenti aerei

Ai sensi del Codice della Navigazione art 828, l'ENAC, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

All'interno del perimetro aeroportuale, o comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale

In caso di evento aeronautico, il flusso delle comunicazioni, la rete di attivazione e le attività in capo a ciascun Soggetto aeroportuale seguono quanto indicato nel documento "Norme e procedure per gli stati di allarme, emergenza o incidente aereo" ratificato con Ordinanza ENAC Direzione Aeroportuale Regioni Centro 08/2020.

La gestione delle attività di assistenza alle vittime ed ai loro familiari segue quanto indicato nel Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari, anche quest'ultimo reso cogente con Ordinanza dell'ENAC.

Il coordinamento generale dei soccorsi è assicurato dal C.O.E. (Centro Operativo per le Emergenze) quale massimo conoscitore "in situ" delle potenzialità e dell'organizzazione aeroportuale.

La responsabilità dell'approntamento, attivazione e coordinamento del C.O.E. è affidata al Gestore aeroportuale. Tutti i soggetti aeroportuali garantiscono la collaborazione con l'autorità giudiziaria e con l'ANSV.

In caso di evento emergenziale, la Polizia di frontiera dell'aeroporto informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura, le sale operative di protezione civile degli enti locali competenti per il territorio. Le sale operative nazionali delle forze istituzionali, l'ENAC e la Prefettura avvisano immediatamente dell'incidente la Sala Situazione Italia (S.S.I.). Le stesse, inoltre, faranno pervenire alla S.S.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza. Inoltre il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In mare

In caso di incidente a mare o di ammaraggio di un aeromobile, il coordinamento e l'impiego delle unità di soccorso è assicurato dall'organizzazione preposta al S.a.R. marittimo che, immediatamente allertata dagli enti aeronautici, opera in stretto raccordo con le sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso.

Sulla terra ferma al di fuori del perimetro aeroportuale, o comunque dell'area di giurisdizione aeroportuale

È da ritenersi difficoltoso stimare i possibili punti di caduta di un aeromobile, a causa dell'elevato numero di fattori che intercorrono in incidenti di questo tipo. L'incidente aeronautico può avvenire per innumerevoli motivi (condizioni meteo, gestione del traffico aereo, natura dell'emergenza etc.) anche all'esterno dei coni di avvicinamento e di partenza degli aeromobili e quindi su altre aree del territorio.

Tuttavia la normativa nazionale individua in corrispondenza delle zone di decollo e di atterraggio degli aeromobili le aree a maggiore rischio di incidente. Il Codice della Navigazione (di cui al Decreto Legislativo n.96/2005 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 151/2006), per tutelare il territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica, ha sancito precisi vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti e introdotto (5° comma dell'art.707) una previsione normativa costituita dai Piani di Rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica.

Un incidente connesso all'impatto di un aeromobile con la terra ferma, è assimilabile - salvo, in genere, la diversa estensione territoriale dell'area interessata da relitti o resti - a quanto avviene in caso di esplosioni o crolli di strutture con il coinvolgimento di un gran numero di persone.

L'Ente di controllo del traffico aereo competente per lo spazio aereo interessato dall'incidente informa le sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso.

Il Sindaco del territorio, quale Autorità comunale di protezione civile, disporrà la convocazione del Centro Operativo Comunale; assumerà la direzione ed il coordinamento dei primi interventi di soccorso; informerà il Prefetto e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Il Prefetto, informato dell'accaduto, in relazione alla gravità dell'evento, potrà convocare il C.C.S., attivare la S.O.I., sentita la struttura di Protezione Civile delle Marche, e/o inviare un proprio rappresentante presso il C.O.C. del Comune interessato dall'evento emergenziale.

Data l'eccezionalità e le numerose peculiarità di tale evento è bene specificare alcuni punti salienti:

- La Compagnia aerea/Operatore aereo fornirà la lista dei passeggeri a ENAC e ANSV entro 2 ore dalla notizia dell'incidente (Art. 20 - reg. UE 996/2010).
- La gestione delle attività di assistenza alle vittime e ai loro familiari è affidata, in primo luogo, al vettore/i nazionale/i coinvolti nell'incidente in base al proprio Piano specifico, approvato dall'ENAC, e predisposto, in particolare, sulla base dell'art. 21.2 del Regolamento (UE) n. 996/2010. Il Piano ha il fine di fornire un'adeguata risposta e assistenza in caso di incidente aereo alle vittime e ai loro familiari, assicurando il coordinamento tra gli attori interessati nella predisposizione delle previste modalità di assistenza che consentono alle persone colpite da un evento traumatico di poter ricevere il sostegno di cui hanno bisogno.
- Il Comune dovrà disporre i cancelli intorno alle macerie del velivolo incidentato al fine di scongiurare manipolazioni dei resti e delle prove, e li presiederà in accordo con le altre strutture coinvolte prestando particolare attenzione all'arrivo dell'investigatore dell'ANSV, soggetto preposto per il sopralluogo sulle macerie in caso di incidente aereo. In tale contesto, l'ANSV fornirà le istruzioni per la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza in ognuno dei suddetti casi di incidente aereo; l'art. 13 del RE 996/2010 prescrive che fino all'arrivo degli investigatori dell'Autorità investigativa per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (ANSV) nessuno possa modificare lo stato del luogo

dell'incidente, prelevare da esso campioni, intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto, spostarlo o rimuoverlo, a meno che ciò non si renda necessario per ragioni di sicurezza o per assistere persone ferite o previa autorizzazione esplicita delle autorità responsabili del sito e, ove possibile, in consultazione con la stessa autorità investigativa per la sicurezza. Si precisa altresì che, a rilievi effettuati, compatibilmente con le esigenze legate alla pubblica incolumità, il successivo recupero dei rottami deve avvenire in coordinamento con il personale dell'ANSV. L'attività dell'ANSV avviene in coordinamento con l'eventuale inchiesta della Procura della Repubblica.

3.12 RISCHIO NBCR

Il rischio NBCR è collegato a sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche in grado di provocare gravi danni a persone, animali o cose, e di diffondere il contagio. Questo tipo di sostanze può essere disperso in seguito a incidenti industriali, incidenti stradali, errata manipolazione da parte dell'uomo, impiego a scopo terroristico o in seguito a terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali. Tale rischio può essere ricompreso negli scenari di "difesa civile" e, secondo la normativa vigente, a livello territoriale è di competenza della Prefettura - U.T.G. che redige il Piano provinciale di difesa civile – NBCR.

Tale pianificazione costituisce lo strumento cui fare riferimento in presenza di eventi di tipo chimico, biologico, radiologico o nucleare, a prescindere dall'individuazione della causa che li ha prodotti.

Il piano si prefigge lo scopo di coordinare ed armonizzare, raccogliendole in un unico documento di immediata consultazione, le procedure di intervento che dovranno essere poste in atto, secondo le rispettive competenze, dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco, ARPAM, dalle Autorità Sanitarie, dalle aziende erogatrici di servizi essenziali e da altri Enti ed organizzazioni del sistema provinciale e regionale della protezione civile.

Negli ultimi anni, la dimensione internazionale della sicurezza ha accresciuto la sua importanza inducendo il Ministero dell'Interno ad elaborare strategie di prevenzione e pianificazioni mirate al soccorso, anche all'interno di scenari complessi. Per questo le attività di prevenzione del fenomeno prevedono la redazione di piani di intervento adeguati. Il Piano nazionale di difesa civile definisce le minacce, individua i possibili scenari e pianifica le misure da adottare.

Sulla base di tale programmazione ogni Prefettura pianifica a livello locale gli interventi in caso di simili eventi. I piani sono sottoposti a periodiche esercitazioni, occasioni per testare la loro effettiva funzionalità e la capacità operativa. Tra i vari attori sul territorio, sono chiamati ad intervenire alle esercitazioni anche i nuclei N.B.C.R. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capaci di garantire il soccorso in caso di pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo.

La Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, istituita con D.M. del 28 settembre 2001 presso la Direzione centrale per la difesa civile, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, valuta le situazioni emergenti e pianifica le misure da adottare in caso di crisi. Commissione e Dipartimento approfondiscono le questioni legate alla sicurezza delle infrastrutture critiche, cioè delle risorse materiali, dei servizi, dei sistemi di tecnologia dell'informazione, delle reti e dei beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni alle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale dello Stato e della popolazione. Il Ministero dell'Interno, svolge le funzioni di difesa civile in base all'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del

30/07/1999, s.m.i.

Per la pianificazione d'emergenza si rimanda ai Piani di emergenza provinciali di difesa civile – NBCR elaborati dalle Prefetture d'intesa con la Regione nelle sue componenti di Protezione Civile e Sanità.

3.13 GESTIONE EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI

In particolare, nell'ambito del rischio nucleare, la Regione Marche ha predisposto la DGR n. 263 del 10/03/2014 - Procedure operative della Regione Marche conseguenti l'attivazione del "*Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche*", che tiene conto del modello organizzativo vigente ed operativo del sistema regionale di protezione civile, in recepimento del DPCM 19/03/2010 con cui è stato emanato il "*Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche*" (di seguito Piano nazionale), previsto ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm. ii..

Il Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche (...) individua e disciplina le misure necessarie per fronteggiare le conseguenze degli incidenti che avvengano in impianti nucleari di potenza ubicati al di fuori del territorio nazionale, tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l'attivazione delle misure di difesa civile di competenza del Ministero dell'interno. A tale scopo il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, e descrive il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione italiana e sull'ambiente dall'emergenza radiologica.

Sulla base dell'evento considerato di riferimento per l'attivazione del Piano nazionale, cioè *un evento di natura radiologica relativo ad un incidente in una centrale di potenza all'interno dei 200 km dal confine nazionale*, evento in particolare riferito agli impianti di St. Alban (Francia) e Krško (Slovenia), gli scenari elaborati prevedono, in particolare, l'esposizione della popolazione di alcune Regioni del territorio italiano (Tab.A4.2 del Piano nazionale) a dosi equivalenti alla tiroide da inalazione di iodio radioattivo per le quali sarebbe indicata la iodoprofilassi nei soggetti tra 0 e 18 anni, nelle donne in gravidanza e in allattamento. Le Regioni interessate sotto questo aspetto, nell'ipotesi più sfavorevole formulata, sono:

- in caso di rilascio a seguito di incidente severo presso la centrale di St. Alban: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, parte della Lombardia, parte dell'Emilia-Romagna;
- In caso di rilascio a seguito di incidente severo presso la centrale di Krško: Friuli Venezia Giulia, parte del Veneto e dell'Emilia Romagna per il possibile interessamento dell'area del delta padano (province di Rovigo e Ferrara).

A seguito di quanto premesso, per un evento emergenziale radiologico o nucleare quale quello ipotizzato nel Piano nazionale, l'obiettivo prioritario nella gestione dell'emergenza a livello regionale risulta essere l'informazione tempestiva e omogenea, sulla base di quanto comunicato dal DPC, della popolazione interessata o che rischia di essere coinvolta, la diffusione di notizie sicure e suffragate da dati certi, in modo tale da evitare o contenere al massimo fenomeni di inquietudine e reazioni imprevedibili.

Per ulteriori informazioni consultare i Piani specifici redatti a livello provinciale dalle Prefetture.

Il 14 marzo 2022 è stato adottato con DPCM il “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, di seguito Piano, ai sensi dell’art. 182, c. 2, del D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020, in fase di recepimento a livello regionale e provinciale.

Il Piano individua e disciplina le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati “oltre frontiera”, ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei, tali da richiedere azioni d’intervento a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attivazione delle misure di Difesa Civile, di competenza del Ministero dell’Interno.

In particolare rispetto al piano nazionale emanato nel 2010, il Piano prende in considerazione:

- Scenario di incidente ad un impianto posto entro 200 km dai confini nazionali;
- Scenario di incidente ad un impianto posto oltre 200 km dai confini nazionali;
- Scenario di incidente ad un impianto posto in un paese extra europeo.
-

I principi assunti nel Piano sono definiti dal c. 11 dell’art. 172, e dai cc. 2 e 3 dell’art. 173 del D. Lgs. 101/2020.

Il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l’attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile (SNPC), e descrive il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza, con l’indicazione degli interventi prioritari da disporre, a livello nazionale, ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione e sull’ambiente.

L’art. 182, c. 3, del D.Lgs. 101/2020 stabilisce che i presupposti tecnici di riferimento per gli scenari di evento incidentale transfrontaliero, e per quelli non preventivamente correlabili con alcuna area specifica del territorio nazionale, siano predisposti dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

In particolare:

- l’Appendice 1 del Piano elenca i principali riferimenti normativi, nazionali e internazionali, nonché gli standard e le procedure internazionali cui si è fatto riferimento per la redazione del Piano;
- l’Appendice 8 “Indicazioni operative per il concorso delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo alla realizzazione, sul territorio di competenza, degli obiettivi previsti nel Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, riporta le modifiche, alla luce della nuova normativa di riferimento, delle indicazioni già elaborate ed emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile il 25 maggio 2016, con l’intento di fornire indicazioni per l’elaborazione del piano operativo provinciale, a cura delle Prefetture – UTG, contro le emergenze radiologiche al fine di promuovere un metodo omogeneo di elaborazione nelle diverse province italiane;
- l’Appendice 19 riporta i contenuti e le metodologie per la comunicazione e l’informazione della popolazione.

Successivamente il 19 ottobre 2022 il Dipartimento della Protezione Civile, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020 ha divulgato per opportuna informazione e per gli eventuali seguiti di competenza il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, che raccoglie i

contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”. Tale Documento è stato predisposto ai sensi dell’art. 197 (comma 1) del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV dello stesso Decreto legislativo.

In particolare, i testi sono stati redatti dal Dipartimento della Protezione Civile che si è avvalso, a tale scopo, del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, istituita e coordinata dal Ministero della Salute, prevista dal comma 4 del sopracitato articolo 197.

Il documento raccoglie i contenuti tecnico-scientifici sul rischio radiologico e nucleare utili per le Autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta ed è articolato in due parti:

- Parte A – Informazione preventiva (come previsto dalla parte A dell’allegato XXXIV del Decreto legislativo 101/2020). In particolare, tra le altre, sono richiamate le nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi effetti, le modalità di informazione preventiva e le principali misure di protezione per la popolazione.
- Parte B – Informazione in emergenza (come previsto dalla parte B dell’allegato XXXIV del Decreto legislativo 101/2020). In particolare sono riportate le norme di comportamento per la popolazione che possono variare in base alla natura e all’evolvere dell’emergenza e sono anche richiamate le informazioni rivolte a particolari gruppi di popolazione, elaborate dalla sopracitata Commissione tecnico scientifica su richiesta del Comitato. Inoltre viene presentato un format di “Bollettino Informativo Tipo” che riporta i principali contenuti che potranno essere comunicati in caso di emergenza.

Infine, a completamento del Documento Tecnico, viene inserita un’Appendice che concerne la gestione dei “Rapporti con i media”, tematica emersa durante gli incontri del Comitato.

A corredo del Documento Tecnico è stata inoltre elaborata e divulgata una utile Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare”, che ha come obiettivo quello di semplificare quanto riportato nel Documento Tecnico e di agevolare la comprensione dei concetti riportati. La Sintesi è rivolta a un pubblico più ampio mentre il Documento Tecnico è rivolto a coloro i quali hanno esigenza di approfondire gli argomenti relativi al rischio radiologico e nucleare (quali Autorità, soccorritori, operatori dell’informazione).

La Sintesi rappresenta una base di conoscenze utile per la realizzazione di materiali di comunicazione sul rischio radiologico e nucleare rivolti al cittadino e ai diversi pubblici di riferimento. Tali materiali dovranno puntare ad accrescere la conoscenza del rischio e a favorire l’adozione di comportamenti corretti in situazioni di emergenza.

Questa sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata a partire dal Documento Tecnico, riportando i concetti introduttivi al rischio radiologico e nucleare, descrivendo le emergenze che potrebbero interessare il nostro Paese e spiegando brevemente come verrebbero fronteggiate, secondo il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Infine vi sono illustrate le norme di

comportamento per la popolazione nel caso si verifichi un incidente in un impianto nucleare al di là dei confini nazionali.

3.14 RINVENIMENTO O SOSPETTA PRESENZA DI SORGENTI ORFANE

Una sorgente orfana è una sorgente radioattiva sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995 (ora D.Lgs. 101/2020), e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 52/2007 (ora D.Lgs. 101/2020) o senza che il destinatario sia stato informato.

Il Prefetto, nel rispetto dell'articolo 187 del D. Lgs. 101/2020, che ha abrogato il D.lgs. 230/1995 e il D.Lgs. n. 52/2007, predispone e aggiorna schemi di piano di emergenza per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi del “comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare”, di cui all'articolo 175 del D. Lgs. 101/2020. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui all'articolo 188 del D. Lgs. 101/2020.

Il Prefetto per la predisposizione degli schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, si avvale oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'ARPAM, del Servizio sanitario regionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.

Laddove necessario il Prefetto istituisce il CCS e il Comune mette a disposizione le risorse di protezione civile, così come indicato nei singoli piani comunali e se necessario costituisce immediatamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare l'assistenza e l'informazione alla popolazione, provvede ad emettere le necessarie ordinanze di competenza in materia di viabilità, trasporti, sanità e servizi essenziali, nonché ad individuare ed attrezzare luoghi di raccolta in caso di necessità di evacuazione, dandone contemporanea comunicazione alla Prefettura e alla SOUP.

Per ulteriori informazioni consultare il Piano specifico redatto dalle Prefetture (ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 52/2007 abrogato - ora ai sensi dell'art. 187 D.Lgs 101 del 31.7.2020).

3.15 TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI

Con D.P.C.M. 10 febbraio 2006, al quale si rimanda per ogni più specifica definizione, si approvano le linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili le quali stabiliscono i casi e le modalità di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii. e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantità ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attività specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa nazionale.

La pianificazione di emergenza assolve alla finalità di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito,

pertanto, la pianificazione di emergenza verrà predisposta a livello sia nazionale sia provinciale. Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

Per quanto riguarda la pianificazione di emergenza provinciale, il Prefetto competente territorialmente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la Regione, nelle sue componenti di protezione civile e sanità, sulla base del Rapporto Tecnico elaborato ai sensi del DPCM 10 febbraio 2006 da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale), aprile 2009.

Il Prefetto competente per il territorio predispone, inoltre, uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile irraggiato.

Risulta fondamentale l'informazione alla popolazione. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

- la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
- le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
- le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare il Piano provinciale specifico redatto dalle Prefetture.

3.16 RINVENIMENTO ORDIGNI BELLCI

Il Prefetto coordina le attività per il disinnescamento degli ordigni bellici rinvenuti sul territorio provinciale. In tale ambito, con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa, attiva gli interventi specialistici ed adotta ogni provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione.

Gli effetti che l'esplosione di un ordigno può produrre sono:

- effetto di proiezione di schegge nelle vicinanze dell'ordigno;
- effetto dovuto all'onda d'urto per un raggio che dipende dalle sue caratteristiche;
- effetto di propagazione delle onde sismiche attraverso il sottosuolo, con ripercussione sulle strutture interrate e, conseguentemente, sulle strutture in elevazione per un raggio che dipende dalle sue caratteristiche.

L'operazione di disinnescio di un ordigno bellico risulta talvolta un'operazione straordinaria e complessa in quanto comporta un impegno organizzativo, di risorse e di mezzi che esulano dall'ordinarietà.

Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico occorrerà redigere in primis un Piano Operativo ad hoc da elaborare con le indicazioni tecniche da acquisire attraverso incontri coordinati dal Prefetto, alla presenza delle Autorità Militari competenti che dettano le principali prescrizioni legate all'operazione di disinnescio, quali, ad esempio, il raggio di evacuazione e la tipologia e le caratteristiche delle opere di apprestamento all'interno delle quali gli artificieri opereranno.

Il Piano Operativo sarà condiviso da tutti gli Enti e strutture operative che collaborano attivamente alle operazioni di pianificazione (Prefettura, Regione/Protezione civile, Comune interessato, Comuni limitrofi, VVF, CO Emergenza Sanitaria, AST, FFO, CRI, Volontariato di PC, ecc.).

In relazione alle dimensioni e tipologia dell'ordigno, per coordinare le varie attività inerenti all'evento, a livello organizzativo ed operativo, si potrà prevedere l'attivazione da parte dei Comuni interessati del proprio C.O.C. – Centro Operativo Comunale.

Il Piano Operativo di Emergenza, che dovrà essere realizzato appositamente per l'evento, dovrà comprendere:

- le operazioni preparatorie all'evento: comunicazione, istruzione, organizzazione dell'evacuazione, individuazione delle strutture di accoglienza e dei punti di raccolta, gestione dell'emergenza sanitaria, ospedali da campo, organizzazione del rientro, relativi controlli, ecc.;
- le operazioni di evacuazione il giorno prestabilito per il disinnescio: supporto all'evacuazione dei cittadini, delle strutture sensibili/di ricovero e cura, organizzazione e gestione dei centri di raccolta, organizzazione dell'accoglienza, controlli dell'area evacuata, gestione della circolazione e dei blocchi, gestione e coordinamento delle operazioni di emergenza e soccorso, ecc.;
- le operazioni post evento: operazioni per il rientro della popolazione evacuata nelle proprie abitazioni, o nelle strutture di ricovero e cura, e rendicontazione delle diverse attività e pagamento dei costi conseguenti all'attuazione del piano operativo di evacuazione.

Le operazioni necessarie all'attuazione del piano di evacuazione, saranno le seguenti:

- Individuazione della popolazione interessata e caratteristiche (età, residenza, ecc.);
- Individuazione delle fragilità sociali e disabilità;
- Individuazione della popolazione che risiede in strutture sensibili/ di ricovero e cura (ospedali, case di riposo, centri per la riabilitazione, carceri, ecc.);
- Suddivisione dell'area in zone omogenee di evacuazione, ogni zona sarà poi gestita singolarmente nelle diverse attività;
- Individuazione, coordinamento e gestione dei punti di raccolta e delle strutture di accoglienza pubbliche e/o private;
- Gestione delle persone che presentano condizioni di salute tali da non poter essere evacuate senza comprometterle ulteriormente. Questo tramite semplici norme di protezione all'interno dell'abitazione (es.: stare lontani da vetri e finestre, posizionarsi nella porzione opposta alla posizione dell'ordigno, ecc.);
- Individuazione e gestione dei percorsi di ingresso e di uscita e del sistema di trasporto pubblico a supporto dell'operazione;
- Gestione della rete stradale con controlli, posti di blocco, permessi, ecc.;

- Gestione e coordinamento della comunicazione nelle diverse fasi: pre, durante e post operazione (call center, stampa, tv e radio private, internet, ecc.) in più lingue in base alle diverse nazionalità della popolazione coinvolta;
- Gestione delle infrastrutture, sottostrutture e reti;
- Gestione degli edifici e opere d'arte da tutelare;
- Gestione delle operazioni di supporto e verifica in caso di fallimento del disinnescamento entro i tempi programmati;
- Gestione degli aspetti amministrativi e contabili delle operazioni;
- Previsione di alcune squadre di tecnici al fine di verificare le condizioni delle strutture in caso di scoppio;
- Gestione delle principali reti di comunicazione (autostradale e ferroviaria).

Laddove dovessero verificarsi maxi emergenze, a seguito di un'evoluzione negativa delle operazioni di disinnescamento pianificate, potrà essere necessario il coinvolgimento e coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, in collaborazione con la struttura di Protezione Civile regionale. In tal caso, secondo il suddetto Piano Operativo di Emergenza, ogni struttura attuerà il proprio Piano di Emergenza discendente.

3.17 BLACK OUT ELETTRICO

Il black out è una interruzione della fornitura di energia elettrica. Può essere locale, se riguarda una porzione ristretta del territorio, oppure esteso, se interessa uno o più Comuni o aree anche molto più vaste, fino ad assumere portata regionale o addirittura nazionale, come si verificò il 23 settembre 2003. Può essere provocato da interruzioni o sovraccarichi improvvisi della rete elettrica, dovuti a guasti alle centrali o alle linee.

Il Prefetto, contattato dal Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, assumerà il coordinamento tecnico delle operazioni nel proprio territorio di competenza convocando il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) con particolare riferimento ai rappresentanti della centrale operativa per l'Emergenza Sanitaria e dell'AST territorialmente competenti, del Comando Provinciale VVFF, dell'ENEL o altre società erogatrici, della TERNA (alta e altissima tensione) e delle Ferrovie dello Stato.

Il C.C.S. potrà essere istituito presso la S.O.I. territorialmente competente e si interfacerà sempre con la SOUP regionale e con il C.O.R. (Comitato Operativo Regionale), qualora attivato, e con i Comuni interessati.

Qualora il black out si verifichi in ore notturne verrà data informazione ai Comuni interessati anche in riferimento alla necessità di presidiare gli incroci dotati di semafori. Inoltre verrà attuato un continuo monitoraggio della situazione con particolare riferimento alle strutture sensibili, in particolare strutture socio sanitarie, nonché ai pazienti con apparecchiature elettromedicali a domicilio.

Verranno quindi presi contatti con le emittenti radio a livello locale per la diffusione delle informazioni utili alle popolazioni coinvolte e verranno attivate se necessario le organizzazioni di volontariato, anche per la diffusione delle notizie mediante impianti di amplificazione portatili.

3.18 RIENTRO INCONTROLLATO DI OGGETTI E DETRITI SPAZIALI

In relazione all'evento accaduto il 2 Aprile 2018 con la stazione spaziale cinese Tiangong-1, si consiglia di porre attenzione anche ad eventuali accadimenti di questo tipo.

Tali eventi e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi. Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, è possibile fornire, pur nell'incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di autoprotezione qualora si trovi nei territori potenzialmente esposti all'impatto. Tali indicazioni sono riassunte nell'Allegato 1 degli "Indirizzi per la predisposizione dei Piani comunali di Protezione Civile", approvati con Delibera di Giunta Regionale, recante le norme di comportamento per tutti i rischi contemplati.

3.19 EVENTI DI RILIEVO REGIONALE O LOCALE

Come disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, a cui si rimanda per ulteriori dettagli, esistono due specifiche di eventi di rilievo regionale o locale alle quali si forniscono indicazioni specifiche:

- eventi diversi dalle emergenze che possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità – eventi a rilevante impatto locale;
- attività di ricerca di persone scomparse al di fuori dei contesti previsti dal Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).

Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi diversi dalle emergenze può comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità – i cosiddetti eventi a rilevante impatto locale.

In ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga si possono richiedere l'attivazione a livello comunale del Piano di Protezione Civile Comunale con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni e l'istituzione del C.O.C.

A livello provinciale, in ragione del tipo e della portata dell'evento, verrà attivato il Piano Provinciale di Protezione Civile, riguardante in particolare le attività volte all'assistenza alla popolazione. Tali attività saranno svolte di pari passo con le attività preposte dal Prefetto concernenti la pubblica sicurezza.

In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile come spiegato in dettaglio nella Direttiva sopracitata.

Inoltre, preme rimandare alla Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018, la quale riporta le precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche, con particolare attenzione alle mansioni che possono o non possono essere svolte dal volontariato.

La ricerca di persone scomparse

Ai sensi della L. n. 203 del 14/11/2012 “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse” e successive linee guida di settore, le autorità competenti (Prefettura), ed i Soggetti coinvolti nelle ricerche (VVF, Capitaneria di Porto, CC, Sindaco) possono richiedere il concorso nelle attività di ricerca dei sistemi locali di protezione civile (Comunale, Provinciale o Regionale). Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato. L’attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è consentita e comunque a certe condizioni.

A tal riguardo nella D.G.R. 633/2013 viene tra l’altro specificato che esistono scenari di rischio – come, tra gli altri, la ricerca di persone scomparse – che devono essere aggiunti o assimilati agli scenari di rischio di protezione civile per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, nei limiti dei compiti indicati dalla delibera in questione.

Per ulteriori informazioni consultare il Piano specifico redatto dalle Prefetture.

4. IL MODELLO DI INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Codice, la pianificazione di protezione civile deve essere finalizzata *“alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere”*.

La direttiva del 14 gennaio 2014 relativa al *“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”*, definisce il modello d'intervento come l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali.

Il modello d'intervento delle pianificazioni ai vari livelli territoriali è costituito da:

- **l'organizzazione della struttura di protezione civile**, che deve garantire l'articolazione dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice;
- **gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile**, che rappresentano i riferimenti per la realizzazione del modello d'intervento;
- **le procedure operative**, che consistono nella definizione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.

Per quanto riguarda le attività nella fase emergenziale, occorre precisare che quando si parla di “protezione civile” tutti pensano ad una “amministrazione”, come ad esempio sono le Forze di polizia, mentre con questa espressione si indica un Sistema nel quale ogni soggetto istituzionale (Comuni, Province, Prefetture, Regioni e Stato) svolge in piena autonomia le attività di competenza, con collegamenti funzionali ma non gerarchici.

4.1 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

La Regione Marche fa parte del Servizio nazionale della protezione civile, così come delineato all'art. 3 del D.Lgs. 1/18 “Codice di protezione civile”.

La Struttura del “Sistema Marche”, così come riportata nell'art.2 della L.R. 7/2025, è costituita:

- a) dal Presidente della Giunta regionale e dai Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile;
- b) dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, anche in forma aggregata o associata nel rispetto della normativa vigente, in qualità di componenti;
- c) dalle strutture operative di seguito meglio specificate;
- d) dai soggetti concorrenti di seguito meglio specificati.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del Codice, le autorità territoriali di cui alla lettera a) fanno parte del Servizio nazionale della protezione civile; le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui alle lettere b), c) e d), ne costituiscono articolazione.

Le componenti del Sistema Marche provvedono allo svolgimento delle attività di protezione civile secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e collaborano con le articolazioni regionali delle

strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Codice in merito alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, operano quali strutture del Sistema Marche (punto c) "strutture operative" di cui sopra):

- a) gli enti e le agenzie regionali con finalità di protezione civile, nonché l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche. ARPAM);
- b) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), e l'Agenzia regionale sanitaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
- c) il volontariato organizzato di protezione civile, l'Associazione della Croce Rossa Italiana Marche e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche;
- d) gli enti e gli istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale.

I soggetti che possono concorrere al Sistema Marche (punto d) "soggetti concorrenti" di cui sopra) sono gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni utili in materia di protezione civile a livello regionale, nonché le aziende, le società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Codice, può individuare relativamente all'ambito territoriale regionale ulteriori strutture operative in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice.

4.2 GLI ELEMENTI STRATEGICI

4.2.A IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Il Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è costituito dall'insieme delle procedure e attività che, ove e quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con un evento o con suoi possibili effetti, nonché della sorveglianza di fenomeni d'interesse di protezione civile, anche attraverso il presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Le attività di allertamento per il rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi e da rischio valanghe per la Regione Marche sono regolate dalla Procedure di allertamento approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.160 del 2016 e dalle successive modifiche intercorse. Le attività svolte nell'ambito del sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico si compongono di due principali fasi: la fase di previsione e la fase di monitoraggio e sorveglianza.

Scopo della fase di previsione è di valutare, quando e dove possibile, la situazione attesa, nonché gli effetti che tale situazione può determinare, la fase di monitoraggio e sorveglianza, invece, ha lo scopo di osservare e seguire, quando e dove è possibile, l'evoluzione della situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio.

Si specifica che allo stato attuale non sono prevedibili con accuratezza ai fini dell'allertamento gli eventi pluviometrici intensi di breve durata e che riguardano porzioni di territorio limitate; in tali casi l'attività del Centro Funzionale si esplica nella fase di monitoraggio e sorveglianza per la previsione dell'evoluzione dell'evento a brevissimo termine al fine di condurre all'immediata localizzazione territoriale e circoscrizionale dell'evento in atto.

Livelli di Criticità

Il sistema di allertamento è basato sulla individuazione, per le diverse tipologie di rischio, di determinati livelli di criticità, ciascuno associato ad uno scenario atteso o in atto. A ciascun livello di criticità corrisponde un livello di allerta.

Il livello di criticità è definito omogeneamente per un'intera Zona di allerta, così come descritte nel paragrafo 2.2 "Inquadramento orografico, meteo-climatico" dei presenti Indirizzi, senza un dettaglio territoriale maggiore.

Livelli di Criticità meteo-idrogeologica ed idraulica

Per "livello di criticità meteo-idrogeologica ed idraulica" si intende il grado di propensione al dissesto del territorio conseguente a determinati eventi meteorologici e sono definiti quattro livelli di criticità: ad ognuno dei livelli di criticità previsti è associato un livello di allerta.

Di seguito sono riportati i livelli di criticità previsti ed i livelli di allerta associati:

- Assenza di fenomeni significativi prevedibili (Nessuna Allerta);
- Criticità Ordinaria (Allerta Gialla);
- Criticità Moderata (Allerta Arancione);
- Criticità Elevata (Allerta Rossa).

La definizione dello scenario di evento associato ad ogni livello di criticità/allerta è riportata nella *Tabella 1*, che descrive sinteticamente, e in maniera non esaustiva, anche i possibili effetti al suolo attesi sul territorio in base ai diversi livelli di allerta.

In particolare, si definiscono:

- **criticità idraulica:** il rischio derivante da piene ed alluvioni che interessano i corsi d'acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici;
- **criticità idrogeologica:** il rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d'acqua minori per i quali non è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici;
- **criticità idrogeologica per temporali:** il rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica ed intensità. L'allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni. All'incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d'evento. Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è l'arancione. Non è previsto un codice di allerta rosso specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi.

Gli scenari e i relativi effetti al suolo sono omogenei in ambito nazionale e frutto dell'intesa istituzionale tra Stato e Regioni (Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione civile del 10/02/2016).

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE				
Allerta	Criticità		Scenario di evento	Effetti e danni
Nessuna allerta	Assenza di fenomeni significativi prevedibili		Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere a livello locale: (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e piccoli smottamenti; - caduta massi.	Eventuali danni puntuali.
Allerta	Criticità	Scenario di evento		Effetti e danni
Gialla	ordinaria	idrogeologica	Si possono verificare fenomeni localizzati di: - erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; - ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc.); - scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; - caduta massi. Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.	Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali. Effetti localizzati: - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; - temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; - limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo. Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di
		idrogeologico per temporali	Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.	

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE			
		idraulica	Si possono verificare fenomeni localizzati di: - incremento dei livelli dei corsi d'acqua maggiori, generalmente contenuti all'interno dell'alveo. Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.
Allerta	Criticità		
Arancione	moderata	idrogeologica	Si possono verificare fenomeni diffusi di: - instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici; - frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.); - caduta massi in più punti del territorio. Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.
		idrogeologico per temporali	Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.
		idraulica	Si possono verificare fenomeni diffusi di: - significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini; - fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; - occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.
			distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità); - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
			Effetti e danni
			Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane. Effetti diffusi: - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane o da colate rapide; - interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; - danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d'acqua; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili. Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE			
Allerta	Criticità		Effetti e danni
Rossa	elevata	idrogeologica	Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane. Effetti ingenti ed estesi: - danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide; - danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, ponti e altre opere idrauliche; - danni a beni e servizi; - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
		idraulica	

Tabella 1 - Descrizione degli scenari d'evento riferiti ai singoli livelli di criticità, elaborato da un gruppo di lavoro DPC – Regioni – PA nell'ambito delle attività per l'omogeneizzazione dei messaggi di allertamento, così come riportata nell'Allegato 1 alle Indicazioni operative recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e idraulica e della risposta del sistema di protezione civile"

Livelli di Allerta per fenomeni meteorologici avversi

Oltre al rischio idrogeologico ed idraulico, l'attività di allertamento viene effettuata anche per i rischi legati a fenomeni meteorologici avversi, in particolare si tratta dei seguenti rischi:

- vento;
- mareggiate;
- neve.

Per il rischio vento e il rischio mareggiate sono individuati tre livelli di allerta:

- nessuna allerta- VERDE;
- allerta GIALLA;
- allerta ARANCIONE.

Per il rischio neve sono invece individuati i seguenti livelli di allerta:

- nessuna allerta- VERDE;
- allerta GIALLA;
- allerta ARANCIONE;
- allerta ROSSA.

Di seguito sono riportati, per ciascuno dei tre rischi sopra descritti, le tabelle che descrivono la corrispondenza tra allerta, soglie e effetti e danni possibili.

NEVE		
Livello di allerta	soglia	Effetti e danni
verde	Quote < 300 m cumulate inferiori ai 5 cm/24 h	Non prevedibili; non si escludono locali problemi alla viabilità
	Quote 300-600 m cumulate inferiori ai 15 cm/24 h	
	Quote 600-1000 m cumulate inferiori ai 40 cm/24 h	
gialla	Quote < 300 m cumulate comprese tra 5-15 cm/24 h	- Disagi alla circolazione dei veicoli con locali rallentamenti o parziali interruzioni della viabilità e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario. - Fenomeni di rottura e caduta di rami. - Locali interruzioni dell'erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia).
	Quote 300-600 m cumulate comprese tra 15-30 cm/24 h	
	Quote 600-1000 m cumulate comprese tra 40-60 cm/24 h	
arancione	Quote < 300 m cumulate comprese tra 15-40 cm/24 h	- Disagi alla circolazione dei veicoli con diffusi rallentamenti o interruzioni parziali o totali della viabilità e disagi nel trasporto pubblico, ferroviario ed aereo. - Diffusi fenomeni di rottura e caduta di rami. - Diffuse interruzioni, anche prolungate, dell'erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia).
	Quote 300-600 m cumulate comprese tra 30-50 cm/24 h	
	Quote 600-1000 m cumulate comprese tra 60-100 cm/24 h	
rossa	Quote < 300 m cumulate superiori a 40 cm/24 h	- Gravi disagi alla circolazione stradale con limitazioni o interruzioni parziali o totali della viabilità e possibile isolamento di frazioni o case sparse. - Gravi disagi al trasporto pubblico, ferroviario ed aereo. - Estesi fenomeni di rottura e caduta di rami. - Prolungate ed estese interruzioni dell'erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia). - Gravi danni a immobili o strutture vulnerabili.
	Quote 300-600 m cumulate superiori a 50 cm /24 h	
	Quote 600-1000 m cumulate superiori a 100 cm /24 h	

Tabella 2. Descrizione degli scenari associati ai livelli di allerta per rischio neve.

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

VENTO		
Livello di allerta	soglia	Effetti e danni
verde	Quote < 1000 m: raffica inferiore a Burrasca Forte	Non si escludono eventuali danni non prevedibili
	Quote > 1000 m: raffica inferiore a Tempesta	
gialla	Quote < 1000 m: raffica almeno a Burrasca Forte	- Localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e simili), agli impianti o alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostрукture, strutture di cantiere...). - Locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume. - Isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. - Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree
	Quote > 1000 m: raffica almeno a Tempesta	
arancione	Quote < 1000 m: raffica almeno a Tempesta	- Danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e simili), agli impianti o alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostрукture, strutture di cantiere...). - Limitazioni o sospensioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume. - Cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. - Sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree
	Quote > 1000 m: raffica almeno a Tempesta Violenta	

Tabella 3. Descrizione degli scenari associati ai livelli di allerta per rischio vento

MARE		
Livello di allerta	soglia	Effetti e danni
verde	Altezza massima dell'onda a ridosso della costa minore di 3 m	Non prevedibili
gialla	Altezza massima dell'onda a ridosso della costa compresa tra 3 e 4 m	- Erosione dell'arenile, locali danni agli stabilimenti balneari. - Isolati e temporanei problemi alla rete viaria a ridosso della battigia - Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone che sostano sui litorali e/o sulle banchine portuali.
arancione	Altezza massima dell'onda a ridosso della costa maggiore di 4 m	- Erosione dell'arenile, danni agli stabilimenti balneari e locali danni alle opere di difesa costiera. - Problemi alla rete viaria a ridosso della battigia - Riduzione del deflusso a mare di fiumi e canali, con possibile esondazione degli stessi alla foce - Pericolo per la sicurezza delle persone che sostano sui litorali e/o sulle banchine portuali. - Possibili problematiche per le attività marittime e per la navigazione da diporto

Tabella 4. Descrizione degli scenari associati ai livelli di allerta per rischio mareggiate

Livelli di Criticità per rischio valanghe

Analogamente agli altri tipi di rischio, anche per il rischio valanghe sono stati introdotti quattro livelli di criticità. Ad ogni livello di criticità è associato un livello di allerta.

I livelli di criticità definiti per il rischio valanghe sono:

- Assenza di fenomeni significativi prevedibili (Nessuna Allerta);
- Criticità Ordinaria (Allerta Gialla);
- Criticità Moderata (Allerta Arancione);
- Criticità Elevata (Allerta Rossa).

La descrizione degli scenari di evento e dei possibili effetti e danni associati ad ogni Livello di criticità/Allerta per rischio valanghe è riportata nella seguente tabella.

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE			
Allerta	Criticità		Effetti e danni**
Nessuna allerta	Assenza di fenomeni significativi prevedibili		
		<i>Assenza di valanghe significative nelle aree antropizzate.</i> <i>Sono al più possibili singoli eventi valanghivi di magnitudo ridotta difficilmente prevedibili.</i>	<i>Eventuali danni puntuali limitati a contesti particolarmente vulnerabili.</i>
Gialla	ordinaria	<i>Le valanghe attese nelle aree antropizzate possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe.</i> <i>Si tratta per lo più di eventi frequenti, di media magnitudo e normalmente noti alla comunità locale.</i>	<i>Occasionale pericolo per l'incolumità delle persone. I beni colpiti possono subire danni di modesta entità con effetti quali:</i> - <i>interruzione temporanea della viabilità;</i> - <i>sospensione temporanea di servizi.</i> <i>Danni più rilevanti sono possibili localmente nei contesti più vulnerabili.</i>
Arancione	moderata	<i>Le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.</i> <i>Si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata.</i>	<i>Pericolo per l'incolumità delle persone.</i> <i>I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti quali:</i> - <i>danneggiamento di edifici;</i> - <i>isolamento temporaneo di aree circoscritte;</i> - <i>interruzione della viabilità;</i> - <i>limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 363;</i> - <i>sospensione di servizi.</i> <i>Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili.</i>

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE			
Allerta	Criticità		Scenario di evento*
Rossa	elevata		Le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche.
			Grave pericolo per l'incolumità delle persone. Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali: - grave danneggiamento o distruzione di edifici; - isolamento di aree anche relativamente vaste; - interruzione prolungata della viabilità; - limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 363; - sospensione prolungata di servizi; - difficoltà per attività di soccorso e approvvigionamento.

Tabella 5. Descrizione degli scenari associati ai livelli di allerta per rischio valanghe

Documenti previsionali

La previsione è articolata secondo la catena operativa previsionale, le cui fasi si possono sintetizzare come segue:

- acquisizione ed elaborazione dei dati meteo-idrologici, attraverso i vari sistemi di osservazione e rilevazione in dotazione al Centro Funzionale;
- previsione circa la natura e l'intensità dei fenomeni meteorologici attesi, anche attraverso l'utilizzo e la post-elaborazione di dati provenienti da sistemi modellistici previsionali;
- previsione degli effetti al suolo associati ai fenomeni previsti e dei possibili scenari d'evento, che vengono valutati attraverso opportuni livelli di criticità per le porzioni del territorio interessate.

Tali fasi si concretizzano nell'emissione del Bollettino di criticità, che fornisce informazioni riguardo lo scenario di evento atteso e, per ognuno dei rischi e ognuna delle zone di allerta, definisce il livello di allerta.

il Centro funzionale inoltre produce i seguenti documenti:

- Bollettino Meteo e Aggiornamento Meteo;
- Bollettino di Pericolo Valanghe;
- Bollettino Pericolo Incendi Boschivi;
- Bollettino Ondate di calore.

Nel caso in cui, per almeno una delle Zone di allerta vi sia almeno un'allerta gialla, il Bollettino di criticità viene sostituito dal Messaggio di allertamento, che viene diramato dal Direttore della Protezione civile regionale, attraverso la SOUP, e che:

- riporta il livello di allerta e la descrizione del fenomeno atteso;
- sulla base del livello di allerta, riporta la fase operativa relativa allo stato di attivazione della Protezione civile regionale;
- riporta la durata dell'allerta. A meno di indicazioni differenti, il rientro alla fase di normalità coincide con l'orario di fine validità dell'allerta.

Tale messaggio di allertamento rappresenta il riferimento tecnico per l'autonoma attivazione delle fasi operative e delle relative azioni da parte degli enti locali e di quanto previsto dalle rispettive pianificazioni di emergenza.

Flusso informativo

Data l'importanza e la delicatezza delle procedure in oggetto ed al fine di garantire il corretto e completo flusso informativo, la Protezione civile regionale deve essere in grado di dialogare con tutti i soggetti, gli Enti e le strutture del Sistema Regionale di Protezione Civile, così come definito dall'art.11, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 1/2018. A tal fine sarà premura di ciascun Ente ed Amministrazione destinatario dei documenti garantire l'operatività delle proprie strutture sulla base del proprio assetto organizzativo e funzionale anche, e soprattutto, al di fuori del normale orario di ufficio, nelle ore notturne e nei giorni festivi, tenendo conto che i documenti legati all'allertamento possono essere emessi in qualsiasi momento. Sarà cura dei vari Enti ed Amministrazioni trasmettere gli aggiornamenti dei contatti dei referenti e del personale reperibile.

Dal 14/06/2023, inoltre, è attivo il portale "Allerta Meteo Regione Marche" che rappresenta il canale di comunicazione per il sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico e da fenomeni meteorologici avversi e per il rischio valanghe, raggiungibile all'indirizzo:

<https://allertameteo.regione.marche.it/>

Il messaggio di allertamento viene diramato dalla SOUP a:

- il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
- le Prefetture (Uffici Territoriali del Governo - UTG);
- le Province;
- i Comuni;
- tutti i soggetti che fanno parte del sistema Regionale di Protezione Civile.

L'invio del messaggio di allertamento è organizzato per Zone di allerta, per cui, per quanto riguarda le Prefetture, le Province ed i Comuni, il messaggio sarà inviato esclusivamente a quegli Enti il cui territorio di competenza ricada, interamente o in parte, in una delle zone di allerta per cui è stata attivata la Fase operativa.

Esclusivamente per il rischio mareggiate l'allertamento è indirizzato solo ai comuni costieri ricadenti in ogni zona di allerta e anche il flusso informativo per tale tipologia di rischio sarà orientato solo a questi comuni.

I recapiti a cui inviare la messaggistica sono raccolti e conservati secondo le procedure proprie della SOUP.

I criteri sull'attivazione della Fase operativa sono affrontati più avanti nel paragrafo 4.3 "Procedure Operative".

Indicare le modalità con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e Provincia acquisiscono gli allertamenti dalla Regione, nel rispetto delle direttive regionali esistenti a riguardo. Il sistema di allertamento prevede anche l'organizzazione e le procedure di attivazione dei presidi territoriali.

Sensori

Le centraline di rilevamento del livello idrometrico che intessano Regione Marche fanno parte della rete di monitoraggio del Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Marche. A tali sensori sono aggiunte le numerose centraline di rilevamento dei dati pluviometrici, utili per la comprensione e la caratterizzazione del fenomeno meteorico.

Si rammenta che i dati della rete di monitoraggio della Regione Marche sono resi disponibili sul portale in tempo reale e raggiungibili all'indirizzo: <https://retemir.regione.marche.it/>

Tra tutti gli idrometri della Rete MIR sono stati individuati 20 idrometri significativi, la cui peculiarità è quella per cui, al superamento della soglia di allarme, la SOUP, previa verifica del dato, informa dell'avvenuto superamento del valore di soglia il responsabile del presidio territoriale idraulico del tratto d'alveo interessato e i Comuni di riferimento dell'idrometro.

La stessa procedura è stata disposta per tutti gli idrometri presenti nel bacino del fiume Misa.

Si fa presente che le procedure sono in continua evoluzione quindi, al momento della redazione del Piano provinciale, andranno verificati i sensori presenti nel territorio.

Indicare nel Piano le centraline che ricadono nel territorio provinciale.

4.2.B I CENTRI OPERATIVI DI COORDINAMENTO

I centri di coordinamento rappresentano l'elemento strategico fondamentale della pianificazione di Protezione Civile per il monitoraggio della situazione e la gestione ottimale delle risorse in caso di emergenza.

Il sistema di coordinamento provinciale riporta l'ubicazione e l'organizzazione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) da parte della Prefettura - UTG, organo decisionale e d'indirizzo, che si avvale di una Sala Operativa Integrata (S.O.I.), gestita dalla Regione, a livello provinciale. Quest'ultima attua quanto stabilito in sede di CCS, mantenendo il raccordo con i centri operativi di ambito, la S.O.U.P. e la Sala Situazione Italia (SSI) – SISTEMA del Dipartimento della Protezione Civile.

È opportuno che la S.O.I. venga strutturata in funzioni di supporto, attivate progressivamente secondo le necessità derivanti dall'evoluzione dell'emergenza, in raccordo con le funzioni di supporto attivate negli altri centri operativi ai diversi livelli territoriali.

A livello territoriale di ambito si attivano i Centri Operativi Misti (C.O.M.) e/o i Centri di Coordinamento di Ambito (C.C.A.) che operano a supporto delle attività di protezione civile in emergenza nel territorio di più Comuni.

Tavoli interistituzionali di livello provinciale

Il Tavolo interistituzionale di livello provinciale (d'ora in avanti Tavolo) è convocato, d'intesa con il Prefetto, e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (o persona da lui delegata), con la composizione prevista dall'art. 8 della L.R. 7/2025.

Il Tavolo svolge funzioni consultive e di indirizzo delle attività e delle risorse di protezione civile afferenti agli enti locali, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalità di prevenzione in materia di protezione civile.

Il Tavolo può riunirsi in assetto ampio collegiale oppure, a seconda dell'esigenza, in forma ristretta; deve essere assicurata, sempre e comunque, la presenza di un rappresentante della Prefettura interessata e della Regione.

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e componenti del sistema provinciale di Protezione Civile

Il Prefetto, così come riportato nell'art. 9 del D.Lgs. 01/2018, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'art.7, comma 1, lettere b) e c) del Codice della Protezione Civile (Codice), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'art.2, comma 4, lettera a) del Codice:

- assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione.

Il Prefetto, al verificarsi sul territorio provinciale di una situazione di emergenza per il coordinamento degli interventi si avvale dell'attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi C.C.S. nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza che potranno in essere le attività riportate nei rispettivi piani provinciali. Inoltre, ogni ente/ufficio interessato seguirà le proprie procedure operative interne.

Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.)

Tale organo ha il compito di promuovere e finalizzare le attività operative di prevenzione e gestione delle crisi nella viabilità, con particolare attenzione ai periodi di incremento dei flussi veicolari ed alle situazioni di rischio legate alle condizioni meteorologiche tipiche delle stagioni invernali ed estiva. Il C.O.V. è istituito e coordinato dalle Prefetture – U.T.G. ed è composto da rappresentanti delle FFOO, dei VVF, della Provincia e dei gestori delle strade (ANAS o società private) e Regione Marche – Dipartimento Protezione Civile.

Sala Operativa Integrata (S.O.I.)

La Sala Operativa Integrata (S.O.I.) opera in stretto raccordo con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 7/2025 ed è organizzata in 15 funzioni di supporto.

Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in tempo ordinario aggiornerà i dati relativi alla propria funzione ed in caso di emergenza provinciale sarà l'esperto che attiverà le operazioni di soccorso. In relazione all'evento, si attiveranno le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell'emergenza. Le funzioni di supporto, i cui responsabili e sostituti vengono nominati dal Prefetto su designazione, ove richiesto, da parte di altri enti, sono configurate come di seguito.

Il coordinamento delle funzioni di supporto è affidato al Prefetto, o suo delegato, d'intesa con il Presidente della Regione o suo delegato.

Indicare l'ubicazione e l'organizzazione della S.O.I. provinciale.

Di seguito vengono riportate le funzioni di supporto a livello provinciale:

1. Tecnica e di valutazione
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria
3. Volontariato
4. Logistica
5. Servizi essenziali
6. Censimento danni e rilievo dell'agibilità
7. Rappresentanza dei Beni Culturali
8. Strutture Operative S.a.R. (Search and Rescue)
9. Accessibilità e mobilità
10. Telecomunicazioni d'emergenza
11. Assistenza alla popolazione
12. Continuità amministrativa e Supporto amministrativo finanziario
13. Unità di coordinamento e segreteria
14. Stampa e comunicazione
15. Attività aeree e marittime

Le suddette funzioni, in fase di pianificazione, **possono essere accorpate** in maniera congrua rispetto alle attività da svolgere e competenze dei responsabili (es. unica persona a capo di più funzioni). Per ciascuna di esse dovrà essere individuato il Referente.

Non tutte le funzioni, tuttavia, vengono attivate in ogni occasione ma, a seconda della natura e della gravità dell'evento previsto, sulla base del modello operativo, il Prefetto o suo delegato, d'intesa con il Presidente della Regione o suo delegato, può attivare progressivamente solo quelle necessarie al superamento dell'emergenza/criticità.

Così come previsto dalle indicazioni operative n. 1099 del 31/03/2015 inerenti "*La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza*", ciascuna Funzione deve essere affidata al coordinamento di un Referente individuato tra il personale degli Enti e delle Amministrazioni competenti per materia e operanti sul territorio.

Di seguito vengono meglio descritte le varie Funzioni di Supporto seguite da elenchi di azioni, indicate in maniera esemplificativa ma non esaustiva, da mettere in campo nelle diverse fasi operative. Per ogni altra informazione e indicazione sulle Funzioni attivabili si faccia riferimento alla circolare sopra citata così come poi ribadite dalla Direttiva P.C.M. del 30/04/2021.

Elencare in allegato, da aggiornare periodicamente, i nomi o la qualifica all'interno dell'Amministrazione unitamente ai numeri dei Responsabili individuati per ciascuna Funzione.

1. Tecnica e di valutazione

Questa funzione comprende tutti gli Enti che svolgono attività di ricerca scientifica sul territorio ed i Servizi Tecnici nazionali e locali. Il referente è un rappresentante della Regione e deve mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Deve individuare, tra quelle possibili ed indicate nella tavola allegata al piano, le aree di ammassamento dei soccorritori e risorse. Durante l'emergenza cura il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto attivate che gli permetterà di fornire, giornalmente, l'aggiornamento della cartografia tematica con l'indicazione dei danni e degli interventi sul territorio.

2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. In accordo con quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 640/2018, alla quale si rimanda per ogni riferimento sulle azioni assolte dalla funzione, i referenti sono individuati nell'AST, in particolare nel Direttore del S.E.T. 118 (Sistema Emergenza Territoriale) o suo delegato, nel Direttore di Distretto o suo delegato, nel Direttore del Dipartimento Prevenzione o suo delegato e nel Direttore DSM (Dipartimenti Salute Mentale) o suo delegato.

Il Servizio Sanitario Regionale mediante le sue articolazioni (es. Sistemi di emergenza territoriale, Distretti, Dipartimenti Prevenzione, ecc.) si attiva sul territorio interessato in occasione di eventi calamitosi, in collaborazione con i Comuni interessati.

A livello comunale la Funzione svolgerà le attività di supporto relativamente al coordinamento delle diverse componenti sanitarie locali, all'organizzazione dei materiali e mezzi e dell'assistenza socio-sanitaria della popolazione, all'individuazione delle aree e delle strutture idonee ad accogliere la popolazione sfollata con disabilità o specifiche necessità. Le attività di supporto riguarderanno anche la valutazione del patrimonio zootecnico a rischio e la sua messa in sicurezza.

Inoltre predisporrà e aggiornerà gli elenchi della popolazione con particolari problematiche ed esigenze (es. disabili o con specifiche necessità e/o non autosufficienti, pazienti con particolari patologie), sia per quanto riguarda il soccorso in emergenza, sia per quanto concerne l'inclusione di esse nelle attività di pianificazione anche in coordinamento con la Funzione Assistenza alla popolazione. Tale allegato risulta coerente con le *“Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità”* approvate con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile rep. n. 387 del 10/03/2025.

Predisporrà anche gli elenchi contenenti i contatti degli ospedali, delle strutture socio-sanitarie, per la consultazione dei medici di famiglia, dei servizi veterinari e l'elenco delle farmacie del territorio comunale.

Per le indicazioni inerenti all'organizzazione operativa delle componenti del Servizio Sanitario Regionale, comprese quelle a livello comunale, si rinvia alla Determina del Direttore Generale della precedente Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) n. 640 del 23/11/2018 *“Linee di indirizzo ASUR per la gestione delle grandi emergenze sanitarie”*.

In emergenza, la Funzione è deputata alle attività di collaborazione e supporto alle articolazioni del Servizio Sanitario Regionale che intervengono in occasione di un evento calamitoso.

Le problematiche connesse all'intervento sanitario, inquadrabili complessivamente anche nell'ambito della medicina delle grandi emergenze (se i sistemi di soccorso, inclusi gli ospedali, sono intatti e funzionanti) e delle catastrofi (se i sistemi di soccorso sono danneggiati e/o incapacitati a funzionare) possono essere affrontate seguendo le tre linee di attività:

- **primo soccorso e assistenza sanitaria** (soccorso sanitario urgente; aspetti medico legali connessi al recupero e alla gestione delle salme; fornitura di farmaci, continuità dell'assistenza medica e infermieristica di base, specialistica e territoriale);
- **attività di assistenza sanitaria, socio sanitaria e psicosociale alla popolazione** (assistenza sociale, domiciliare, geriatrica; assistenza psicologica);
- **interventi di sanità pubblica** (vigilanza igienico-sanitaria; disinfezione; disinfestazione; problematiche delle malattie infettive e parassitarie; sicurezza alimentare; prevenzione veterinaria e gestione problematiche veterinarie).

In particolare per le attività di soccorso e assistenza degli animali, il coordinamento è affidato al Servizio Veterinario dell'Azienda Territoriale Sanitaria (A.S.T.) di competenza, con il concorso delle Strutture operative statali e regionali di protezione civile. Possono concorrere anche le associazioni di volontariato per la tutela degli animali mediante specifici protocolli di intesa.

3. Volontariato

Il Referente (rappresentante della Regione) delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche impiegate. Assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato, in raccordo con le singole Funzioni che ne prevedono l'impiego. Inoltre concorre alla definizione ed al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego. Redige e mantiene aggiornati gli elenchi delle Organizzazioni di volontariato locale con le loro risorse e specializzazioni.

Le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile sono disciplinate dal Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018), al quale si rimanda, così come si rimanda alla Direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012 contenente gli indirizzi operativi per la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, unitamente alle Indicazioni per la gestione dello stesso nella Regione Marche riportate nella D.G.R. 633/2013.

Il coordinatore provvede, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette Organizzazioni.

In emergenza, inoltre, coordina, in accordo con la Sovrintendenza, il recupero e la messa in sicurezza di beni storico culturali.

4. Logistica

Il Referente (rappresentante della Regione) censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di mobilitazione e modalità di impiego. Gestisce l'organizzazione delle aree di stoccaggio delle risorse disponibili, provvede alla richiesta di mezzi e materiali alle strutture superiori (Dipartimento Protezione Civile Nazionale) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a far fronte all'emergenza e l'approvvigionamento di alimenti e generi di conforto per la popolazione colpita. Mantiene il quadro aggiornato delle risorse impiegate, attivate e disponibili, stabilendone e attuando le modalità di recupero al termine delle loro necessità d'impiego.

Effettua il censimento dei materiali e mezzi a disposizione e gli elenchi delle ditte e fornitori ed aggiorna periodicamente tali elenchi individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di mobilitazione e modalità di impiego. Si occupa, inoltre, di gestire il magazzino ed il materiale di pronta disponibilità e di predisporre eventuali convenzioni con le ditte interessate per la fornitura dei mezzi e dei materiali in emergenza.

5. Servizi essenziali

Questa funzione comprende tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto.

Il Referente (rappresentante della Regione) mantiene i contatti con le società erogatrici dei servizi ed aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione, la sicurezza delle reti di servizio e l'eventuale ripristino delle linee ed utenze non funzionanti.

Valuta eventuali scenari di rischio connessi ai danni subiti dalle infrastrutture e individua eventuali interventi di massima priorità, in particolare per le infrastrutture di rete strategiche o indispensabili al ripristino della filiera delle attività economico-produttive.

Mediante le articolazioni territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali di tutti gli enti erogatori di servizi deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete.

L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione.

Ogni ente fornisce i nominativi ed il numero telefonico del personale reperibile delegato al servizio.

6. Censimento danni e rilievo dell'agibilità

Il Referente (rappresentante della Regione e degli Enti Locali) organizza e predispone le squadre di tecnici che, al verificarsi dell'evento, effettueranno il censimento dei danni alle persone e/o edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, strutture agricole e zootecniche.

Coordina squadre miste di tecnici di vari Enti, anche appartenenti agli ordini professionali, per le verifiche speditive di agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il rientro della popolazione coinvolta nelle proprie abitazioni.

Tale Funzione si raccorderà inoltre con le strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento.

7. Rappresentanza dei Beni Culturali

Nel ribadire che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita «civile», messo in crisi da una situazione di grandi disagi sia fisici che psicologici, è comunque da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio.

Il referente (rappresentante della Regione) dovrà organizzare, anche avvalendosi del volontariato, specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali, predisponendo anche specifiche squadre di tecnici specializzati nel settore per la messa in sicurezza dei reperti, o altri beni artistici, in aree sicure.

Inoltre, in accordo con la Sovrintendenza, dovrà provvedere al controllo e alla salvaguardia dei beni culturali pianificando il coordinamento di eventuali interventi di evacuazione, messa in sicurezza e censimento danni relativamente a tali beni.

8. Strutture Operative S.a.R. (Search and Rescue)

Per questa funzione i referenti sono i seguenti:

- **Soccorso Tecnico Urgente**: Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto (direzione coordinamento nelle attività in mare);
- **Ordine e Sicurezza Pubblica**: Forze dell'Ordine a competenza generale: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri (se richiesto dal soggetto designato dalla Prefettura (Prefetto o suo delegato) nella "Funzione coordinamento") - Guardia di Finanza.

9. Accessibilità e mobilità

Il Referente (rappresentante della Prefettura o della Provincia) predispone il piano di viabilità d'emergenza, individuando da un lato i punti di accesso all'area colpita ed i percorsi più idonei per l'afflusso dei soccorsi, dall'altro i cancelli e le vie di fuga per il deflusso della popolazione da evacuare con il conseguente trasferimento nei centri di accoglienza. Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture delle zone interessate.

Svolge inoltre il presidio e la vigilanza dei territori e della viabilità interessata all'evento emergenziale.

10. Telecomunicazioni d'emergenza

Il Referente (rappresentante della Regione e nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato Territoriale Marche-Umbria), di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione ed i radioamatori, coordina le attività per garantire la funzionalità delle reti di telecomunicazioni alternative di emergenza. Si occupa, inoltre, dell'organizzazione dei Centri Operativi dal punto di vista tecnico operativo e dei collegamenti, compresi quelli radio. Mantiene in efficienza i ponti radio ed i relativi apparati per la comunicazione diretta tra i Centri Operativi e la S.O.U.P..

11. Assistenza alla popolazione

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risulta senza tetto o soggetta ad altre difficoltà, si devono organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari. Pertanto, il principale referente per questa funzione, è il Sindaco del Comune colpito dall'evento.

Per quanto riguarda eventi di portata superiore a quella comunale, questa funzione è presieduta da un rappresentante della Regione.

Il Referente ha il compito di organizzare e predisporre le attività di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, etc.) alla popolazione sia nella fase di raccolta nelle Aree di Attesa che, in rapporto alla consistenza della calamità, nella fase di evacuazione verso le Aree o Strutture di Ricovero/Accoglienza. Raccoglie inoltre informazioni relative alle esigenze assistenziali di varia natura (logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.). Particolare attenzione sarà posta all'eventuale recupero, ricerca, soccorso e successiva eventuale assistenza delle persone disperse in stretta collaborazione con le strutture operative preposte (VVF, Forze dell'Ordine, ecc.).

Il Referente dovrà, inoltre, fornire un quadro complessivo delle disponibilità di alloggiamento, raccogliendo ed aggiornando i dati relativi alle strutture ricettive ed ai servizi di ristorazione e dialogare con le autorità preposte per l'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili e/o delle aree.

12. Continuità amministrativa e Supporto amministrativo finanziario

Il Referente (rappresentante della Regione) ha il compito di organizzare e predisporre, anche in fase di emergenza, le attività necessarie a garantire la continuità amministrativa dell'Ente. Garantirà le funzioni di consulenza amministrativa, giuridica, economico-finanziaria.

Attiva e gestisce eventuali campagne di solidarietà per la raccolta di fondi, svolge le attività

amministrative necessarie per la gestione delle offerte e delle donazioni destinate alla popolazione colpita, anche in raccordo con le Funzioni interessate.

In emergenza deve attuare la procedura di programmazione della spesa, in particolare effettuando una scrupolosa rendicontazione per capitoli e tipologie di spesa.

Il responsabile della funzione, in raccordo con la Prefettura, deve essere in possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazione della zona interessata dall'evento.

13. Unità di coordinamento e segreteria

Tale Funzione deve essere prevista in base alla gravità dell'evento ed assolvere ai compiti di raccordo e coordinamento delle diverse Funzioni di supporto attivate.

Il Referente (rappresentante della Prefettura o della Regione) organizza quotidiane riunioni di coordinamento che favoriscano l'attività di collegamento con i rappresentanti delle Strutture operative territoriali e i centri di coordinamento di Protezione Civile (eventuali COM/CCA, SOI, SOUP, Dipartimento di Protezione Civile) con le relative Autorità competenti.

Raccoglie e classifica le informazioni relative a donazioni e offerte, proponendole, ove del caso, alle Funzioni competenti. La Funzione cura, inoltre, la predisposizione di un apposito sistema informativo per la gestione delle informazioni inerenti alla situazione emergenziale e mantiene il quadro conoscitivo delle attività in emergenza.

14. Stampa e comunicazione

Il Referente (addetto stampa della Prefettura – U.T.G.) cura i rapporti con gli organi di stampa e informazione presenti sul territorio, diffonde le informazioni relative all'evento e alla gestione emergenziale, anche attraverso la redazione di comunicati stampa, interviste, conferenze stampa. Aggiorna il sito internet istituzionale ed eventuali altri strumenti telematici (es. social network) ed attiva, ove possibile, un numero verde dedicato.

Per quanto concerne l'informazione al pubblico è cura dell'addetto stampa, coordinandosi con i sindaci interessati, procedere alla divulgazione delle notizie per mezzo dei mass-media.

Raccoglie le informazioni relative all'evento diffuse dalle agenzie di stampa e dagli altri mezzi di comunicazione (TV, radio web, quotidiani e periodici). Si coordina con gli Uffici Stampa/Comunicazione delle Componenti e delle Strutture operative coinvolte per garantire una trasparente e coordinata informazione ai cittadini. Individua, con le Funzioni interessate, spazi dedicati agli operatori dell'informazione e definisce eventuali procedure per l'accesso dei media nei luoghi di Coordinamento e in altri luoghi individuati come significativi nell'ambito della gestione dell'emergenza.

15. Attività aeree e marittime

Tale Funzione provvede al censimento delle risorse aeree e marittime disponibili e all'attivazione ed al coordinamento delle stesse, tramite il concorso delle Amministrazioni competenti. Individua e predispone inoltre le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea (avio ed elio-superfici) e marittima al territorio colpito.

4.2.C LE AREE E LE STRUTTURE DI EMERGENZA

La pianificazione di protezione civile provinciale prevede l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse afferenti al livello provinciale e ai centri di coordinamento provinciali, dove trovano sistemazione idonea gli operatori e le risorse necessarie a garantire un razionale ed efficace intervento nelle aree interessate dall'emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili mediante percorsi idonei e sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e devono essere dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, e possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono anche una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate.

Per l'individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori le Regioni possono avvalersi del supporto delle Direzioni regionali o interregionali/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, anche ai fini della definizione delle aree dei campi base rispondenti alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai fini dell'assistenza alla popolazione è strategico il censimento delle strutture ricettive in fase di pianificazione per l'utilizzo delle stesse in situazioni di emergenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture.

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Sono luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori necessari a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

Le *aree di ammassamento soccorritori* dovranno ottemperare a caratteristiche tecniche specifiche quali:

- Collocazione in prossimità di vie di comunicazione facilmente raggiungibili da mezzi di grandi dimensioni;
- Disponibilità nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche facilmente raggiungibili, nonché di reti fognarie;
- Accertamento della sicurezza delle aree stesse in riferimento ai possibili rischi di inondazione, dissesti idrogeologici o interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie a causa di crolli ed eventuali altri scenari di rischio così come previsti dal D.Lgs. 1/2018;
- Dovranno essere recintate e/o presidiate;
- Realizzate con superficie asfaltata o altamente drenante, idonea per carichi pesanti;
- Averi possibilmente nelle vicinanze piazzole idonee all'atterraggio degli elicotteri (campi volo, avio superfici, elisuperfici, o aree libere e idoneamente recintate);
- Non individuate dai comuni come "aree di ricovero della popolazione".

AREE DI AMMASSAMENTO RISORSE

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea le risorse da stoccare necessarie alle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni.

Le *aree di ammassamento risorse* dovranno ottemperare a caratteristiche tecniche specifiche quali:

- Dovranno essere recintate e/o presidiate;
- Collocazione in strutture possibilmente coperte (es. capannoni...), o, eventualmente all'interno delle *aree di ammassamento soccorritori*; si suggerisce di non ubicare tali aree all'interno delle aree di accoglienza della popolazione;
- Collocazione in prossimità di vie di comunicazione facilmente raggiungibili da mezzi di grandi dimensioni;
- Accertamento della sicurezza delle aree stesse in riferimento ai possibili rischi di inondazione, dissesti idrogeologici o interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie a causa di crolli ed eventuali altri scenari di rischio così come previsti dal D.Lgs. 1/2018;
- Dovranno essere recintate e/o presidiate.

Individuare, inoltre, le principali infrastrutture di accessibilità (che permettono l'accesso con il territorio circostante).

Indicare se presenti **zone di atterraggio in emergenza (ZAE)** all'interno del territorio provinciale: si tratta di aree di atterraggio per gli elicotteri necessarie alle attività di soccorso, di evacuazione e logistiche. Sono preferibili eventuali piazzole censite da ENAC e per le quali è prevista la manutenzione ordinaria.

Si valuti, inoltre, la possibilità di individuare:

- aree per gli **insediamenti provvisori semipermanenti**: per le esigenze alloggiative della popolazione colpita da gravi eventi sismici, laddove i singoli comuni non dispongano di sufficiente superficie da destinare alla specifica attività edilizia, sono individuate a livello comunale o intercomunale, con il supporto della Regione, le aree per la realizzazione delle strutture emergenziali. L'individuazione di tali aree tiene conto delle esigenze derivanti dagli scenari di riferimento e prevede un'analisi delle condizioni di sicurezza dei luoghi e di accessibilità anche per mezzi di grandi dimensioni. Sono da censire, in primis, le aree che non necessitino di interventi di urbanizzazione consistenti e quelle aree non urbanizzate ma che permettano, per morfologia ed ubicazione, rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi, l'ultimazione dell'attività edificatoria in tempi relativamente brevi con l'impiego di risorse straordinarie. Vista la dimensione dell'intervento all'interno di tali comparti edificatori si può prevedere la realizzazione anche di servizi ed opere di urbanizzazione secondaria, quali per esempio scuole e strutture sanitarie;
- **infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti** in emergenza: oltre all'indicazione degli impianti di smaltimento che di recupero inerti e di stoccaggio, è necessario individuare le aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico di veicoli a fine vita e depuratori. È opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, nonché convenzioni stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque;
- aree per il recupero dei **beni culturali**;
- aree per il recupero delle **macerie** (in particolare per i resti di edifici di materiali di interesse storico-architettonici).

Per ogni area di emergenza compilare una scheda identificativa.

In caso di impossibilità di individuare aree idonee esenti da tutte le tipologie di rischio è possibile individuare aree all'interno di aree a rischio, specificando di verificare l'utilizzo in base allo scenario di rischio (es. in caso di area ricadente area maremoto "zona 2" da non utilizzare per sisma in mare con $M > 5.5$, etc.).

Le Forze dell'Ordine istituiranno e presidieranno, nelle zone maggiormente colpite dall'evento, posti di blocco denominati **cancelli**, allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata e in uscita dalle zone a rischio. La loro localizzazione dovrà essere definita di concerto con l'amministrazione comunale in funzione delle zone realmente colpite dall'evento.

4.2.D LE TELECOMUNICAZIONI

Per la gestione delle emergenze è necessario disporre di un sistema di telecomunicazioni che consenta i collegamenti tra le strutture di coordinamento e gli operatori sul territorio, nonché di poter comunicare con sistemi di telecomunicazione alternativi, in caso di interruzione delle ordinarie vie di comunicazioni (telefonia fissa, mobile e dati).

Nel Piano provinciale dovranno essere indicati quali sistemi di telecomunicazione vengono adottati in ordinario ed in emergenza (ad esempio: sistemi radio VHF/UHF/HF o satellitari voce e dati) specificando l'Ente di appartenenza (ad esempio: reti radio del volontariato e/o delle altre strutture operative). Inoltre è opportuno che si riporti nel Piano lo schema a blocchi del flusso delle comunicazioni alternative d'emergenza che viene attuato tra i vari centri operativi di coordinamento e le strutture sul territorio. Laddove possibile, con il coinvolgimento degli Enti gestori, sono indicate le eventuali criticità legate alla vulnerabilità delle principali infrastrutture di telefonia mobile, fissa e dati (ad esempio: infrastrutture critiche in zone esondabili, o sismicamente non adeguate), che potrebbero compromettere le ordinarie vie di telecomunicazioni.

4.2.E L'ACCESSIBILITÀ

La possibilità di utilizzare le infrastrutture di accessibilità e mobilità (viaria, ferroviaria, marittima ed aerea) presenti sul territorio dipenderà non soltanto dallo scenario di danno, ma anche dallo stato e dalla tipologia delle singole strutture coinvolte, che dovranno essere verificate immediatamente dopo l'evento da parte dei soggetti responsabili delle varie infrastrutture per attestare l'effettivo stato dell'arte e la relativa fruibilità delle stesse per i soccorsi.

Indicare nel Piano le modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica.

I principali **punti di accesso** (entry point) al territorio provinciale ritenuti funzionali a garantire la miglior accessibilità all'area di intervento dovranno essere individuati in base all'ubicazione dell'evento.

Descrivere nel dettaglio l'accessibilità stradale, ferroviaria, aerea e marittima all'interno del territorio provinciale.

4.2.F PRESIDII TERRITORIALI

Il presidio territoriale consiste nell'attività di monitoraggio del territorio operata dalle strutture

della protezione civile dei vari livelli territoriali attraverso l'osservazione, diretta e in tempo reale, dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità e dell'evoluzione dei fenomeni in atto.

L'attività del presidio territoriale riguarda in particolare alcuni punti o zone circoscritte quali:

- i punti critici o zone critiche ove, a seguito dell'evento, si verificano situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (ad esempio: sottopassi allagabili, confluenze di corsi d'acqua che in caso di alluvione possano interessare infrastrutture di trasporto, ponti con scarsa luce, zone antropizzate interessate da frane). Presso detti punti critici occorre prevedere l'attività di controllo e di monitoraggio in situ o da remoto e, se la situazione lo richiede, di intervento urgente ad evento previsto o in corso (ad esempio: chiusura del traffico e di accesso in genere, evacuazione precauzionale, opere provvisorie di difesa idraulica e dalle frane);
- i punti di osservazione dove effettuare i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: idrometri, pluviometri o altri punti di controllo a vista del fenomeno).

Fatte salve le attività di presidio territoriale relative al servizio di piena e di pronto intervento idraulico laddove regolato e organizzato dalle Regioni ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, le attività di presidio a livello comunale sono individuate dai Comuni nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

Il personale deve essere opportunamente formato sulle modalità di monitoraggio e sorveglianza dei suddetti punti critici e di comunicazione con il COC, nonché sui possibili interventi di salvaguardia nei luoghi dove possano verificarsi danni, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile coordinate dalle Regioni.

Presidi territoriali idraulici

La DPCM 27/2/2004, definisce il presidio territoriale idraulico come l'attività che ingloba le attività dei servizi di piena e pronto intervento idraulico e ne **estende l'efficacia a tutti i corsi d'acqua di qualsiasi categoria** che presentino criticità tali da originare aree a rischio elevato o molto elevato.

Il presidio territoriale idraulico, esteso alle aree classificate ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico ed idraulico pertinenti il reticolo idrografico, consiste in attività di:

- rilevamenti, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua, con le modalità concordate precedentemente con il Centro Funzionale, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018, tra cui la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.

Nell'organizzazione dell'attività di presidio territoriale idraulico tali strutture, possono coinvolgere anche i Comuni e le organizzazioni di volontariato.

I soggetti responsabili del presidio territoriale idraulico attivano, secondo proprie procedure, il presidio territoriale idraulico, anche in funzione dei livelli di criticità definiti dal Centro Funzionale e dei conseguenti livelli di allerta identificati e ne danno immediata comunicazione alla SOUP, che a sua volta informerà dell'avvenuta attivazione del presidio territoriale idraulico il Centro Funzionale. Per poter svolgere tale attività sarebbe opportuno che siano previsti turni di reperibilità H24, almeno in occasione di emissioni di allerte, e che tali recapiti siano forniti alla SOUP, che dovrà essere tempestivamente informata di eventuali variazioni.

Si precisa che, per qualsiasi tipo di allerta e per qualsiasi livello di criticità, l'attivazione del presidio territoriale idraulico è decisa dal soggetto responsabile del presidio territoriale idraulico in completa autonomia, anche in assenza di segnalazione da parte della SOUP, secondo proprie procedure.

Indicare nel Piano le postazioni di Presidio Territoriale Idraulico e le centraline di rilevamento dei livelli idrometrici che interessano il territorio provinciale.

4.2.G IL SERVIZIO SANITARIO

Il concorso del Servizio sanitario regionale alle attività di pianificazione e alla gestione dell'emergenza a livello provinciale è assicurato dalla Regione. La Regione definisce obiettivi e articolazione dell'organizzazione sanitaria nell'ambito dei centri di coordinamento, e indica alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo i rappresentanti del servizio sanitario regionale nei CCS. I contenuti minimi della pianificazione sanitaria a livello provinciale sono:

- le modalità di coordinamento tra la struttura provinciale e l'Azienda/e sanitaria/e competenti per territorio;
- il supporto all'attività comunale di assistenza alle persone con fragilità sociale, disabilità e alla tutela dei minori in raccordo con il referente sanitario regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

Gli interventi a tutela della salute, nell'ambito degli eventi emergenziali di protezione civile, sono assicurati dal Servizio Sanitario Regionale con il concorso delle strutture operative nazionali e regionali di protezione civile.

4.2.H LE STRUTTURE OPERATIVE

Riportare nel Piano il censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative e strategiche predisposte per la gestione dell'emergenza (es. sedi DICOMAC, le sedi SOI e le Aree di Ammassamento forze e risorse, le sedi COM/CCA, gli ospedali, le elisuperfici, le sedi delle Prefetture – U.T.G., delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, delle Capitanerie di Porto, la Centrale Unica di Risposta 112 e le Centrali Operative dell'Emergenza Sanitaria).

Riportare gli elementi, tra quelli esemplificati, ricadenti sul territorio provinciale in un allegato cartografico.

4.2.1 IL VOLONTARIATO

Le Organizzazioni di volontariato costituiscono parte integrante del sistema Regionale di Protezione Civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, e formula altresì indirizzi in ordine all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello provinciale, comunale e intercomunale. La Regione inoltre promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento. Nel corso dell'anno 2025 è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 7 del 29 maggio 2025.

Per dare attuazione tra l'altro a quanto previsto dall'articolo 24 della legge su indicata è stato necessario formalizzare l'istituzione dell'elenco territoriale regionale.

Così come previsto dall'art.24, comma 4 della L.R. 7/2025, sono soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Elenco regionale gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e gli altri soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 32 del Codice che intendono partecipare alle attività di protezione civile ai sensi del comma 1.

L'iscrizione comporta l'inserimento dell'organizzazione di volontariato nella banca dati denominata MGO (Modulo gestione Organizzazioni), condizione necessaria e sufficiente per l'impiego da parte delle autorità locali di protezione civile, anche in riferimento all'applicabilità dei benefici di cui agli Artt. 39 e 40 del codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018).

Perché possano essere applicati i benefici di legge, possa essere attivata l'assicurazione regionale e l'attività svolta possa essere riconosciuta per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco territoriale, l'eventuale attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta preventivamente per il tramite della SOUP da parte del funzionario reperibile o, in caso di estrema urgenza, l'inizio delle attività deve essere almeno comunicata alla SOUP mediante telefono o radio e comunque formalizzato quanto prima con la trasmissione del Modello A.

La richiesta di attivazione, sempre per tramite della SOUP, può essere inoltrata da soggetti che o in virtù della normativa vigente o di documenti di pianificazione condivisi con il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del territorio abbiano la responsabilità della gestione di situazioni emergenziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Comuni, Prefetture, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto, ma anche Società Autostrade, Trenitalia ecc.

È opportuno ricordare che a decorrere dal 31 luglio 2013 l'attivazione delle organizzazioni di volontariato avviene a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei propri bilanci. Solo in caso di dichiarazione di uno stato di emergenza sarà possibile imputare i costi dell'applicazione dei benefici di legge al Dipartimento Nazionale della Protezione civile.

Altra rivoluzione giuridico amministrativa nel mondo del volontariato si è avuta con l'entrata in vigore del Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017). Tale rivoluzione ha tra l'altro comportato la trasmigrazione nel RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) di tutte le organizzazioni presenti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Tale trasmigrazione per diventare poi iscrizione definitiva ha obbligato sia le associazioni che i gruppi comunali ad aggiornare ed adeguare i propri statuti.

La mancata iscrizione al RUNTS non permetterà di riconoscere eventuali contributi riconosciuti per il mantenimento delle capacità operative alle organizzazioni di volontariato.

È oramai operativa la piattaforma MGO che permette una costante verifica delle risorse umane e strumentali delle organizzazioni di volontariato, l'attivazione e la gestione degli interventi direttamente on line, e in un prossimo futuro la gestione informatizzata di rimborsi e concessione di contributi.

Indicare nel Piano il numero di gruppi comunali e/o le associazioni ricadenti nel territorio provinciale.

4.2.J L'ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO

La pianificazione di protezione civile prevede l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare le prime misure di soccorso alla popolazione, in raccordo con le strutture preposte al soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.

Per garantire le condizioni ottimali di operatività delle attività di soccorso è necessario che le pianificazioni di protezione civile, ai diversi livelli territoriali, tengano conto di alcuni elementi strategici ed in particolare:

- l'individuazione dei centri operativi di coordinamento con la definizione delle capacità operative per i diversi scenari d'intervento;
- le modalità di attivazione della Colonna mobile regionale di protezione civile;
- le modalità di attivazione delle risorse logistiche e del volontariato;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

Le Regioni - secondo il proprio modello organizzativo - e i Comuni pianificano un sistema di raccordo e di interazione tra l'organizzazione di propria competenza e quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale assume, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del Codice, la direzione e la responsabilità del coordinamento operativo del soccorso tecnico indifferibile e urgente e di ricerca e salvataggio, in raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile coinvolte.

L'eventuale supporto del volontariato organizzato di protezione civile alla realizzazione degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, la cui direzione e responsabilità è in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere richiesto dal Prefetto alla Regione territorialmente competente per le organizzazioni iscritte al proprio elenco territoriale e al Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale. Le Regioni provvederanno alla successiva attivazione e organizzazione secondo quanto previsto dalle normative e ordinamenti nazionali e regionali. Ai volontari impiegati in dette attività possono essere riconosciuti, da parte delle Regioni e del Dipartimento della protezione civile, i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.

Per la gestione del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi è in ogni caso fondamentale che i Comuni assicurino con il concorso dei gestori del Servizio idrico integrato, come previsto dalla vigente normativa, la funzionalità degli idranti collegati alla rete idrica

antincendio, nonché degli ulteriori punti d'acqua previsti per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso, da utilizzare in caso di emergenza, individuati in accordo con le esigenze dei Comandi dei Vigili del fuoco territorialmente competenti.

Per quanto concerne il soccorso sanitario urgente è necessario prevedere il raccordo tra il Comune, la Regione e il Servizio sanitario locale, con particolare riferimento al Sistema di emergenza-urgenza territoriale.

L'Azienda sanitaria competente per territorio, in coerenza con l'organizzazione regionale e con i piani dell'Azienda stessa, assicura a livello locale le necessità della popolazione in relazione all'assistenza farmaceutica, all'assistenza di base, specialistica e psico-sociale.

4.2.K LA LOGISTICA

Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

Nella pianificazione di protezione civile è fondamentale l'individuazione e la definizione della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi verso le aree di emergenza.

La pianificazione di protezione civile prevede:

- l'individuazione dei poli logistici, anche mediante rappresentazione cartografica, presenti sul territorio;
- l'organizzazione e le procedure di attivazione dei poli logistici/magazzini, nonché il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e contratti in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

Per quanto riguarda l'attività di messa in sicurezza del territorio in emergenza, è necessario pianificare le modalità di acquisizione dei materiali attraverso la consultazione degli Enti pubblici e privati competenti per quest'attività, nonché delle Direzioni regionali o interregionali/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

4.2.L IL FUNZIONAMENTO DELLE RETI DEI SERVIZI ESSENZIALI

Al fine di ottimizzare la verifica e il ripristino della funzionalità delle reti dei servizi essenziali, nella pianificazione è prevista, presso i centri operativi di coordinamento di livello regionale e provinciale, la presenza dei referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica, gas e della telefonia). Le attività vanno coordinate alla presenza o in collegamento anche con i gestori delle strade, al fine di garantire o facilitare l'accessibilità ai siti per i ripristini delle reti dei servizi essenziali. Da tali attività emergono informazioni da condividere ai diversi livelli territoriali circa i disservizi, le misure previste per la mitigazione dei disagi e i tempi necessari per il ripristino.

Indicare nel Piano i riferimenti dei gestori dei servizi essenziali del territorio provinciale.

4.2.M IL CENSIMENTO DEI DANNI

Le pianificazioni sia a livello regionale che locale prevedono procedure e strumenti per la verifica e la ricognizione speditiva dei danni e dei fabbisogni per interventi e misure urgenti, anche mediante sopralluoghi, auspicabilmente organizzate secondo le fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice.

Al fine di valutare i danni post-sisma di edifici ed altre strutture (quali edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive) è necessario che in fase di pianificazione venga definita, in accordo e coerenza con le indicazioni esistenti, una struttura organizzativa di livello regionale che consenta il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici per il censimento del danno (che fanno parte degli elenchi di Tecnici abilitati inseriti nell'elenco regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014), in particolare degli edifici, censimento che deve essere effettuato in tempi ristretti ai fini di un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e di una rapida ripresa delle attività.

Tale struttura, in fase di emergenza sismica, costituita come Funzione di supporto censimento danni cui partecipano anche i rappresentanti degli altri enti ed amministrazioni coinvolte a livello regionale, deve efficacemente provvedere anche a uno stretto raccordo da un lato con il livello di coordinamento nazionale se costituito (funzione di supporto competente della Direzione di Comando e Controllo se istituita sul territorio o dell'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico"), dall'altro, come è evidente, a supportare i centri operativi di coordinamento di livello locale nella organizzazione delle attività di competenza, previste ed organizzate nell'ambito della pianificazione.

Nello specifico le attività della funzione comprendono la quantificazione ed il coinvolgimento delle squadre di tecnici esperti e appositamente formati da attivare per le verifiche speditive, anche prevedendo modalità specifiche di impiego, di aggiornamento, di dislocazione sul territorio e di organizzazione, in relazione al contesto emergenziale in atto.

Per gli edifici ordinari, quale supporto alle competenze del Sindaco nell'adozione di eventuali provvedimenti di sgombero o di interdizione, le verifiche di danno post-sisma sugli edifici ordinari e su quelli prefabbricati e/o di grande luce – laddove effettuate attraverso l'utilizzo della "*Scheda di 1° livello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (Aedes)*", e relativo Manuale di compilazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché, per gli edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, attraverso l'utilizzo della "*Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce (GL-Aedes)*", e relativo Manuale di compilazione, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015 - devono essere realizzate utilizzando tecnici valutatori appositamente formati e con i requisiti previsti da dette disposizioni.

Sono fatte salve le attività urgenti espletate dai Vigili del Fuoco in relazione ai propri compiti istituzionali relativi alla tutela dell'incolumità delle persone e alla preservazione dei beni effettuate sulla base delle intese e delle procedure condivise fra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento della protezione civile e le altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

4.3 LE PROCEDURE OPERATIVE

Sulla base del D.Lgs. n.1/2018, art. 7 gli eventi emergenziali vengono suddivisi in tre categorie:

- eventi di tipo “A” - emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi di tipo “B” - emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- eventi di tipo “C” – emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018.

La gestione delle emergenze di livello comunale, o di tipo “A”, è affidata ai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria. In ambito comunale, la figura istituzionale principale è rappresentata dal Sindaco, dal quale partono tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile.

Per gli eventi di tipo “B” e di tipo “C” si applica il principio di sussidiarietà verticale nella gestione delle emergenze a loro connesse. In tal caso, oltre ad individuare le dimensioni di un evento occorre rapportare le stesse alle risorse, alla consistenza demografica ed all'organizzazione dell'ente chiamato a fronteggiarlo. Non è sempre facile ed immediato infatti determinare, fin dai primi istanti successivi ad un evento calamitoso, le dimensioni, la tipologia e l'entità dell'evento stesso e in quale tipologia di evento lo stesso ricada.

Pertanto, occorre tener presente che, nel caso l'evento interessi più ambiti amministrativi, è comunque necessario un coordinamento degli interventi, dal livello territoriale più prossimo al territorio, cioè quello comunale, ai livelli territoriali superiori (provinciale, regionale, nazionale).

Questi ultimi sono chiamati ad intervenire sia quando un evento, seppur di portata di per sé limitata, interessi il territorio di più Comuni o Province, sia quando si tratti di un evento a scala locale che comunque deve essere fronteggiato con mezzi e risorse più consistenti di quelli che l'ente interessato possa dispiegare.

Oltre alla suddivisione degli eventi calamitosi in tre classi gli eventi possono essere suddivisi in due categorie principali:

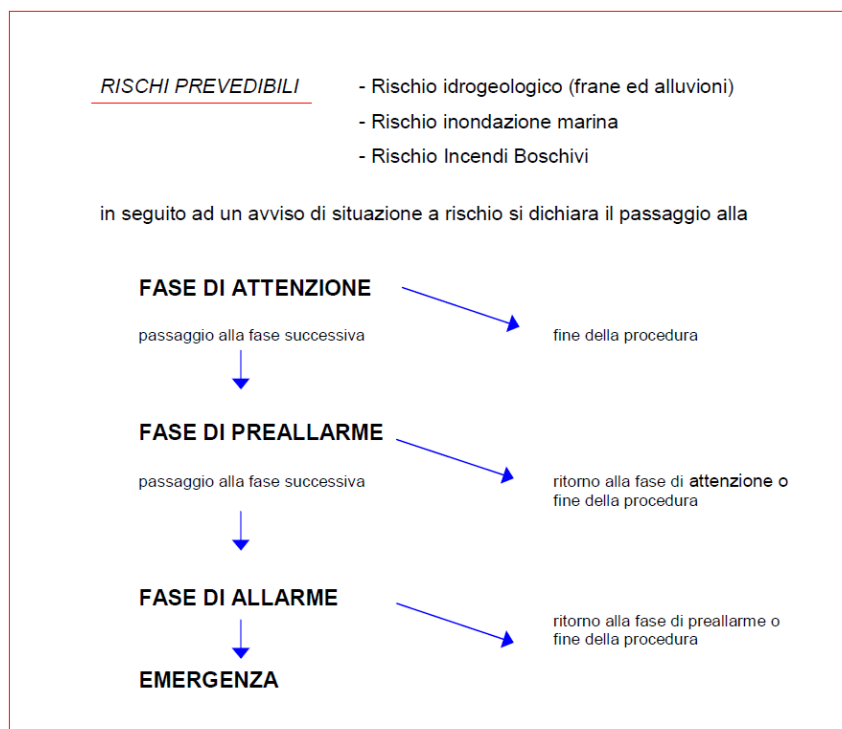
- rischi **prevedibili** (es. rischio idrogeologico)
- rischi **imprevedibili** (es. rischio sismico).

Si specifica che alcuni rischi, es. incendio boschivo o idrogeologico, anche se prevedibili possono, per l'eccezionalità dell'evento stesso e per i tempi estremamente rapidi nel manifestarsi, ricadere nella casistica dei rischi non prevedibili.

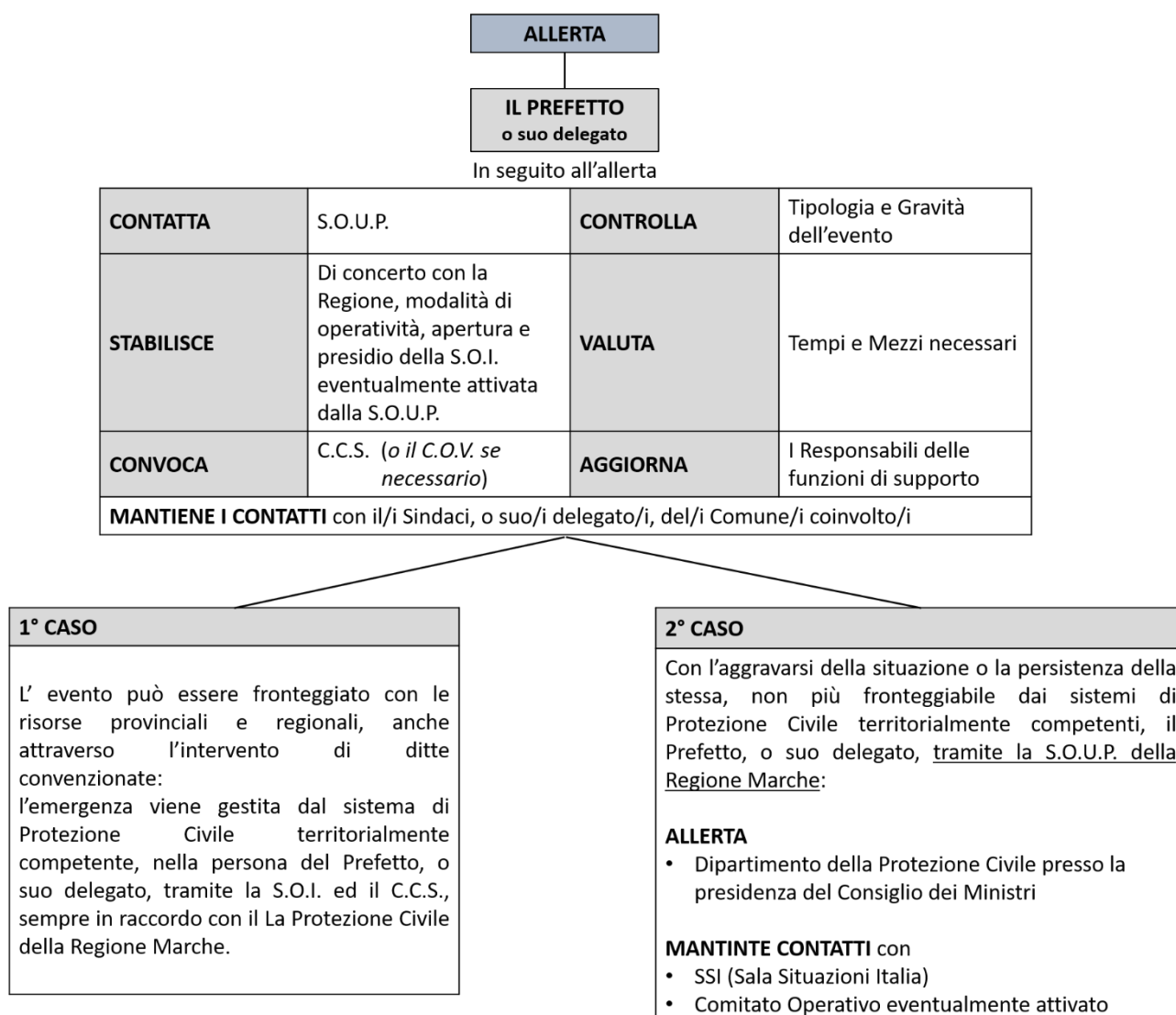
Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

Per ciascun tipo di rischio vengono riportate, nei paragrafi seguenti, delle “flowcharts” utili a comprendere le casistiche ed i passaggi connessi da intraprendere.

Nel caso di un **rischio prevedibile** o comunque caratterizzato da fasi progressive dei livelli di gravità, ricevuta la segnalazione di allarme, il sistema di Protezione Civile dovrà valutare l'entità e la gravità dell'evento e gestire l'emergenza coinvolgendo le strutture, gli Enti ed il personale necessari. Tale modello di intervento può essere interrotto qualora cessi l'emergenza, oppure può proseguire fino alla completa attivazione delle strutture di Protezione Civile attraverso la progressiva attuazione delle fasi successive (fase di attenzione, preallarme e allarme).



Il ruolo del Prefetto:



L'attivazione della Fase operativa, a seguito dell'emanazione di un livello di allerta non avviene in maniera automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli territoriali, anche sulla base della situazione contingente. Parimenti deve essere formalizzato il rientro a una Fase operativa inferiore e/o la cessazione dell'attivazione, quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una riduzione e/o il rientro dell'attività verso condizioni di normalità.

In particolare, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, secondo quanto riportato dalle Indicazioni Operative del 10 Febbraio 2016 del Capo Dipartimento Protezione Civile, a seguito degli allertamenti pervenuti, così come codificati ed approvati a livello regionale dal DPGR 160/PRES/2016, si attiveranno le fasi operative di emergenza secondo le seguenti modalità:

- a seguito dell'emissione di un livello di **allerta gialla o arancione** vi è l'attivazione diretta almeno della **Fase di attenzione**;
- a seguito dell'emissione di un livello di **allerta rossa** vi è l'attivazione almeno di una **Fase di preallarme**;
- in caso sia definito un livello di **allerta gialla, arancione o rossa per rischio valanghe** vi è l'attivazione diretta almeno della **Fase di attenzione**.

I sistemi locali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, valutano l'opportunità di attivare direttamente o successivamente, all'approssimarsi dei fenomeni, la Fase di preallarme o di allarme, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio sistema di Protezione Civile.

Di seguito vengono riportate le attività da svolgere, così come delineate dalla DGR 148/2018, durante ciascuna fase operativa (i nomi delle strutture sono stati aggiornati a seguito delle modifiche intercorse dal 2018).

Fase di attenzione

ISTITUZIONI // ENTI		Fase	Azione // classe	
REGIONE	Centro Funzionale	ATTENZIONE	Assicura le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza negli orari di normale attività	Cura la pubblicazione sul sito della messaggistica previsionale e delle fasi operative
			L’attivazione in H24 è automatica per l’allerta arancione. Tuttavia, in caso si ritenga necessario, anche in allerta gialla comunque in particolari situazioni si può prolungare il normale orario di lavoro	Garantisce la reperibilità H24 del personale
			Garantisce in caso di evento l’attività di monitoraggio e l’emissione della relativa messaggistica (bollettini, comunicazioni)	Comunica, se del caso, eventuali possibili criticità al CAPI in modo da poter provvedere in tempo utile in termini di attrezzature, materiali e mezzi per ulteriori approvvigionamenti
	SOUP		Garantisce la diffusione dei messaggi di allerta e delle relative fasi operative al sistema regionale e al DPC	Opera in raccordo con il CF per garantire il flusso informativo agli enti locali.
			Comunica al DPC, al personale del SPC e all’intero sistema regionale (Comuni, Province, UTG, Comandi VV.F, Centrali Operative 118, FF.S etc.) il livello di allerta e la fase operativa attivata dal Direttore PCST attraverso la creazione del documento Messaggio di Allertamento (MA).	Invia SMS con testo indicante il numero di Messaggio di Allertamento (MA) e FASE attivata: al personale SPC, ai referenti regionali del volontariato e ai rappresentanti del COR e ai Sindaci delle ZONE da allertare.
			Monitoraggio dei livelli di soglia dei 20 idrometri definiti “significativi” a livello regionale.	Via PEC, trasmettendo in allegato il Messaggio di Allertamento (MA) e il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale ai rappresentanti del COR e ai Sindaci delle ZONE da allertare.

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

ISTITUZIONI // ENTI		Fase	Azione // classe	
			Valuta l’eventuale allertamento del volontariato attraverso i referenti (regionali e provinciali)	Al superamento dei livelli di soglia degli idrometri “significativi” vengono informati: CF, laddove non presidiato, i responsabili dei Presidi Idraulici ed i Sindaci interessati.
	CAPI		Verifica la funzionalità e la disponibilità materiale mezzi ed attrezzature	Verifica la disponibilità di ulteriore approvvigionamento di risorse esterne di possibile utilizzo
	Settore Genio Civile		Informa il personale reperibile e verifica la disponibilità di materiali, mezzi e risorse	Valuta l’eventuale attivazione del presidio territoriale idraulico*, secondo la DPCM 27/2/2004.
			Collabora al presidio idro-geologico	Il personale si rende disponibile a fornire supporto alle attività di protezione civile
			Mette a disposizione i mezzi	
Provincia	Mette a disposizione il proprio personale competente in materia di viabilità, ambiente e scuole		Monitora lo stato di criticità delle arterie stradali di competenza	
	Partecipa all’attività della SOI se aperta e se richiesto dalla Regione/Prefettura		Verifica la disponibilità del personale reperibile e di materiali, mezzi e risorse per la gestione delle emergenze	
Prefettura UTG	Valuta, in accordo con la Regione, l’eventuale apertura ed attivazione della SOI		Individua il funzionario reperibile anche per il servizio in H24	
Comune / Sindaco	Sms gruppo ristretto (Pol. munic, utc, vol.) e responsabili delle funzioni di supporto del COC		Verifica la funzionalità dei sistemi di radio-comunicazione e della disponibilità di materiali e mezzi per la gestione delle emergenze	
	Valuta lo scenario locale e decide l’eventuale sorveglianza del territorio attraverso il presidio delle zone a elevata predisposizione al dissesto idrogeologico o alta pericolosità secondo quanto previsto nel proprio piano di emergenza.		Ravvisata una particolare criticità informa la popolazione residente nelle zone a rischio tramite le strutture comunali a disposizione (compreso il volontariato)	
	Attiva il piano di emergenza e valuta l’eventuale apertura del COC, anche in modalità ridotta, comunicandolo alla SOUP e alla SOI di riferimento, qualora attiva.		Verifica eventuali necessità e le risorse disponibili e si attiva per l’eventuale acquisizione di quelle necessarie.	
	Attiva il flusso delle comunicazioni con gli enti sovraordinati e se necessario allerta il volontariato		Se necessario controlla le strutture ed infrastrutture a rischio (scuole, ospedali...) ed informa i titolari.	
Note: allerta arancione almeno fase di attenzione – allerta rossa almeno fase di preallarme				
* con successivo atto della Regione sarà predisposto il piano di organizzazione, operatività e coordinamento dei presidi idraulici e dei servizi di piena				

Fase di Preallarme

ISTITUZIONI // ENTI		Fase	Azione // classe	
REGIONE	Centro Funzionale	PREALLARME	Assicura le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza anche in modalità h24	Garantisce il supporto a enti locali, anche per il tramite della SOUP
			Aggiorna costantemente il portale web sulla fase operativa attivata dalla Regione	Assicura l’emissione costante e periodica di bollettini ed aggiornamenti sull’evoluzione dell’evento in corso
	SOUP		Garantisce la diffusione dei messaggi di allerta e delle relative fasi operative al sistema regionale e al DPC	Prevede l’attivazione della SOI territorialmente interessata dall’evento, anche in configurazione ridotta.
			Comunica al DPC, al personale del SPC e all’intero sistema regionale (Comuni, Province, Prefetture, ANAS, Enel, Comandi VV.F, Centrali Operative 118, FF.S etc,) il livello di allerta e la fase operativa attivata dal Direttore PCST attraverso la creazione del documento Messaggio di Allertamento (MA).	Assicura il flusso comunicativo tra Regione e il sistema regionale e nazionale di protezione civile, mantenendo i contatti con il territorio, anche attraverso l’invio e ricezione di segnalazioni/comunicazioni.
			Attiva la presenza di un operatore VVF in SOUP per tutta la durata della fase.	Valuta l’eventuale attivazione del COR.
			A seguito di valutazione, effettuata secondo la procedura interna, si procede alla pre-allerta del personale SPC reperibile anche per le eventuali missioni sul territorio	Raddoppio di sala.
			Garantisce il supporto di tipo informativo a tutto il sistema in stretta collaborazione con il CF	Verifica la disponibilità e pronta partenza del personale reperibile
			Invia SMS con testo indicante il numero di Messaggio di Allertamento (MA) e fase attivata: al personale SPC, ai referenti regionali del volontariato, ai rappresentanti del COR e ai Sindaci delle zone da allertare.	Provvede all’attivazione del volontariato attraverso i referenti provinciali (sulla base delle aree di allerta)
			Via PEC, trasmettendo in allegato il Messaggio di Allertamento (MA) e il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale, ai rappresentanti del COR e ai Sindaci delle zone da allertare.	Aggiorna costantemente il sistema sull’evoluzione.
			CAPI	Verifica la pronta disponibilità del personale
Accerta che il materiale a disposizione si trovi in ottimo stato e pronto all’eventuale impiego	Se del caso provvede a decentrare risorse e valuta concorsi con altri servizi regionali, enti, volontariato, ditte esterne, etc.			

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

ISTITUZIONI // ENTI		Fase	Azione // classe	
	Settore Genio Civile		Garantisce il presidio idraulico dei tratti con opere classificate 2ª e 3ª categoria.	
			Il personale si rende disponibile a fornire supporto alle attività di protezione civile	Mette a disposizione il personale ed i mezzi anche, se richiesto, per presidio in SOI e/o monitoraggio dei corsi d'acqua di competenza della Regione.
Provincia	Garantisce la presenza di proprio personale (viabilità, ambiente e scuole) in SOI, laddove attivata		Verifica la disponibilità del personale reperibile e di materiali, mezzi e risorse per la gestione delle emergenze	
	Allerta i funzionari preposti per Viabilità, Scuole ed Ambiente		Pronta reperibilità di funzionari viabilità e di altro personale	
Prefettura UTG	Di concerto con la Regione, stabilisce le modalità di operatività, di apertura e presidio della SOI		Convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso le SOI	
	Allerta le strutture locali (CC, Forze dell'ordine...) e le coordina		Nei casi in cui non si convochi il CCS, valuta la presenza di un funzionario in SOI.	
	Coordina le proprie attività con quelle delle Regione e del funzionario regionale in SOI			
Comune / Sindaco	Assicura gli interventi di prevenzione, di soccorso e di assistenza alla popolazione in ambito comunale		Allerta/Attiva il proprio personale (volontariato compreso) e le risorse presenti sul territorio (ev. convenzioni con ditte, associazioni, etc.) al fine di provvedere a ripulire i tombini ed i tratti di corsi d'acqua del reticolo idrografico minore di propria competenza	
	Raccordo con le altre strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, etc.)		Comunica, in tempo utile alla popolazione anche tramite le strutture comunali a disposizione compreso il volontariato, la necessità di mettere in atto misure di autoprotezione	
	Avvia il monitoraggio e la sorveglianza nei punti critici del territorio		Attiva il COC, anche in operatività ridotta, comunicandolo alla Prefettura, alla SOUP e alla SOI di riferimento compilando la scheda "Aggiornamento fase operativa comunale"	
	Comunica costantemente la propria fase operativa ed ogni passaggio di fase		Attiva le misure di pronto intervento per contrastare gli effetti sul territorio Mantiene informata la popolazione attraverso metodi efficaci che favoriscono la diffusione delle comunicazioni (messaggistica, sito web, etc.).	

Fase di Allarme

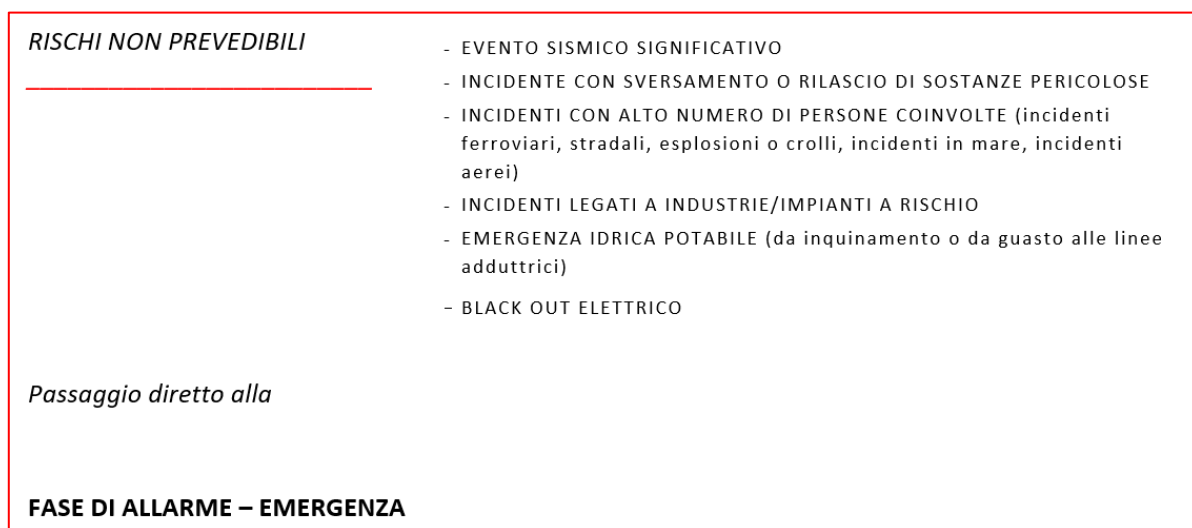
ISTITUZIONI // ENTI		Fase	Azione // classe	
REGIONE	Centro Funzionale	ALLARME	Assicura le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in modalità h24 di tutte le quattro aree del Centro Funzionale (meteo, idraulica, idrogeologica ed informatica)	Garantisce il supporto agli enti locali tramite la SOUP
			Presenza del responsabile in sede a coordinare le attività	Si organizza in turni per garantire operatività per più giorni
			Aggiorna costantemente il portale web sul livello di criticità e sulla fase operativa attivata della Regione	Predispone la messaggistica ed i documenti di aggiornamento sulla evoluzione (bollettini, altro)
	SOUP		Garantisce la diffusione dei messaggi di allerta e delle relative fasi operative al sistema regionale e al DPC	Garantisce il supporto di tipo informativo a tutto il sistema in stretta collaborazione con il CF.
			Comunica al DPC, al personale del SPC e all'intero sistema regionale (Comuni, Province, UTG, Comandi VV.F, Centrali Operative 118, FF.S etc,) il livello di allerta e la fase operativa attivata dal Direttore PCST attraverso la creazione del documento Messaggio di Allertamento (MA)	Invia SMS con testo indicante il numero di Messaggio di Allertamento (MA) e FASE attivata: al personale SPC, ai referenti regionali del volontariato e ai rappresentanti del COR e ai Sindaci delle ZONE da allertare.
			Viene predisposto il raddoppio del personale e attivata la presenza di un operatore VVF in SOUP per tutta la durata della fase.	Via PEC, trasmettendo in allegato il Messaggio di Allertamento (MA) e il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale ai rappresentanti del COR e ai Sindaci delle ZONE da allertare.
			Viene attivata la presenza di rappresentanti di componenti del sistema regionale di PC in SOUP, oltre i VVF (118, ANAS, ANPAS, CRI...)	Attiva il COR per le componenti necessarie.
			Mette in pre-allerta il personale SPC reperibile (per eventuali missioni sul territorio) e il volontariato di PC attraverso i referenti provinciali (sulla base delle aree di allerta)	Svolge la supervisione ed il raccordo con le SOI attivate
			Mantiene aggiornate le componenti del Sistema sul livello di allerta e la propria fase operativa	Valutata l'evoluzione e la gravità dell'evento, sentito il Direttore, può prevedere il raddoppio del personale nella SOI interessata dall'evento.
		Assicura il costante supporto agli enti locali		

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

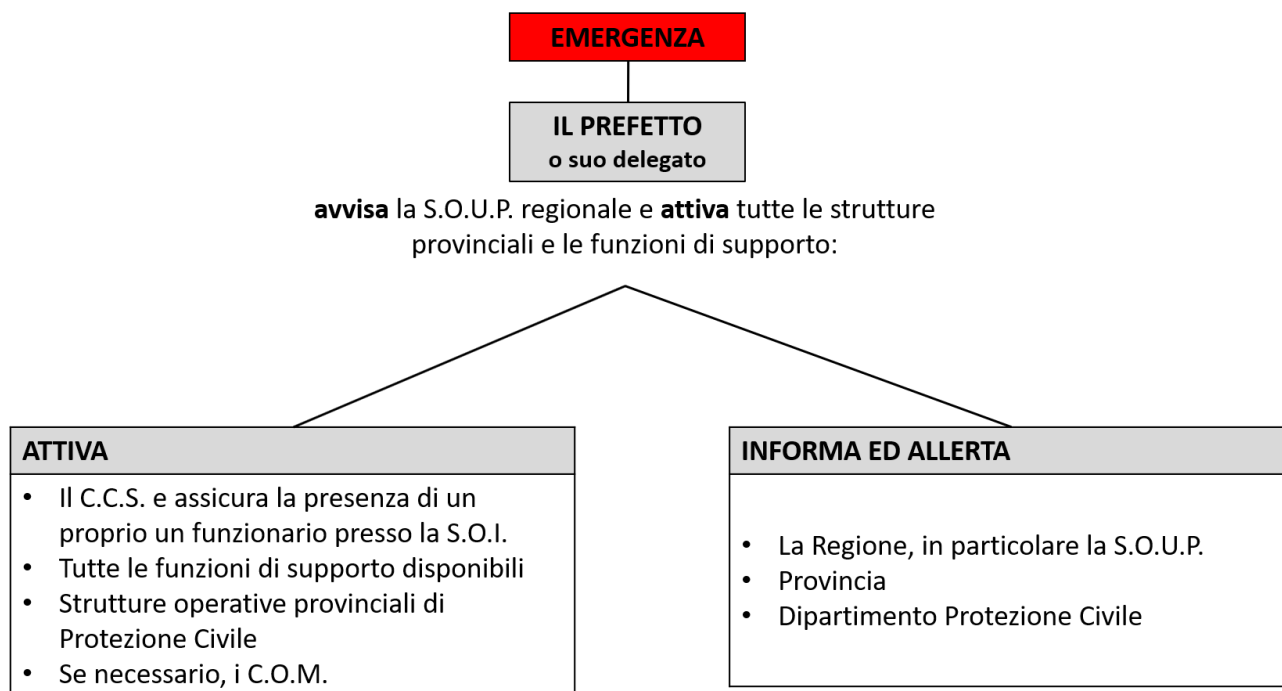
ISTITUZIONI // ENTI		Fase	Azione // classe	
	CAPI		All'occorrenza, disloca materiale nel territorio interessato e valuta collaborazioni esterne: altre regioni, ditte, etc.	Garantisce la presenza continua di personale al CAPI anche, se necessario, mediante il supporto di volontari
			Esamina le richieste degli enti locali	Presenza del responsabile o vice a coordinare le attività
	Settore Genio Civile		Pronta disponibilità del personale	Garantisce il presidio territoriale idraulico, secondo la DPCM 27/2/2004
			Collabora al presidio ed il personale si rende disponibile a fornire supporto alle attività di protezione civile	Mette a disposizione il personale ed i mezzi anche, se richiesto, per presidio in SOI o monitoraggio
Provincia			Predisposizione eventuali ordinanze su strade di propria competenza	Prevede turni di avvicendamento tra i funzionari provinciali di viabilità, scuole ed ambiente.
Prefettura UTG			Garantisce la presenza di un funzionario in SOI	Di concerto con la Regione, stabilisce la turnazione per la piena operatività della SOI
			Attiva le proprie strutture operative (CC, Forze dell'Ordine, etc.) e le coordina	Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandosi con il Presidente della Giunta regionale (o funzionario suo delegato) e coordinandosi con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.
			Convoca il Centro di Coordinamento dei Soccorsi Provinciale presso la SOI ed i referenti delle funzioni di coordinamento	Verifica l'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive anche, se necessario, richiedendo ulteriori attivazioni del Centro di Pronto intervento e supporto logistico del Ministero degli Interni
Comune/Sindaco			Attiva il COC in configurazione integrale, prevedendo all'interno la componente sanitaria comunicandolo alla SOUP e alla SOI di riferimento.	Provvede alla chiusura preventiva di strade, ponti e sottopassi a rischio di sua competenza. Monitora i tratti classificati 5ª categoria (Centri Abitati).
			Avvia il monitoraggio e la sorveglianza nei punti critici del territorio secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza	Impiega tutte le risorse presenti sul territorio sia proprie che in convenzione (con ditte, associazioni, ecc.)
			Assicura il soccorso e l'assistenza alla popolazione.	Provvede all'interdizione di aree a rischio ed effettua eventuali evacuazioni preventive
			Attiva il volontariato e chiede, se necessario, supporto di ulteriori unità alla SOI/SOUP	Informa la popolazione sulla situazione e sull'evoluzione dell'evento previsto ed in corso (con megafoni, o altro)
			Aggiorna costantemente la propria fase operativa ed ogni passaggio di fase anche aggiornando il portale web	Attiva il sistema "Alert System" laddove presente.

Nel caso invece di **rischio non prevedibile** la situazione manifestatasi in forma critica deve essere gestita attraverso l'immediata attivazione di tutto il sistema comunale di Protezione Civile, col passaggio diretto alla Fase di emergenza, le cui attività saranno simili a quelle della Fase di allarme. Esse vengono svolte al verificarsi di eventi di varia natura, improvvisi, non previsti o non prevedibili, o per i quali non esiste alcuna tipologia di allertamento.

Di seguito viene presentato un diagramma riassuntivo per l'attivazione diretta alla Fase di emergenza:



Il ruolo del Prefetto:



APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO, REVISIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

L'approvazione

A livello provinciale il piano, previa condivisione con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni interessati, è approvato dalla Regione.

Prima della sua approvazione da parte della Giunta Regionale il Piano andrà condiviso con tutti gli Enti che fanno parte del Sistema di protezione civile a livello provinciale.

L'aggiornamento, la revisione

Considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l'efficacia e l'operatività delle misure in esso previste, il Piano andrà aggiornato e rivisto periodicamente, secondo le modalità di seguito descritte:

- aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione quali, ad esempio, la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli;
- revisione periodica con cadenza massima triennale per la variazione degli aspetti più rilevanti del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi.

La valutazione

La valutazione dell'operatività del piano è opportuno che sia effettuata con strumenti oggettivi e replicabili. Una verifica preliminare di congruità e adeguatezza del piano può essere realizzata mediante l'applicazione di un metodo di "*autovalutazione*".

Ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" (di seguito Codice) la Regione disciplina l'organizzazione dei sistemi di protezione civile, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile, e in particolare:

- lett. a) - l'adozione e attuazione del Piano regionale di protezione civile;
- lett. b) - la redazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile;
- lett. o), numero 2) - la predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali.

Il Piano provinciale seguirà quanto indicato negli Indirizzi per la predisposizione dei Piani provinciali di Protezione Civile approvati dalla Giunta regionale (ultima versione disponibile).

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'articolo 18, comma 2, del Codice dispone che deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini singoli e associati al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità che garantiscano la necessaria trasparenza.

Per trasparenza si intende l'accessibilità alle informazioni, la partecipazione con la possibilità di contraddittorio e l'individuazione del responsabile del procedimento, per rendere conoscibile al cittadino l'azione della pubblica amministrazione e per consentire a questa di rendere conto del proprio operato (*accountability*) ai sensi della normativa in materia.

Il processo di partecipazione pubblica è una forma di coinvolgimento della cittadinanza che prevede un dialogo con l'Amministrazione responsabile della pianificazione che, di norma, conduce a modifiche nelle opinioni di entrambe le parti e conseguentemente dei documenti di piano. Si tratta di una forma di governance, dove il contributo della cittadinanza caratterizza ed informa in maniera innovativa l'azione amministrativa, rendendola più efficace e trasparente.

Le pianificazioni a livello provinciale acquisiscono e integrano i risultati dei processi partecipati a livello comunale. Le amministrazioni competenti di tali pianificazioni possono comunque programmare approfondimenti specifici con la popolazione per temi non trattati a livello comunale. L'obiettivo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il piano di protezione civile su argomenti che possano risultare utili al miglioramento della risposta operativa del sistema regionale quali:

- le modalità di allertamento;
- l'assistenza sanitaria e la logistica;
- le modalità di impiego del volontariato;
- *accountability* del sistema di monitoraggio delle strutture e delle risorse.

Il processo partecipativo del piano di livello provinciale prevede, nella maggior parte dei casi, una modalità di partecipazione basata su convegni, conferenze, siti internet e applicazioni web. Gli argomenti della pianificazione provinciale di protezione civile e l'organizzazione della partecipazione pubblica verranno decisi in base alle effettive esigenze rappresentate a livello locale.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

La pianificazione di protezione civile a livello provinciale definisce le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi. Le norme di comportamento per la popolazione per ciascun rischio presente nel territorio provinciale verranno riportate in un apposito allegato del Piano Provinciale di Protezione Civile.

La formazione

Dato che la pianificazione di protezione civile, a tutti i livelli territoriali, si configura come un ciclo di attività caratterizzato dalla varietà, specificità e talvolta elevata specializzazione degli attori coinvolti, dalla stretta interconnessione con altri ambiti strategici del governo del territorio e della tutela della vita, e dalla elevata complessità della governance del processo, si raccomanda di partecipare alle attività di formazione poste in essere dalla Regione Marche e dal Dipartimento di Protezione civile.

CONCLUSIONI

Il Piano di emergenza così elaborato rappresenta un modello operativo da attivare a fronte di uno scenario di rischio e prevede l'evacuazione della popolazione a rischio con ampi margini di tempo rispetto al verificarsi dell'evento per cui si è dato l'allarme.

Il Piano dovrà recepire le informazioni e gli aggiornamenti provenienti dalla comunità scientifica inerenti agli eventi attesi sul territorio e la documentazione cartografica necessaria alla definizione degli scenari.

L'organizzazione di base per rendere efficace la risposta del sistema di protezione civile passa attraverso l'attuazione delle funzioni di supporto, attivabili modularmente secondo le necessità.

Il Referente di ogni funzione di supporto dovrà redigere il relativo piano particolareggiato nonché mantenere aggiornati i dati e le procedure inerenti alla propria funzione.

Gli elementi che mantengono vivo e valido un piano sono:

- **Aggiornamento periodico**
- **Attuazione di esercitazioni**
- **Informazione alla popolazione**

In base alla tipologia dell'evento emergenziale, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ed agli enti partecipanti, le esercitazioni sono classificate come segue:

- esercitazioni internazionali, intese come attività che determinano il coinvolgimento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile dal livello di coordinamento nazionale a quello locale con la partecipazione di una o più Nazioni nell'ambito di progetti ed iniziative comunitarie o accordi transfrontalieri. Sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni e le Province autonome o anche direttamente dalle Regioni e Province autonome stesse in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
- esercitazioni nazionali, in cui è coinvolto il Servizio nazionale della protezione civile sulla base di scenari che determinino l'impegno e la mobilitazione del Servizio nazionale stesso con l'impiego reale o simulato di risorse straordinarie. Le esercitazioni nazionali prevedono la verifica dei piani, delle indicazioni e delle misure di prevenzione e della risposta di livello nazionale e sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento;
- esercitazioni regionali, locali e di ambito, in cui sono coinvolte le strutture del Servizio della protezione civile che operano a livello regionale e locale; sono promosse e programmate sulla base di scenari regionali o locali dalle Regioni, dagli enti locali (province/città metropolitane e comuni), dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale della protezione civile. La documentazione riguardante l'attività esercitativa deve essere trasmessa alle Regioni per consentire sia la valutazione tecnica dell'attività prevista, sia il controllo degli aspetti amministrativi connessi all'applicazione dei benefici di legge relativi all'impiego dei volontari.

Queste, in base all'esecuzione reale o meno delle attività previste, si distinguono in:

- ✓ *esercitazioni per posti di comando (Command Post Exercise - CPX)*: prevedono che il contesto esercitativo si svolga tra centri operativi ai vari livelli con la simulazione, ad esempio, della movimentazione di risorse, con lo scopo di verificare le relazioni e comunicazioni tra i vari centri, testare il processo decisionale, la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento e le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono, quindi, azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati;
- ✓ *esercitazioni sul campo (Field Exercise - FX)*: sono simulate le fasi di attivazione, mobilitazione ed impiego operativo di moduli o squadre addestrate, con azioni reali sul territorio, e l'attivazione di centri operativi e/o l'interazione con Soggetti ed Autorità territoriali utili per testare aspetti specifici o raggiungere determinati obiettivi di apprendimento. Questa tipologia è assimilabile alle prove di soccorso;
- ✓ *esercitazioni a scala reale (Full Scale Exercise - FSX)*: sono simulate le diverse attività di protezione civile, che vanno dalla prevenzione ed allertamento a quelle della gestione dell'emergenza nell'ambito dello scenario simulato. Oltre all'attivazione dei centri operativi a tutti i livelli territoriali coinvolti e della rete di comunicazione, vengono effettuate azioni reali sul territorio, dal dispiegamento delle risorse al coinvolgimento della popolazione;
- ✓ *esercitazioni Table Top (TTX)*: è simulato un ambiente artificiale che riproduce interamente o in parte scenari di evento per testare processi decisionali che fanno riferimento a piani di protezione civile o a modelli di intervento esistenti. Una TTX può essere impiegata per testare e/o sviluppare piani e procedure operative. I partecipanti, nell'arco temporale predefinito di qualche ora o di un giorno, esaminano o discutono insieme come intendono gestire una varietà di tipi di problemi o compiti assegnati. Le TTX richiedono anche la gestione e produzione di documentazione da parte dei partecipanti;
- ✓ *esercitazioni di valutazione/discussione (Discussion-Based Exercise - DBX)*: simili alle CPX le DBX sono prettamente finalizzate alla valutazione e discussioni di specifiche procedure e attività. Pertanto, tale esercitazione consiste in un'attività di discussione e confronto in maniera congiunta tra i partecipanti alla simulazione.

La Regione Marche, in raccordo con la Prefettura, provvederà, inoltre, ad organizzare esercitazioni insieme ad Organi, Strutture e Componenti di Protezione Civile.

Per le esercitazioni di rilevanza almeno provinciale, le Regioni informano il Dipartimento della protezione civile.

GLOSSARIO

Legenda delle abbreviazioni:

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica

D.Lgs. = Decreto Legislativo

Legge = Legge nazionale

D.L. = Decreto Legge

Direttiva P.C.M. = Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

O.P.C.M. = Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.C.D.P.C. = Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile

I.O. P.C.M. = Indicazioni operative Presidenza del Consiglio dei Ministri

L.R. = Legge regionale

D.G.R. = Delibera della Giunta regionale Marche

D.P.G.R. = Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche

D.D.S.P.C. = Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche

*D.D.D.P.C.S.T. = Decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
della Regione Marche*

PCST = Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

A.S.U.R. = Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche

A.S.T. = Azienda Sanitaria Territoriale

Prefetto = da ritenersi ricompresa sempre anche la dizione "o suo delegato"

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.P.R. 06/02/1981, n. 66** "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile";
- **Legge 06/12/1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette";
- **D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e sue s.m.i.**, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", abrogato da D.Lgs. n.101 del 31/07/2020;
- **D. Lgs. 31/03/1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- **Legge 03/08/1998, n. 267** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n.180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania.";
- **L.R. 25/05/1999, n. 13** "Disciplina regionale della difesa del suolo";
- **Legge 03/08/1999, n. 265** "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla legge 08/06/1990, n. 142";
- **D.Lgs. 18/08/2000, n. 267** "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- **D.L. 12/10/2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla Legge 11/12/2000, n. 365**, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali";
- **Legge 21/11/2000, n.353** "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **D.L. 07/09/2001, n. 343, convertito con modificazione dalla Legge 09/11/2001, n. 401**, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- **Legge 09/11/2001, n. 401 e ss.mm.ii.** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
- **O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 e ss.mm. ii** (G.U. n. 105 dell'08/05/2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- **D.G.R. 17/06/2003, n. 873** "Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) – approvazione delle misure di salvaguardia – art. 12 L.R. 13/99";
- **D.G.R. 29/07/2003, n.1046 e ss.mm. ii** "Indirizzi generali per la prima applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche nella Regione Marche";
- **Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm. ii** "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.";
- **D.P.C.M. 10/02/2006** "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni";
- **O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519** "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";
- **Direttiva P.C.M. del 02/05/2006 poi modificata dalla Direttiva P.C.M del 27/01/2012**, "indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a: incidenti ferroviari con convogli passeggeri – esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di persone -incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone; incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone; incidenti aerei; incidenti con presenza di sostanze pericolose";
- **D.Lgs. 06/02/2007, n. 52**, "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane", abrogato da D.Lgs. n.101 del 31/07/2020;
- **D.P.C.M. 16/02/2007** "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale";
- **O.P.C.M. 28/08/2007, n. 3606** "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
- **O.P.C.M. 22/10/2007, n. 3624** "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

- **D.P.G.R. 02/04/2008, n. 64/PRES** "Approvazione linee guida regionali per la integrazione dei piani comunali di protezione civile con il rischio incendi boschivi e di interfaccia";
- **D.G.R. 14/04/2008, n. 557** "LR 32/01 concernente "Sistema Regionale di Protezione Civile - Art.6 – Piano Operativo Regionale per gli interventi in emergenza - Eventi senza precursori";
- **D.L. 28/04/2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24/06/2009, n. 77**, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";
- **D.Lgs. 23/02/2010, n. 49** "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- **I.O. P.C.M. Dipartimento Protezione Civile prot. DPC/SCD/0059168 del 14/10/2011** "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici";
- **D.G.R. 24/10/2011, n. 1388** "LR 32/01 concernente "Sistema Regionale di Protezione Civile" – approvazione degli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche" in attuazione della Direttiva P.C.M. 03/12/2008 concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
- **D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135** recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- **D.G.R. 04/06/2012, n. 800** "L.R. 32/01: Sistema Regionale di Protezione Civile - approvazione dei requisiti minimi dell'organizzazione locale di Protezione Civile nella Regione Marche";
- **D.G.R. 11/06/2012, n. 832** Approvazione delle "Linee di indirizzo regionale per la pianificazione provinciale delle emergenze derivanti da inquinamento da idrocarburi o di altre sostanze nocive causate da incidenti marini" (DPCM del 4/11/2010);
- **Legge 12/07/2012, n. 100** "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n° 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- **Direttiva P.C.M. 09/11/2012** "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- **D.G.R. 18/02/2013, n. 131** "L.R. 32/01: Sistema Regionale di Protezione Civile - approvazione dei requisiti minimi dell'organizzazione provinciale di Protezione Civile nella Regione Marche";
- **D.G.R. 29/04/2013, n. 633** "L.R. 32/01. Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile". Indicazioni per la gestione del volontariato di protezione civile nella Regione Marche";
- **Direttiva P.C.M. 14/01/2014** "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";
- **D.G.R. 10/03/2014, n. 263** "Approvazione procedure operative regionali conseguenti l'attivazione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche";
- **Direttiva P.C.M. 08/07/2014** "Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe";
- **Direttiva P.C.M. 24/02/2015** "Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE";
- **D.G.R. 30/03/2015, n. 233** "L.R. 32/01: Sistema Regionale di Protezione Civile - approvazione delle Linee Guida rischio sismico - disposizioni operative per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile per gli eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento al rischio sismico";
- **I.O. P.C.M. 31/03/2015, n. 1099** "Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza";
- **L.R. 03/04/2015, n. 13** "Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";
- **D.Lgs. 26/06/2015, n. 105**, "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- **D.G.R. 20/06/2016, n. 635**, "Approvazione, ai fini del raggiungimento dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento di Protezione Civile) ai sensi della Direttiva P.C.M. del 14 gennaio 2014, del "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico – Allegato 2 Elementi del Piano regionale di emergenza";
- **Direttiva P.C.M. 24/06/2016** "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza";
- **D.G.R. 04/07/2016, n. 692**, "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e Ferrovie dello Stato S.P.A.";

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

- **D.P.G.R. 19/12/2016, n. 160** "Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indicazioni operative del 10 febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche";
- **D.Lgs. 19/08/2016, n. 177 e sue s.m.i.**, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche";
- **D.P.G.R. 20/03/2017, n. 63** "Modifica Allegati al Decreto 160/Pres del 19/12/2016 "Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indicazioni operative del 10 febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche.""
- **Direttiva P.C.M. 17/02/2017**, "istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM";
- **D.G.R. 10/07/2017, n. 792**, "Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017 – 2019";
- **D.G.R. 04/12/2017, n. 1455**, "Approvazione del protocollo di Intesa per "Implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile";
- **D.Lgs. 02/01/2018, n. 1** "Codice della Protezione Civile";
- **D.G.R. 12/02/2018, n. 148** "Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Approvazione del documento "La correlazione tra le allerte diramate e le conseguenti azioni operative". Allegato 2 alla Direttiva P.C.M. del 10/02/2016";
- **Aprile 2018, Gruppo di lavoro interistituzionale istituito nell'ambito del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105**, "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.105/2015", [documento disponibile al seguente link](#);
- **D.G.R. 07/05/2018, n. 569** "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'implementazione della Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzata al potenziamento del servizio di elisoccorso. Linee di indirizzo per la realizzazione delle stesse";
- **D.G.R. 12/06/2018, n. 791** "Approvazione del nuovo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione e le Prefetture delle Marche – Organizzazione delle attività di protezione civile a livello provinciale sia in tempi di quiete che per la gestione delle emergenze";
- **D.G.R. 30/07/2018, n. 1051** "Protocollo di intesa tra la Direzione Marittima di Ancona e la Regione Marche – Servizio Protezione Civile";
- **Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile 06/08/2018** "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile";
- **D.C.D.P.C. 02/10/2018**, "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto";
- **D.L. 04/10/2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 01/12/2018 n. 132**, recante: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";
- **D.P.G.R. 08/11/2018, n. 302** ""Modifica del Decreto 160/Pres del 19/12/2016 "Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indicazioni operative del 10 febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche.""
- **Determina del Direttore Generale ASUR 23/11/2018, n. 640** "Linee di indirizzo ASUR per la gestione delle grandi emergenze sanitarie";
- **D.G.R. 24/06/2019, n. 765** "Approvazione degli Indirizzi per la predisposizione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile - D.lgs. n. 1/12018 art. 11, comma 1) lettera b) e art. 18";
- **D.D.S.P.C. 28/06/2019, n. 136** "Modifica del Decreto 160/Pres del 19/12/2016 "Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indicazioni operative del 10 febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche." e s.m.i.";
- **Direttiva P.C.M. 12/08/2019** "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe";
- **D.G.R. 07/10/2019, n. 1210** "Approvazione degli Indirizzi per la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile";
- **D.P.G.R. 25/11/2019, n. 286** "Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell'art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001";
- **D.Lgs. 31/07/2020, n. 101** "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di

Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile

sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

- **D.G.R. 05/08/2020, n. 1227** “D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera o) e art. 18 - Approvazione PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di Pesaro Urbino”;
- **Direttiva P.C.M. del 23/10/2020** “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT – Alert”;
- **D.G.R. 22/03/2021, n. 312** “D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera o) e art. 18 - Approvazione PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di Ancona”;
- **Direttiva P.C.M. 30/04/2021** “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”;
- **Rapporto ISPRA “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio” (ed. 2021)** https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_dissesto_idrogeologico_italia_ispra_356_2021_finale_web.pdf
- **Rapporto ISPRA sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati (ed.2021)** <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sulle-condizioni-di-pericolosita-da-alluvione-in-italia-e-indicatori-di-rischio-associati>
- **D.D.S.P.C. del 03/06/2021, n. 179** “L. 241/1990, art.3/bis - Centro Operativo Comunale (COC) - Modalità trasmissiva univoca, in modalità digitale, relativamente all’attivazione, eventuale evoluzione della fase operativa e chiusura del COC”;
- **D.G.R. 13/12/2021, n. 1539** “D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera o) e art. 18 - Approvazione PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di Ascoli Piceno”;
- **D.D.S.P.C. 24/12/2021, n. 475** “Approvazione prima mappatura delle aree soggette a rischio valanga nel territorio marchigiano ai sensi della Direttiva PCM 12 agosto 2019”;
- **D.P.C.M. del 14/03/2022** “Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”;
- **D.G.R. 21/03/2022, n. 284** “D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera o) e art. 18 - Approvazione PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di Fermo”;
- **D.G.R. 21/03/2022, n. 285** “D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera o) e art. 18 - Approvazione PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di Macerata”;
- **D.P.C.M. del 11/10/2022** “Adozione del Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”;
- **D.D.D.P.C.S.T. del 20/12/2022, n. 532** “Direttiva PCM 12.08.2019 - Aggiornamento degli allegati n. 1,2,3 al Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n.136/2019 e conseguente aggiornamento dell’elenco e della cartografia delle aree a rischio valanga nel territorio marchigiano.”;
- **Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 07/02/2023** “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”;
- **D.P.G.R. 15/05/2023, n. 84** “Art. 17 D.Lgs. 1/18. Adozione del Portale “Allerta Meteo Regione Marche”.
- **D.G.R. 22/01/2024, n. 35** “D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera a). Approvazione PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.”;
- **D.C.D.P.C 29/01/2024, n. 265** “Indicazioni operative inerenti all’organizzazione informativa dei dati territoriali necessari all’implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita “Catalogo nazionale dei piani di protezione civile””;
- **D.C.D.P.C. 10/03/2025, n. 387** “Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità”;
- **L.R. 29/05/2025, n. 7** “Sistema Marche di protezione civile”.

ESEMPI DI ALLEGATI

Di seguito vengono elencati degli allegati utili per la corretta e completa predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile.

Questi sono per la maggior parte allegati cartografici atti all'individuazione delle aree a rischio, delle risorse disponibili per fronteggiare gli eventi e delle strutture strategiche per la gestione delle fasi operative. Inoltre sono riportati anche allegati tabellari o testuali in cui i dati e gli elementi inseriti dovranno essere aggiornati con frequenza, in base allo stato dell'arte.

Si ricorda che tali allegati sono qui elencati a titolo di esempio e che la loro configurazione può essere diversa ma comunque necessariamente completa di tutti gli elementi.

Elenco allegati:

1. CARTOGRAFIA GENERALE DELLE AREE DI RILIEVO PROVINCIALE E DELLE STRUTTURE STRATEGICHE
2. CARTOGRAFIA RETE STRADALE PROVINCIALE
3. SCHEMI ACQUEDOTTISTICI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
4. RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO – TAVOLE CON ASTE FLUVIALI PRINCIPALI, AREE A RISCHIO P.A.I., PRESIDII TERRITORIALI IDRAULICI
5. RISCHIO MAREMOTO – TAVOLE ZONE DI ALLERTA
6. RISCHIO MAREGGIATE – TAVOLE AREE A RISCHIO NEI VARI TEMPI DI RITORNO (Tr)
7. CARTOGRAFIA E SCHEDE AREE DI AMMASSAMENTO FORZE E RISORSE
8. CARTOGRAFIA AREE DI STOCCAGGIO MEZZI PESANTI
9. ELENCO IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI
10. TABELLA FUNZIONI DI SUPPORTO DELLA S.O.I.
11. TABELLA CONTATTI E NUMERI UTILI
12. AVVISI E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA POPOLAZIONE